SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 110

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 maggio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

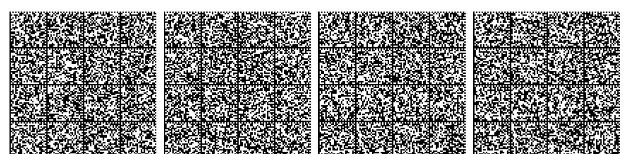
SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze







ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Presidenza del Consiglio dei Ministri

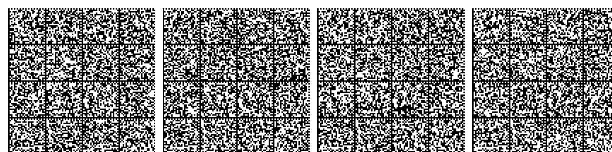
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 120

Agenzia italiana del farmaco



Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Duogas» *(11A05785)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glipressina» *(11A05786)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tisseel» *(11A05787)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clexane» *(11A05788)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zofepril» *(11A05789)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Alburex» *(11A05790)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Azitromicina EG» *(11A05791)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zantipres» *(11A05792)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zopranol» *(11A05793)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Albumina LFB» *(11A05794)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Wilfactin» *(11A05795)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Brimonidina Tubilux Pharma» *(11A05796)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Mirtazapina Doc» *(11A05797)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fludarabina Sandoz» *(11A05798)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Suprefact» *(11A05799)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Eprex» *(11A05800)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Belivon» *(11A05801)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Eprex» *(11A05802)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zemplar» *(11A05807)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ziaxel» *(11A05808)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lisinopril Idroclorotiazide Actavis» *(11A05809)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Finasteride Actavis» *(11A05810)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Physioneal» *(11A05811)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Alost» *(11A05812)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Finasteride Eurogenerici» *(11A05813)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Humatrope» *(11A05814)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Amisulpride Mylan Generics» *(11A05815)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Taigalor» *(11A05816)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Xefo» *(11A05817)*



Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pronativ» *(11A05818)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Avaxim» *(11A05819)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Amlodipina Torrent» *(11A05820)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Extraneal» *(11A05821)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Selectin» *(11A05822)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Solosa» *(11A05823)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vinorelbina Hospira» *(11A05824)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tramadolo Ranbaxy» *(11A05825)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Amaryl» *(11A05826)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lansoprazolo Sandoz» *(11A05827)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Imipenem/Cilastatina Teva» *(11A05828)*



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. **70**.

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici, dell'attività edilizia e di quella fiscale, nonché ad introdurre misure per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, introducendo anche efficaci strumenti per promuovere sinergie tra le istituzioni di ricerca e le imprese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Credito di imposta per la ricerca scientifica

1. E' istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Università ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo che l'importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui al comma 1 è integralmente deducibile dall'imponibile delle imprese.

3. Operativamente:

a) per Università ed enti pubblici di ricerca si intendono:

1) le Università, statali e non statali, e gli Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;

2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonché l'ASI-Agenzia Spaziale Italiana;

3) gli organismi di ricerca così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera *d)*, del paragrafo 2.2;

b) il credito di imposta:

1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;

2) compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento se lo stesso è commissionato ai soggetti di cui alla lettera *a)*;

3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;

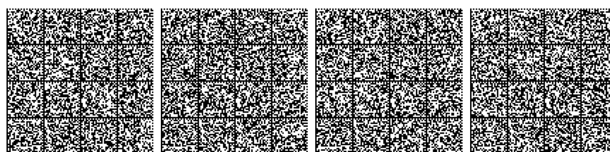
4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

5) è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere *e)*, *f)*, *g)*, h-*ter*) e h-*quater*) del medesimo articolo;

6) non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le disposizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che è conseguentemente soppresso.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni di euro per l'anno 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Mini-



stro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fi siche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.

Art. 2.

Credito d'imposta
per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno

1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalità che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel "Patto Euro plus" del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una estensione coerente con il citato "Patto Euro plus", il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla Commissione Europea e specificati nei successivi commi.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla CommissioneEuropea "svantaggiati"ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea "molto svantaggiati" ai sensi del numero 19 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei commi 18 e 19, articolo 2 del richiamato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna – ivi definito - ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.

3. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'arco temporale di cui al comma 1. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se, il numero complessivo dei dipendenti, è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti all'arco temporale di cui al comma 1;



b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonché le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta.

9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente.Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo."

Art. 3.

Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistico – alberghieri, nautica da diporto

1. Per incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l'offerta turistica, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, è introdotto un diritto di superficie avente durata di venti anni e disciplinato come segue:

a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere. Sulle aree già occupate da edificazioni esistenti, aventi qualunque destinazione d'uso in atto alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera, salvo che le relative aree non risultino già di proprietà privata, le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie. La delimitazione dei soli arenili, per le aree inedificate, nonché la delimitazione delle aree già occupate da edificazioni esistenti, realizzate su terreni non già di proprietà privata, è effettuata, su iniziativa dei Comuni, dalle Regioni, di intesa con l'Agenzia del demanio;

b) il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, dalla Regione, d'intesa con il Comune nonché con le Agenzie del demanio e del territorio, e dalla Regione trasmesso in copia alla Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo;

c) il diritto di superficie si costituisce, e successivamente si mantiene:

1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dalla Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato;

2) previo accatastamento delle edificazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, per le edificazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, se le stesse risultano dotate di un titolo abilitativo valido a tutti gli effetti secondo la normativa vigente;

3) se acquisito da una impresa, a condizione che l'impresa aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente elaborati dalla Agenzia delle entrate e che l'impresa risulti altresì regolarmente adempiente agli obblighi contributivi;

d) sulle aree inedificate l'attività edilizia è consentita solo in regime di diritto di superficie e comunque nel rispetto della normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie già occupate da edificazioni esistenti le attività di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione, ovvero di ricostruzione delle predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della normativa vigente.



2. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, che risultano in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono senz'altro acquisite di diritto alla proprietà del demanio ed abbattute in danno di colui che le ha realizzate. Le violazioni alla normativa vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree costituite da spiagge, arenili e scogliere continuano ad essere perseguite ai sensi della legislazione vigente. Nulla è innovato in materia di concessioni sul demanio marittimo. Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 riscosse dalla Agenzia delle entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore, rispettivamente, della Regione interessata, dei Comuni interessati, dei Distretti turistico – alberghieri di cui al comma 4, nonchè dell'erario, con particolare riferimento agli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno. La misura delle quote è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di determinazione del corrispettivo annuo di cui alla comma 1, lettera *c)*, n. 1), in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.

3. A salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei casi di attribuzione di diritti di superficie ad imprese turistico-balneari, il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di balneazione.

4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistico-alberghieri con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

5. Nei territori di cui al comma 4, nei quali si intendono inclusi, relativamente ai beni del demanio marittimo, esclusivamente le spiagge e gli arenili, ove esistenti, la delimitazione dei Distretti è effettuata dall'Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi devono sempre partecipare i Comuni interessati,

6. Nei Distretti turistico-alberghieri si applicano le seguenti disposizioni:

a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*bis* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere *b)*, *c)* e *d)* della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorchè non costituite in rete, si applicano altresì, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera *a)*, della citata legge n. 266 del 2005;

b) i Distretti costituiscono "Zone a burocrazia zero" ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del predetto articolo 43; gli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno sono a carico del fondo di cui al comma 2;

c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti, nonché presentare richieste ed istanze, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale. Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonché con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonché di competenza delle amministrazioni statali, Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.



7. Per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della nautica da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.".

8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni demaniali marittime:

a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.";

b) ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, come definiti sulla base dell'intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza Stato – Regioni.

Art. 4.

Costruzione delle opere pubbliche

1. Per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un più efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono:

a) estensione del campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al cosiddetto "leasing in costruendo";

b) limite alla possibilità di iscrivere "riserve";

c) introduzione di un tetto di spesa per le "varianti";

d) introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette "compensative";

e) contenimento della spesa per compensazione,in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;

f) riduzione della spesa per gli accordi bonari;

g) istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;

h) disincentivo per le liti "temerarie";

i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

l) estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici;

m) controlli essenzialmente "ex post" sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;

n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;

o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;

p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ("Legge obiettivo");

q) innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;

r) innalzamento dei limiti di importo per l'accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre, è elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.

2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono, tra l'altro, apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, comma 1, le parole: "dall'applicazione del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice";



b) all'articolo 38:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera *b)*, le parole: «il socio» sono sostituite dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: "gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico" sono inserite le seguenti: "o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci," ;

1.2) alla lettera *c)*, le parole: «del socio» sono sostituite dalle seguenti: «dei soci»; dopo le parole: "gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico" sono inserite le seguenti: "o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,"; le parole: "cessati dalla carica nel triennio" sono sostituite dalle seguenti: "cessati dalla carica nell'anno"; le parole "di aver adottato atti o misure di completa dissociazione" sono sostituite dalle seguenti: "che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione"; le parole: «resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;

1.3) alla lettera *d)* dopo le parole: "19 marzo 1990, n. 55;" sono aggiunte le seguenti: "l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;";

1.4) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro";

1.5) alla lettera *g)* dopo la parola: "violazioni" è inserita la seguente: "gravi";

1.6) la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

«*h)* nei cui confronti, ai sensi del comma 1-*ter*, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.»;

1.7) la lettera *l)* è sostituita dalla seguente:

"*l)* che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.";

1.8) la lettera m-*bis*) è sostituita dalla seguente:

"m-*bis*) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-*quater*, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.";

1.9) alla lettera m-*ter*), sono eliminate le parole: ", anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste," e le parole: "nei tre anni antecedenti" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno antecedente";

2) al comma 1-*bis*, le parole: "I casi di esclusione previsti" sono sostituite dalle seguenti: "Le cause di esclusione previste" e dopo le parole: "affidate ad un custode o amministratore giudiziario" sono inserite le seguenti: "limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento";

3) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera *h)*, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.";

4) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera *c)*, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettera *e)* si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ai fini del comma 1, lettera *g)*, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera *i)*, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'arti-



colo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-*quater*), il concorrente allega, alternativamente: *a)* la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *b)* la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *c)* la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.";

c) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "i soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;";

2) dopo il comma 9-*ter*, è aggiunto il seguente:

"9-*quater*. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-*bis*), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.";

d) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Documenti e informazioni complementari – Tassatività delle cause di esclusione";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle";

e) all'articolo 48, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. I soggetti competenti provvedono, secondo le modalità indicate dall'Autorità, ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

2-*ter*. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2-*bis* presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile.";

f) all'articolo 56, comma 1, lettera *a)*, l'ultimo periodo è soppresso;

g) all'articolo 57, comma 2, lettera *a)*, l'ultimo periodo è soppresso;

h) all'articolo 64, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi – tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-*bis*. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando - tipo.";

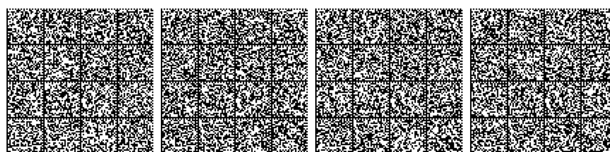
i) all'articolo 74, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorità.".

l) all'articolo 122:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la



procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto 5 (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1";

2) il comma 7-*bis* è abrogato;

m) all'articolo 123, comma 1, le parole: "1 milione" sono sostituite dalle seguenti: " un milione e cinquecentomila";

n) all'articolo 132, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti";

o) all'articolo 133, i commi 4 e 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono sostituiti dai seguenti:

"4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

5. La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.";

p) all'articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica le parole: "per grave inadempimento dell'esecutore" sono soppresse;

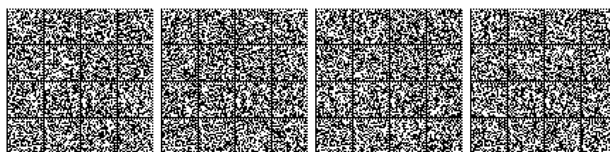
2) al comma 1, primo periodo, le parole: "prevedono nel bando di gara che" sono soppresse e le parole: "per grave inadempimento del medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 135 e 136";

q) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 9 le parole "asseverato da una banca" sono sostituite dalle seguenti: "asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966";

2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:

"19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione



della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.

19-*bis*. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-*bis*.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera *b)*, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-*bis*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.";

r) all'articolo 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole "dell'avviso" sono sostituite dalle seguenti: "della lista";

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.";

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.";

4) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Per le infrastrutture il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.";

s) all'articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.";

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.";

t) all'articolo 167, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.";



2) comma 10, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;

u) all’articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, quarto periodo, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”;

3) al comma 4, primo periodo, le parole “novantesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: “sessantesimo giorno”;

4) al comma 6, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;

v) all’articolo 169, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “ovvero l’utilizzo di una quota non superiore al cinquanta per cento dei ribassi d’asta conseguiti”;

z) all’articolo 170, comma 3, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;

aa) all’articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole: “comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”;

bb) all’articolo 187, comma 1, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “i soggetti accreditati sono tenuti a inserire la predetta certificazione nell’elenco ufficiale di cui all’articolo 40, comma 3, lettera *a)*;”;

cc) all’articolo 189, comma 4, lettera *b)*, primo periodo le parole: “di direttori tecnici” sono sostituite dalle seguenti:“di almeno un direttore tecnico” e, dopo le parole: “di dipendenti o dirigenti,” è inserita la seguente: “nonché”;

dd) all’articolo 204, comma 1, le parole “ cinquecentomila euro” sono sostituite dalle seguenti: “un milione e cinquecentomila euro” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applica l’articolo 122, comma 7, ultimo periodo”;

ee) all’articolo 206, comma 1, dopo le parole: “38;” sono aggiunte le parole “46, comma 1-*bis*;” e dopo le parole “nell’invito a presentare offerte; 87; 88;” sono aggiunte le seguenti: “95; 96;”;

ff) all’articolo 219:

1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: “del comma 6” sono inserite le seguenti: “dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE”;

2) al comma 10, dopo le parole: “di cui al comma 6” sono inserite le seguenti: “dell’articolo 30”;

gg) all’articolo 240:

1) al comma 5, dopo le parole: “responsabile del procedimento” sono inserite le seguenti: “entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3”;

2) al comma 6, le parole: “al ricevimento” sono sostituite dalle seguenti: “entro trenta giorni dal ricevimento” e le parole: “da detto ricevimento”, sono sostituite dalle seguenti: “dalla costituzione della commissione”;

3) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il compenso per la commissione non può comunque superare l’importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”;

4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: “della composizione” la parola “è” è sostituita dalle seguenti: “può essere”;

hh) all’articolo 240-*bis*:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale.”;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.”;

ii) dopo l’articolo 246 è inserito il seguente:

“Art. 246-*bis* Responsabilità per lite temeraria:

1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall’articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, 104, condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l’articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo n. 104 del 2010.”;

ll) all’articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:

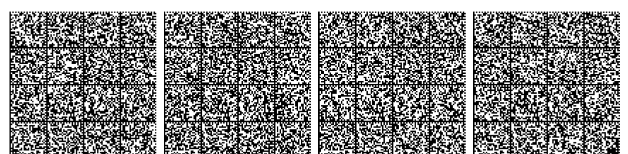
1) al comma 9-*bis*, primo e secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”, e, al terzo periodo, dopo la parola: “anche” sono aggiunte le seguenti: “alle imprese di cui all’articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché”;

2) al comma 15-*bis* le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”;

3) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

“20-*bis*. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all’articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28.”;

4) al comma 21 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “La verifica è conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si



applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera *g)*.".

mm) all'allegato XXI, allegato tecnico di cui all'articolo 164,

1) all'articolo 16, comma 4, lettera *d)*, le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "otto per cento";

2) all'articolo 28, comma 2, lett. *a)*, dopo le parole "per i lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o";

3) all'articolo 29, comma 1, lett. *a)*, dopo le parole: "per i lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o".

nn) all'allegato XXII, le parole: "responsabile della condotta dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabile di progetto o responsabile di cantiere".

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere *b)*, *l)* e *dd)*, si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *m)*, si applicano a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco annuale per l'anno 2012.

5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *o)*, si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *q)*, numero 2), non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 153, commi 19 e 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente.

7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *r)*, numero 2), si applicano ai progetti preliminari non approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere *r)*, numero 3) e *s)*, numero 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

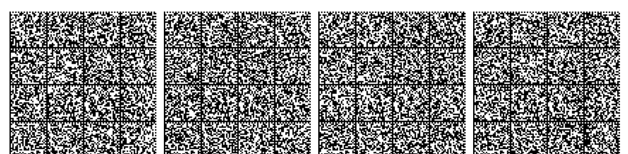
9. In relazione al comma 2, lettera *r)*, numero 4) i termini di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere *s)*, numero 1), *t)*, numero 2), *u)* e *z)*, si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

11. In relazione al comma 2, lettera *s)*, numero 2) i termini di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti definitivi già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *gg)*, numeri 1) e 2), si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *gg)*, numero 3) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *hh)*, si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indìce una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

13. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al primo periodo, nonché per l'attività di verifica. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice, acquisiscono d'ufficio, anche in modalità tematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del testo unico di cui al de-



creto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

14. Fatta salva la disciplina di cui all'art. 165, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per il triennio 2011 – 2013 non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi che prevedano oneri superiori al due per cento dell'intero costo dell'opera per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella predetta percentuale devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.

15. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente: "b-*bis*) dell'articolo 14, intendendosi il richiamo ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli articoli 5 e 6 dell'allegato XXI al codice;";

b) all'articolo 66, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 dopo le parole "agli articoli 34" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori,".

c) all'articolo 357:

1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti salvi i contratti, già stipulati o da stipulare, per la cui esecuzione è prevista la qualificazione in una o più categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.";

2) al comma 12, primo e secondo periodo, le parole: "centottantunesimo" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessantaseiesimo";

3) al comma 14, la parola: "centottantesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantacinquesimo"; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Ai fini della qualificazione nella categoria OS 35, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese nella categoria OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5.";

4) al comma 15, la parola: "centottantunesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo"; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Ai fini della qualificazione nella categoria OS 35, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese nella categoria OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5.";

5) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: "centottanta" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessantacinque";

6) al comma 17, la parola: "centottantunesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo";

7) al comma 22, dopo le parole: "articolo 79, comma 17", sono inserite le seguenti: "e all'articolo 107, comma 2"; le parole: "centottantunesimo" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessantaseiesimo" e è aggiunto, in fine il seguente periodo: "In relazione all'articolo 107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.";

8) al comma 24 la parola: "centottantunesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo";

9) al comma 25, la parola: "centottanta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantacinque";

d) all'articolo 358, comma 1, dopo le parole: "del presente regolamento" sono inserite le parole ", fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

16. Per riconoscere massima attuazione al Federalismo Demaniale e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi edilizi nei Comuni che adeguano gli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere *a)* ed *e)*, che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni";



b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.";

c) all'articolo 54, comma 2, lettera *a)*, il primo periodo è così sostituito:

"a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12.";

d) all'articolo 59, comma 1, dopo le parole "la proprietà o" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai beni mobili,";

e) all'articolo 146, comma 5, il secondo periodo, è sostituito come segue:

"Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-*bis* e 143, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.";

17. All'articolo 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sono soppresse le parole "i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto;".

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti, su richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.

5-*ter*. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-*bis* è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-*bis* non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano già avuto attuazione anche parziale alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 196 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.".

18. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 17, la richiesta di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, deldecreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, come modificato dal comma 17 lett. *b)*, può essere presentata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 17 lettera *b)* dall'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa. La successiva attribuzione dei beni è effettuata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con gli altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla data di adozione del citato decreto di cui al comma 17 lettera *b)*.

19. A decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2010 i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A. ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli già trasformati in capitale sociale, possono essere considerati quali contributi in conto impianti, secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 22 dicembre 2006, n. 296.

Art. 5.

Costruzioni private

1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:

a) introduzione del" silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;

b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);

c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura";

d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza;



e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica";

f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;

g)esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;

h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;

2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:

a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, la parola "autocertificazione" è sostituita dalla seguente: "dichiarazione";

2) all'articolo 16, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione l'articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."

3) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Art. 20 - (*Procedimento per il rilascio del permesso di costruire*). *1*. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo,ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.



9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.

13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.";

4) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21 – *(Intervento sostitutivo regionale). 1.* Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire."

5) all'articolo 34, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.";

6) all'articolo 59, comma 2, le parole: "Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

7) all'articolo 82, comma 2, le parole "qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il" sono sostituite dalle seguenti: "nel caso di".

b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le parole "nei successivi" sono sostituite dalla seguente "entro".

2) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nonché di quelli", sono aggiunte le seguenti: "previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli", alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.", e dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-*bis*. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.".

c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.

3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all'articolo 2643, comma 1, del codice civile, dopo il n. 2), è inserito il seguente:

"2-*bis*) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni urbanistiche ad essi relative;".



4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento".

6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica nè a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma».

9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni, approvano entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;

b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;

c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purchè si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

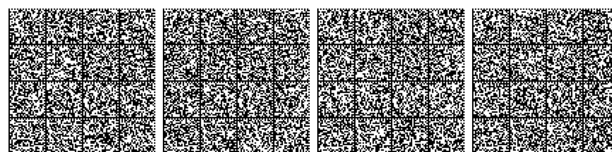
d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:



a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

b) i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale.

14. Decorso il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6 lettera *a)*, è realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.

15. All'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 le parole "1° maggio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011".

Art. 6.

Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici

1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriori sviluppo, le modificazioni che seguono:

a) in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese;

b) le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato;

c) riduzione degli adempimenti concernenti l'utilizzo di piccoli serbatoi di GPL;

d) facoltà di effettuare "on line" qualunque transazione finanziaria ASL- imprese e cittadini;

e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto è sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da un autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalità semplificata;

f) riduzione degli oneri amministrativi da parte delle amministrazioni territoriali.

2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:

a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma:

"3-*bis*. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo - contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-*ter*, non è soggetto all'applicazione del presente codice.";

2) all'articolo 13, comma 5, è aggiunto in fine il seguente comma:

"5-*bis*. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *f)*.";

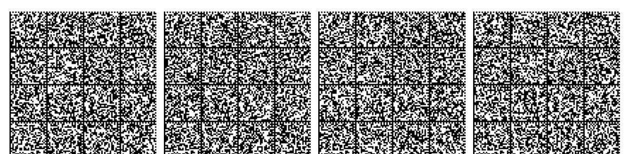
3) all'articolo 24, comma 1, lettera *g)* le parole: "anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate" sono soppresse e dopo la lettera *i)* sono aggiunte le seguenti:

"i-*bis*) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*;

i-*ter*) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-*ter*, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13.";

4) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"b-*bis*) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*.";



5) all'articolo 34, il comma 1-*bis* è sostituito dai seguenti:

"1-*bis*. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato *B)*. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo - contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato *B)* in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.

1-*ter*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo - contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale - assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro";

6) all'articolo 130, comma 3-*bis*, dopo le parole: "mediante l'impiego del telefono" sono inserite le seguenti: "e della posta cartacea" e dopo le parole: "l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario" sono inserite le seguenti: "e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1,";

b) allo scopo di rendere effettivamente trasparente l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese:

1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente;

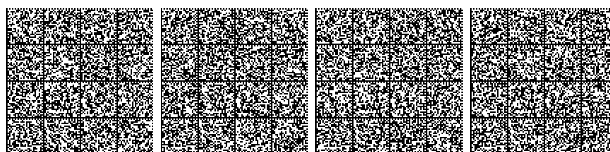
2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al numero 1) la pubblica amministrazione procedente non può respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di cui al periodo precedente è nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto dal numero 1 è altresì valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili;

3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1), nei procedimenti di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attività dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. In tal caso l'amministrazione non può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del numero 2;

4) la disposizione di cui al numero 1 non si applica per gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

5) i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporta la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

6) nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I questionari di cui alla lettera *c)* dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della Società per gli studi di settore – SOSE s.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera *c)*.



c) per ridurre gli adempimenti connessi all'utilizzo dei piccoli serbatoi di gas di petrolio liquefatto, l'articolo 2, comma 16-*septies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogato;

d) Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi:

1) le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici. Le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale mettono a disposizione dell'utenza il servizio di pagamento online ed effettuano la consegna dei referti medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni caso salvo il diritto dell'interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

2) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro della Semplificazione normativa, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità con le regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al numero 1;

e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 1992, e successive modificazioni, e che questa sia rilasciata con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa.";

f) All'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3:

1.1) al primo periodo, dopo le parole: "piano di riduzione degli oneri amministrativi" sono inserite le seguenti:"relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro";

1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attività di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.";

2) al comma 5, dopo le parole: " oneri amministrativi gravanti sulle imprese", sono inserite le seguenti:" e sui cittadini".

3. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse disponibili a legislazione vigente, le autorità amministrative indipendenti di vigilanza e garanzia effettuano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012, proponendo le misure legislative e regolamentari ritenute idonee a realizzare tale riduzione.

Art. 7.

Semplificazione fiscale

1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni così articolate:

a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in



forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;

b) abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;

c) abolizione di comunicazioni all'Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per cento;

d) i contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura;

e) abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;

f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;

g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere mutata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa;

h) i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;

i) estensione del regime di contabilità semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese;

l) abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate;

m) attenuazione del principio del "solve et repete". In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno;

n) per favorire la tutela dei propri diritti da parte dei contribuenti, semplificazioni in tema di riscossione di contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi;

o) abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata;

p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante di atto notorio;

q) innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese;

r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP;

s) è del 10 per cento l'aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);

t) nuova opportunità di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva.

2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono in particolare introdotte le seguenti disposizioni:

a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE recante "Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese", nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Conseguentemente:

1) a livello statale, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto è altresì assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza. Inoltre, secondo una prassi già consolidata, gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza eseguono gli accessi in borghese;



2) a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi è affidato, ove istituito, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

3) gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;

4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)-3) costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare;

5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2008, n. 81, nonché a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresì ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza;

b) le disposizioni di cui alla lettera *a)* costituiscono attuazione dei principi di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *e)*, *m)*, *p)*, *r)* della Costituzione nonché dei principi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e della normativa comunitaria in materia di microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;

c) dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, è aggiunto il seguente: "Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; anche in tali casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.";

d) le disposizioni di cui all'articolo 12 del legge del 27 luglio 2000 n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria;

e) all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo:

1.1) le parole "agli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 12";

1.2) la parola "annualmente" è soppressa;

2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.";

f) l'omissione della comunicazione relativa alle variazioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

g) i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze nonché i provvedimenti, comunque denominati, degli organi di vertice delle relative articolazioni, delle agenzie fiscali, degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, sono adottati escludendo la duplicazione delle informazioni già disponibili ai rispettivi sistemi informativi, salvo le informazioni strettamente indispensabili per il corretto adempimento e per il pagamento delle somme, dei tributi e contributi dovuti;

h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che le stesse detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui al presente comma costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile;

i) nell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente: "8-*ter*. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione,



secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.";

l) gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

m) all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole "lire 600 milioni" e "lire un miliardo" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "400.000 euro" e "700.000 euro";

n) al fine di semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, contenenti l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, nonché di razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei predetti atti, all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, la parola "notificati" è sostituita dalla seguente: "emessi";

2) al comma 1, lettera *a)*:

2.1) dopo le parole "delle imposte sui redditi", ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: ", dell'imposta sulle attività produttive";

2.2) nel secondo periodo, dopo la parola "sanzioni" è eliminata la seguente: ", anche";

2.3) nel terzo periodo, dopo le parole "entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;" sono aggiunte le seguenti: "la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati";

3) al comma 1, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente: "b-*bis*). In caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'esecuzione forzata di cui alla lettera *b)* è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa. La sospensione di cui al periodo precedente non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.";

4) al comma 1, lettera *e)*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera *a)*, come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera *b)*, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.";

o) All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.";

p) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 - recante il regolamento per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione – dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento".;

q) la lettera *a)*, del comma 1, dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, è sostituita dalla seguente:

" *a)* indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.";

r) l'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato;

s) all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel comma 3, in fine è aggiunto il seguente paragrafo: "I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera *b)*, sono deducibili nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale



disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a euro 1000.";

t) al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, assicurando in tal modo l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni:

1) l'articolo 32-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato;

2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto disposto dal successivo numero 3);

3) resta ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento che risultano dovuti:

3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

3.2) per gli anni d'imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009;

u) all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a duemila euro,» sono soppresse;

1.2) al secondo periodo:

1.2.1) le parole «Se le somme dovute sono superiori» sono sostituite dalle seguenti: «Se l'importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore»;

1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena,» sono inserite le seguenti: «dedotto l'importo della prima rata,»;

1.3) al terzo periodo, dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena» sono inserite le seguenti: «, dedotto l'importo della prima rata»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 6:

3.1) al primo periodo, le parole «, superiori a cinquecento euro,» sono soppresse;

3.2) il secondo periodo è soppresso;

v) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-*bis*. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.";

z) all'articolo 2, comma 4, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole "lire dieci milioni" sono sostituite con le seguenti "euro 10.000";

aa) all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole "lire trecentomila" sono sostituite dalla seguenti: "euro 300,00;

2) al comma 6 le parole "lire trecentomila" sono sostituite dalla seguenti: "euro 300,00" e le parole "al comma 5" sono sostituitedalle seguenti: "all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";

3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma "6-*bis*. Per le fatture emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6.";

bb) all'articolo 32-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre". Le disposizioni introdotte dal presente numero si applicano a partire dal 1° luglio 2011;

2) al comma 3 le parole: "Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Ai versamenti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire"; sono altresì soppresse le parole: "previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni,";

cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione



di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n. 127-*bis*) della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633;

dd) al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011";

2) al secondo periodo., le paro1e "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";

3) al terzo periodo, le parole "'31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";

ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazione non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero, dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.

ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera *ee)* possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata;

gg) le disposizioni di cui alla lettera *ff)* si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa può essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorre dalla medesima data.

Art. 8.

Impresa e Credito

1. Per agevolare il reinserimento nel lavoro delle donne prive di un regolare impiego, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 54, comma 1, lettera *e)*, dopo le parole"qualsiasi età" sono aggiunte le seguenti:"prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi";

b) all'articolo 59, comma 3, le parole" n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee il 13 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti:"n. 800/2008 della Commissione , del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee il 9 agosto 2008".

2. Per ampliare il campo di applicazione dei soggetti beneficiari del regime di attrazione europea, al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole "che intraprendono in Italia nuove attività economiche" sono inserite le parole ", comprese quelle di direzione e coordinamento,".

3. Per accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria che si protraggono da molti anni si dispone quanto segue:

a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commissari liquidatori nominati a norma dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, per le quali non risultino avviate le operazioni di chiusura, provvedono a pubblicare un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori, a norma dell'articolo 214 del regio decreto16 marzo 1942, n. 267, e secondo gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando preferenza alle proposte riguardanti tutte le società del gruppo poste in amministrazione straordinaria;

b) in caso di mancata individuazione dell'assuntore, entro sei mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui al comma che precede, il commissario liquidatore avvia la procedura di cui agli articoli 69 e seguenti del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

c) al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modifiche :

1) dopo l'articolo 50 è aggiunto il seguente:

"Art. 50-*bis*. *(Cessione di azienda o ramo d'azienda nell'anno anteriore la dichiarazione di insolvenza). 1.* Nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisca l'attività prevalente dell'impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora per l'impresa cedente e l'impresa cessionaria sia intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con conseguente apertura della procedura di amministrazione



straordinaria per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data dell'insolvenza.

"2) all'articolo 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

1-*bis*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 50 bis, il Ministro dello sviluppo economico adotta le direttive idonee ad assicurare che i programmi delle procedure siano coordinati e finalizzati alla salvaguardia dell'unità operativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria.";

3) Gli articoli 50-*bis* e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come modificato dalle precedenti lettere si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

4) l'articolo 47, è sostituito dal seguente:

"1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I criteri di determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono tener conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura con riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico prescelto a norma dell'articolo 27, comma 2, e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura. Per la liquidazione del compenso ai commissari straordinari, trova applicazione l'articolo 39, commi 2, 3 e 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267"

5) il primo comma dell'articolo 56, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

" *e)* i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza." .

4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, sono apportate le modificazioni che seguono:

a) possono essere emessi specifici Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (di seguito "Titoli") da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico bancario e relative disposizioni di attuazione delle Autorità creditizie.

b) i Titoli sono strumenti finanziari aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi; sono titoli nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale; possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa; sono assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I; non sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia di cui all'articolo 12, comma 7, del Testo unico bancario, né altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza.

c) le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 si applicano agli strumenti finanziari di cui ai precedenti commi. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica nella misura del 5 per cento. Per i rapporti di gestione individuale di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli interessi e gli altri proventi dei titoli di cui alla lettera *a)* non concorrono alla determinazione del risultato della gestione secondo le disposizioni di cui alla lettera *d)* .

d) i Titoli possono essere emessi per un importo nominale complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui. Il predetto importo è eventualmente modificato entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare.

e) per ciascun gruppo bancario il limite massimo di emissione è pari al 20 per cento dell'importo nominale complessivo annuo di cui al precedente comma. Per singole banche non facenti parte di un gruppo bancario, il limite massimo è del 5 per cento. In ogni caso, l'emissione di Titoli di cui ai precedenti commi non può superare il 30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario o individuale della banca non facente parte di un gruppo bancario.

f) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite eventuali ulteriori modalità attuative e di monitoraggio dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale.

g) sono abrogati i commi da 178 a 181 dell'articolo 2, della legge n. 191 del 2009.

5. Per favorire l'operatività nonché per garantire la disciplina del Fondo di garanzia sono apportate le modifiche che seguono:

a) all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole "del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266" sono soppresse;

2) le parole "vengono soppressi" sono sostituite dalle parole "viene soppresso";

3) dopo "il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni" sono aggiunte le parole "di finanziamento".

b) ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre



1996, n. 662, nonché per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia in modo da meglio perseguire le finalizzazioni sopra citate. A tali fini, il Fondo può anche sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi. Le predette modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, sono aggiunti i seguenti:

"361-*bis*. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361, fino al cinquanta per cento delle risorse di cui al comma 354 che risultino inutilizzate al 30 giugno 2011 e, a decorrere dall'anno 2012, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate al finanziamento agevolato delle imprese attraverso l'intermediazione di enti creditizi con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) l'intensità dell'agevolazione per le imprese beneficiarie non può superare la quota di aiuto di Stato definita «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;

2) la durata dei finanziamenti agevolati non può essere superiore a quindici anni, ad eccezione delle iniziative infrastrutturali, per le quali non può essere superiore a trenta anni;

3) il rimborso delle spese di gestione di cui al comma 360 è posto, per il cinquanta per cento, a carico delle imprese finanziate."

"361-*ter*. Ai fini del precedente comma sono da intendersi come inutilizzate le risorse per le quali non siano ancora state pubblicate le modalità attuative del procedimento automatico, valutativo o negoziale, ovvero, per i procedimenti già in corso, quelle destinate ad iniziative per le quali non risulti avviata la relativa valutazione, nonchè quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili. Sono da intendersi, altresì, come inutilizzate le risorse provenienti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e da revoche formalmente comminate, che abbiano avuto luogo nell'anno precedente, non riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell'anno precedente, per le quali siano verificate le condizioni di cui al periodo precedente."

"361-*quater*. Dall'attuazione dei commi 361- bis e 361 - ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere definiti ulteriori criteri e modalità di attuazione degli stessi.";

d) all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: "aumentato della metà." sono sostituite dalle seguenti: "aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.".

e) all'articolo 23-*bis*, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole "società quotate in mercati regolamentati e" sono aggiunte le seguenti: "alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché";

f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Se il cliente non è un consumatore, né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera *t)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, le parti possono convenire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni del presente articolo.".

g) ai fini dell'applicazione del comma 2-*bis* dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dalla presente legge, ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente decreto stipulati con soggetti che non siano consumatori o micro-imprese, i soggetti di cui all'articolo 115 del medesimo decreto, entro il 30 giugno 2011 comunicano, con le modalità indicate al comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche apportate ai contratti medesimi. La modifica si intende approvata qualora il cliente non receda dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Al cliente che ha esercitato il diritto di recesso non possono essere applicati oneri superiori a quelli che egli avrebbe sostenuto in assenza di modifica.

6. La materia della "rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario" è regolata come segue :

a) fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che – prima dell'entrata in vigore della presente legge – ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 150 mila euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo;



b) la rinegoziazione assicura l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito reuters, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo;

c) il mutuatario e il finanziatore possono concordare che la rinegoziazione di cui alle precedenti lettere comporti anche l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purché la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni;

d) le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi del presente articolo continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il piano di ammortamento in essere al momento della rinegoziazione. In tal caso la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite;

e) qualora la banca, al fine di realizzare la rinegoziazione di cui alle lettere precedenti, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne dà notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

7. Per allineare allo standard europeo l'esercizio del credito sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, è sostituito dal seguente:

"1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio 2012 le parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in euro che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, i termini massimi di cui ai periodi precedenti possono essere prorogati di una ulteriore giornata operativa.";

b) al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 31 è aggiunto il seguente comma 3: "L'assegno bancario può essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall'articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.";

2) l'articolo 45, comma 1, n. 3), è sostituito dal seguente: " con dichiarazione della Banca d'Italia, quale gestore delle stanze di compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, attestante che l'assegno bancario, presentato in forma elettronica, non è stato pagato.";

3) all'articolo 61, è aggiunto il seguente comma 3: "Il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica.";

4) all'articolo 86, comma 1, è aggiunta la seguente ultima frase: "All'assegno circolare si applica altresì la disposizione dell'assegno bancario di cui all'articolo 31, comma 3.";

c) le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi delle successive lettere *d)* ed *e)*;

d) con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*;



e) la Banca d'Italia, entro 12 mesi dall'emanazione del regolamento di cui alla lettera *d)*, disciplina con proprio regolamento le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere e del regolamento ministeriale;

f) le modifiche al Regio Decreto, 21 dicembre, 1933, n. 1736 entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia di cui alla lettera *e)*;

8. Per semplificare le operazioni di portabilità dei mutui, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 dell'articolo 40-*bis* è sostituito dal seguente:

"6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.";

b) al comma 2 dell'articolo 120-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 le parole "e quelle contenute nell'articolo 40-bis" sono soppresse.

c) l'articolo 120-*quater* è modificato nel modo seguente:

1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalità di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione.";

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta al finanziatore originario di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato poste in essere a seguito dell'adozione da parte di quest'ultimo della delibera di mutuo, il finanziatore originario è tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'uno per cento del debito residuo del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.";

3) al comma 9, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

a-*bis*) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera *t)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11;

d) l'articolo 161, comma 7-*quater* è modificato nel modo seguente:

1) le parole "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";

2) dopo il periodo: "A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione.", è aggiunto il seguente: "Con il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 120-*quater* sono stabilite le modalità con cui la quietanza, il contratto e l'atto di surrogazione sono presentati al conservatore al fine dell'annotazione.".

9. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti: "3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti:

a) Stato o ente pubblico;

b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio;

c) Forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;

d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;

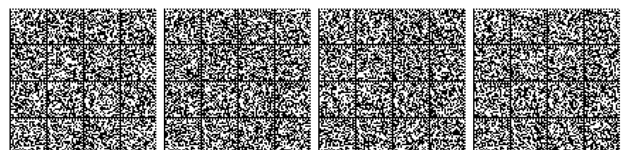
e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;

f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione e sempreché siano indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-*bis*, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente le finalità indicate nell'articolo 1, comma 1, lett. c-*bis*) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonché società residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche;

h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.

3-*bis*. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenu-



te direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante è tenuto ad attestare alla società di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, individuate con i criteri di cui al presente comma, nonché per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.";

c) il comma 4 è sostituito dai seguenti: "4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-*bis* concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-*bis* sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza degli risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410.

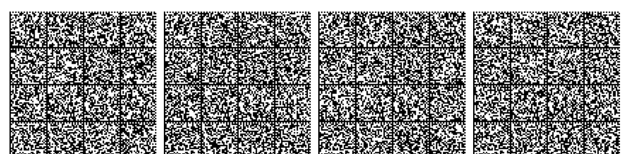
4-*bis*. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui al comma 3-*bis*, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta può essere versata a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta.";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Previa deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla percentuale indicata nel comma 3-*bis*, la società di gestione del risparmio può altresì deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei commi 3-*bis* e 4-*bis*. L'imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.";

e) il primo periodo del comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui al comma 5.";

f) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-*bis*, 4, 4-*bis* e 5.".

10. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, come modificato dal comma 1 dell'artico-



lo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131, è sostituito dal seguente:

"La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.".

11. Al fine di agevolare l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ed in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformità all'articolo 46 del Regolamento (CE) 1782/2003 e agli articoli 25 e 27 del Regolamento (CE) n.795/2004, è consentita la cessione dei relativi crediti agli Istituti finanziari a condizione che l'operazione finanziaria sia contabilizzata come sconto di credito tra soggetti privati, in deroga al comma 2 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1974, n.727, pubblicato su *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 31 gennaio 1975.

12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di cessione dei crediti derivanti dai finanziamenti della Politica Agricola Comune, assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Art. 9.

Scuola e merito

1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva l'individuazione e l'attuazione di iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o integrabili con analoghe iniziative di natura prevalentemente industriale, nonché per concorrere sul piano della ricerca alla attrazione di investimenti e alla realizzazione di progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche di rilevanti dimensioni a beneficio della comunità scientifica, accademica e per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, nonché con distretti, denominati "Contratti di programma per la Ricerca Strategica", per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, individuando regole e procedure uniformi ed eventualmente innovative per la più efficace e speditiva attuazione e gestione congiunta degli interventi, nonché per il monitoraggio e la verifica dei risultati. La disposizione contenuta nel presente comma è consentita anche agli accordi di programma già previsti dall'articolo 13 della citata legge 27 luglio 1999, n. 297.

2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dello strumento di cui al comma 1, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata.

3. E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione per il Merito (di seguito "Fondazione") per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonchè con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e all'estero. Può altresì svolgere funzioni connesse con l'attuazione di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, ai sensi della vigente normativa comunitaria.

4. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali viene inoltre attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima.

5. Lo statuto della Fondazione, è approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della gioventù. Lo statuto disciplina, inoltre:

a) la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

b) l'istituzione e il funzionamento di un comitato consultivo, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

6. Alla Fondazione è affidata la gestione del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di un'apposita convenzione stipulata con i ministeri vigilanti con oneri a carico del Fondo. Con atti del proprio organo deliberante, la Fondazione disciplina, tra le altre materie:

a) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa;

b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

c) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

d) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;

e) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo.

Gli atti di cui al presente comma sono trasmessi entro cinque giorni al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che siano stati formulati rilievi.

7. In attuazione dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Fondazione recepisce e si conforma con atti del proprio organo deliberante alle direttive emanate mediante decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-*undevicies* della legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

9. Fermo quanto indicato al successivo comma 14, il patrimonio della Fondazione può inoltre essere costituito da apporti dei Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati. La Fondazione potrà, altresì, avere accesso alle risorse del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività Fesr 2007/2013" e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Fondazione è autorizzata a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A dette attività non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a)* e comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

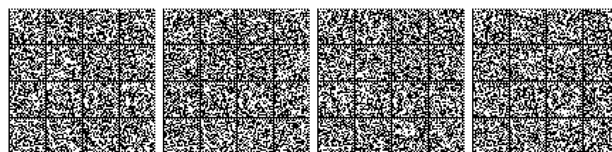
11. Al fine di costituire il patrimonio della Fondazione nonché per la realizzazione dello scopo della fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione.

12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non ottemperi ai versamenti previsti, la Fondazione procede al recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

14. La restituzione della quota di cui al comma 1, lettera *b)*, dell' articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 avviene anche attraverso le modalità di cui al titolo II ed al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche. La disposizione di cui all'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche non si applica alle operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

15. Per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 9 milioni di euro,a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2010, n. 240, e di 1 milione di



euro, per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

16. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono soppresse le lettere *c)*, *d)*, *i)*, *l)* ed m)

b) i commi 5 e 9 sono soppressi.

17. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133; il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010 – 2011di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010 – 2011, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-*bis*, del presente decreto.".

19. Il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 è fissato al 31 agosto di ciascun anno.

20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è così modificato "a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dall'articolo 1, comma 605, lett. *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia".

21. L'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente "i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.".

Art. 10.

Servizi ai cittadini

1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identificazione, all'articolo 7-*vicies* ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. L'emissione della carta d'identità elettronica, che è documento obbligatorio di identificazione, è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È riservata, altresì, al Ministero dell'interno la fase dell'inizializzazione del documento identificativo, attraverso il CNSD".

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute per gli aspetti relativi alla tessera sanitaria, unificata alla carta d'identità elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2 bis, dell' articolo 7-*vicies* ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more della definizione delle modalità di convergenza della tessera sanitaria nella carta d'identità elettronica, il Ministero dell'economia e



delle finanze continua ad assicurare la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è disposta anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, nonché il rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria e per la carta di identità elettronica, ivi incluse le risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e, limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute.

4. In funzione della realizzazione del progetto di cui al comma 2-*bis*, dell'articolo 7-*vicies* ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 ed ai commi 2 e 3 del presente articolo, con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il consiglio di amministrazione delle predette società è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto, ove necessario, dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

5. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il sindaco è tenuto à rilasciare alle persone aventi nel comune la residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.";

b) al secondo comma:

1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni.";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esentate dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni";

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.".

6. All'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto infine il seguente periodo: "In caso di ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.".

7. All'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta.".

8. Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, attraverso una o più procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra e al 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo, quelli derivanti dall'avvio delle procedure concorsuali a capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra.



10. Nel triennio 2011-2013, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica; la durata del corso di formazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi sei e la durata del corso di formazione di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo.

11. Al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, di seguito denominata "Agenzia".

12. L'Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dal Governo.

13. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di trasparenza e di economicità.

14. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:

a) definisce i livelli minimi di qualità del servizio, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila sulle modalità della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, comminando, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;

b) predispone una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) definisce, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua;

d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;

e) approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti;

f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato;

g) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei quali può intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera *a)*;

i) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;

l) predispone annualmente una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.



15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 11, sono trasferite le funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

16. L'Agenzia è organo collegiale costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. I componenti dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Due membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Con il medesimo provvedimento è nominato anche un membro supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.

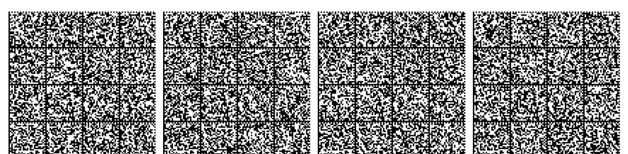
17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte all'Agenzia, dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

18. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I medesimi compensi sono ridotti di almeno la metà qualora il Presidente e ciascun componente dell'Agenzia, dipendenti da pubbliche amministrazioni, optino per il mantenimento del proprio trattamento economico.

19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti dell'Agenzia ed il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.

20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nei settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

21. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 16.



22. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il contingente di personale, nel limite di 40 unità, in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma precedente, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ed è disposto il comando, nel limite massimo di venti unità, del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare già operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sullerisorse idriche alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma 18 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:

a) mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui relativo costo non può essere recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2 % del valore complessivo del mercato di competenza. Il contributo è determinato dalla Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.

b) in sede di prima applicazione, anche mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 23, la cui dotazione non può superare 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011 e può essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera *a)* e dei costi complessivi dell'Agenzia.

25. In sede di prima applicazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 22, è stabilito l'ammontare delle risorse di cui alla lettera *b)* del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del medesimo Ministero ed è stabilita la misura del contributo di cui alla lettera *a)* del comma 24, e le relative modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia.

26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il predetto articolo 161 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge. Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma 11 si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni già attribuite dalla legge alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 continuano ad essere esercitate da quest'ultima. Entro lo stesso termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti.

27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

28. L'articolo 23-*bis*, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla entrata in vigore di quest'ultimo, è da considerarsi cessato il regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 1,4 milioni di euro per l'anno 2011, di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 0,4 milioni di euro per



l'anno 2013, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma e dagli articoli 1, comma 5, 7, comma 2, lettere *n)* e da *dd)* a *gg)*, 8, commi 2, 3 e 9, 9, comma 15, e 10, comma 24, lettera *b)*, pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2011, 203,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, che per l'anno 2012 aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 293,1 milioni di euro, si provvede rispettivamente:

a) quanto ad euro 100 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, a seguito della soppressione disposta dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto;

b) quanto ad euro 293,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dall'articolo 7, comma 2, lettere da *dd)* a *gg)*, e dall'articolo 8, commi 5 e 11.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 maggio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

11G0113

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2011, n. **71**.

Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, ed in particolare l'articolo 14, comma 18;

Vista la legge 2 maggio 1983, n. 185;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare l'articolo 126, comma 5-*bis*, così come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;

Vista la decisione 96/409/PESC adottata dai Rappresentanti dei Governi degli Stati Membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, in data 25 giugno 1996;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 75, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare l'articolo 33;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 6;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, comma 1319;

Visto il Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 settembre 2010;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per la semplificazione normativa;



EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1.

Ordinamento degli uffici consolari

1. Gli uffici consolari, in quanto uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, sono disciplinati dall'ordinamento del predetto Ministero, nonché dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Funzioni degli uffici consolari

1. L'ufficio consolare nell'ambito delle funzioni individuate dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, provvede al rilascio dei visti di ingresso.

Art. 3.

Esercizio delle funzioni consolari

1. Le funzioni dell'ufficio consolare sono esercitate dal capo dell'ufficio in conformità alle convenzioni ed agli usi internazionali. Gli uffici consolari sono di I e II categoria, secondo il disposto dell'articolo 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. S'intende per capo di ufficio consolare di I categoria il titolare dello stesso, il titolare dell'ambasciata nell'esercizio di funzioni consolari, il capo della cancelleria consolare, ove istituita, nonché, in assenza di costoro, i loro sostituti come individuati dalla normativa vigente.

3. S'intende per capo di ufficio consolare di II categoria il funzionario onorario ad esso preposto. In caso di assenza dalla sede, il capo di un ufficio consolare di II categoria, previa autorizzazione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipende, può affidare a persona di sua fiducia la custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani.

4. Il funzionario consolare onorario esercita le funzioni di cui al presente decreto legislativo nei limiti stabiliti dal Ministro degli affari esteri con decreto del quale è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Se un funzionario consolare non può procedere, per causa di incompatibilità, ad atto rientrante nelle sue attribuzioni, l'atto è compiuto da altro funzionario dello stesso o di altro ufficio consolare.

6. Il personale degli uffici consolari, nell'esercizio delle funzioni, non può accettare procure relative a procedure amministrative o giudiziarie, concernenti l'amministrazione o la liquidazione di successioni o comunque attinenti ad interessi privati, se non con l'assenso o su istruzioni del Ministero degli affari esteri o, su nulla osta di questo, dell'amministrazione competente per materia. L'assenso o le istruzioni devono sussistere anche prima di fare uso dei poteri previsti, in materia, dalle leggi locali o dalle convenzioni internazionali.

Art. 4.

Delega di funzioni consolari

1. Il capo di ufficio consolare di I categoria può delegare le funzioni consolari, eccezion fatta per gli atti che implicano impegni di spesa, ad altro personale dell'ufficio.

2. Non possono tuttavia formare oggetto di delega a personale non appartenente alla carriera diplomatica, alla dirigenza amministrativa o alla terza area funzionale, le funzioni consolari inerenti alla giurisdizione o comunque connesse con questa, quelle disciplinari in materia di navigazione, quelle notarili salvo le autenticazioni e le procure generali e speciali, nonché quelle il cui esercizio è, a norma degli articoli seguenti, esplicitamente attribuito al capo dell'ufficio consolare.

Art. 5.

Atti di delega

1. Le deleghe di cui all'articolo 4 sono conferite con decreto, di cui copia è affissa nell'albo consolare.

2. La delega in materia di stato civile è redatta in duplice originale: uno è conservato negli archivi dell'ufficio consolare, un secondo presso il Ministero degli affari esteri. Una copia è trasmessa, con modalità informatica, al Ministero dell'interno.

TITOLO II

FUNZIONI CONSOLARI

Capo I

FUNZIONI RELATIVE ALLO STATO CIVILE

Art. 6.

Ufficiale di stato civile

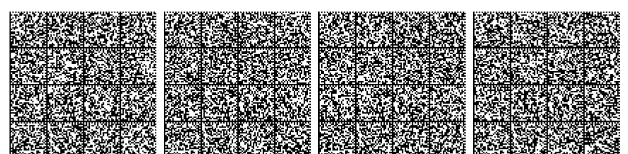
1. Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini le funzioni di ufficiale di stato civile, attenendosi alla legislazione nazionale.

Art. 7.

Domicilio e residenza

1. Il domicilio e la residenza nella circoscrizione consolare sono determinati secondo le norme degli articoli 43 e seguenti del codice civile.

2. I residenti nella circoscrizione di ufficio consolare privo di personale abilitato all'esercizio di determinate funzioni consolari sono considerati residenti nella circo-



scrizione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare cui le relative funzioni competono.

Art. 8.

Schedario consolare

1. Presso ogni ufficio consolare è mantenuto uno schedario dei cittadini residenti nella circoscrizione che va tenuto aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali.

2. L'iscrizione di un connazionale nello schedario è subordinata al possesso della cittadinanza e comunque non ne costituisce una prova. Della suddetta iscrizione l'ufficio consolare rilascia certificazione ai soli cittadini residenti.

3. Nello schedario è presa nota, oltre che dei dati anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti che producono la perdita della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio dei medesimi, nonché di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale.

Art. 9.

Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE

1. Sulla base dei dati contenuti nello schedario previsto dall'articolo 8, l'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione o di residenza provvede a trasmettere al comune italiano competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). I dati sono relativi alle dichiarazioni fornite dai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all'estero, ovvero a quelle relative alla residenza all'estero, nonché a quelle concernenti il cambiamento di residenza o di abitazione all'estero.

Art. 10.

Cittadinanza italiana

1. Il capo dell'ufficio consolare accerta il possesso della cittadinanza italiana, con ogni mezzo utile, così come previsto dal comma 2, e rilascia il relativo certificato ai cittadini residenti.

2. Per accertare lo stato di cittadinanza, il capo dell'ufficio consolare esperisce le opportune indagini d'ufficio, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, salvo, per i secondi, la sua discrezionale valutazione sulla loro forza probatoria.

Art. 11.

Comunicazioni agli uffici in Italia

1. L'ufficio consolare dà comunicazione ai competenti uffici in Italia di tutti gli atti o fatti suscettibili di influire sullo stato di cittadinanza dei cittadini residenti nella circoscrizione, ai fini dei conseguenti provvedimenti.

Art. 12.

Matrimonio

1. Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino.

2. La celebrazione del matrimonio può essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non risiedono nella circoscrizione.

Art. 13.

Pubblicazioni matrimoniali

1. Le pubblicazioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per il cittadino che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio consolare sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione egli è residente o in Italia, qualora ivi residente.

2. Le pubblicazioni non sono dovute in caso di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorità straniere.

3. Le pubblicazioni di cui al comma I hanno luogo in via informatica ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

4. Fino al 31 dicembre 2010 le pubblicazioni, effettuate in forma cartacea nell'albo consolare, continuano ad avere effetto di pubblicità legale, al pari delle pubblicazioni disposte nei siti informatici.

5. La richiesta della pubblicazione di matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi è trasmessa direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad effettuare la pubblicazione.

6. Per quanto riguarda il non cittadino il capo dell'ufficio consolare si attiene a quanto stabilito dall'articolo 116, codice civile.

Art. 14.

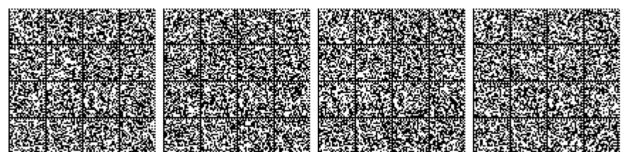
Dispensa dalle pubblicazioni e ammissione al matrimonio

1. Il capo dell'ufficio consolare, nei limiti previsti ed alle condizioni stabilite agli articoli 100, secondo comma, del codice civile e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, può ridurre, per gravi motivi, il termine delle pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso gli uffici consolari ed in Italia. L'atto di notorietà di cui all'articolo 100, secondo comma, del codice civile, è effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare.

2. Il capo dell'ufficio consolare può, altresì, ammettere al matrimonio, per gravi motivi, chi ha compiuto i sedici anni, secondo quanto previsto dall'articolo 84, secondo comma, del codice civile.

3. Rilevata la mancanza dei presupporti per l'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 2, il capo dell'ufficio consolare trasmette:

a) le domande per la riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel cui circon-



dario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza degli sposi;

b) le domande di ammissione al matrimonio ai sensi dell'articolo 84, secondo comma, del codice civile, al tribunale per i minorenni nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del minore.

4. In caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del codice civile.

Art. 15.

Modalità di celebrazione del matrimonio

1. Il matrimonio è celebrato pubblicamente nella sede consolare. Può essere eccezionalmente celebrato fuori della sede consolare per impedimento degli sposi o per gravi motivi di sicurezza.

2. Il funzionario celebrante adempie alle formalità prescritte dall'articolo 107 del codice civile, e, se del caso, prima di ricevere le dichiarazioni, porta a conoscenza degli sposi, alla presenza dei testimoni la possibile inefficacia del loro matrimonio nell'ordinamento locale.

3. Se il matrimonio è celebrato fuori della sede consolare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 del codice civile.

Art. 16.

Matrimonio per procura

1. Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno degli sposi risiede fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio consolare.

2. Il matrimonio di cui al comma 1 non può essere celebrato quando lo sposo assente risiede in Italia.

3. La valutazione dei gravi motivi di cui al secondo comma dell'articolo 111 del codice civile è effettuata dal tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'altro sposo ovvero dal tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.

4. Se non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 3, si applica quanto previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5. Il funzionario consolare può rifiutare la celebrazione del matrimonio quando vi si oppongono le leggi locali o lo sposo presente non risiede nella circoscrizione.

6. Quando ne ricorrono i presupposti, si applica il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 15. Per lo sposo assente l'avvertimento ivi previsto è effettuato, su richiesta del funzionario celebrante, per il tramite dell'ufficio consolare territorialmente competente.

Art. 17.

Tribunale competente

1. Dei ricorsi avverso il rifiuto di celebrazione di matrimoni, espresso a termini dell'articolo 112 del codice civile, e di quelli avverso il rifiuto della pubblicazione, espresso a termini dell'articolo 98 del codice civile, nonché sulle opposizioni al matrimonio, è competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'uno o dell'altro degli sposi, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'uno o dell'altro.

Art. 18.

Trasmissione di atti di matrimonio

1. L'ufficio consolare trasmette ai Comuni ed agli altri eventuali competenti uffici in Italia gli atti relativi a matrimoni celebrati dinanzi alle autorità locali e ad esso pervenuti.

2. Sono trasmessi anche gli atti relativi a matrimoni celebrati in forma religiosa quando la legge locale li riconosce agli effetti civili.

Art. 19.

Rettificazione degli atti di stato civile

1. Le domande di rettificazione degli atti di stato civile ricevuti dall'ufficio consolare sono rivolte al tribunale nel cui circondario trovasi trascritto o avrebbe dovuto essere trascritto l'atto da rettificarsi.

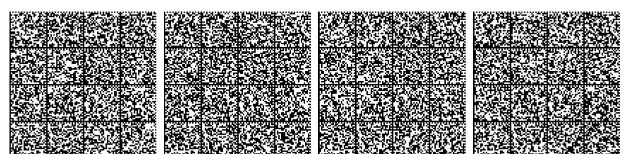
Art. 20.

Cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi

1.Il cittadino che risiede all'estero può presentare all'ufficio consolare la domanda per il cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi di cui al Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per il successivo inoltro al prefetto della provincia in cui si trova il Comune in cui costui ha avuto la sua ultima residenza ovvero al prefetto della provincia in cui si trova il Comune di iscrizione AIRE del richiedente.

2. Nel caso di domanda presentata ai sensi del comma 1, le affissioni previste dagli articoli 86 e 90 sono effettuate in via informatica ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

3. Fino al 31 dicembre 2010 le suddette affissioni, effettuate in forma cartacea nell'albo consolare, continuano ad avere effetto di pubblicità legale, al pari di quelle disposte nei siti informatici.



Capo II

FUNZIONI RELATIVE AI PASSAPORTI E DOCUMENTI DI VIAGGIO

Art. 21.

Passaporti

1. Il capo dell'ufficio consolare rilascia, rinnova, ritira il passaporto e ne estende la validità.

2. Se emergono dubbi sulla cittadinanza o sull'identità del titolare di un passaporto, o di chi ne ha chiesto il rilascio, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa vigente, il capo dell'ufficio consolare, mediante apposito decreto, può circoscrivere a determinati Stati la validità territoriale del passaporto e limitarne la validità temporale per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, in attesa dei necessari accertamenti.

3. Venute meno le motivazioni che ne hanno determinato l'adozione, i decreti di cui al comma 2 sono revocati.

Art. 22.

Carte d'identità

1. Il capo dell'ufficio consolare rilascia le carte d'identità ai cittadini residenti nella circoscrizione consolare e iscritti all'AIRE. Ne estende, altresì, la validità agli aventi diritto, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale.

Art. 23.

Documenti di viaggio provvisori

1. Il capo dell'ufficio consolare, compiuti gli opportuni accertamenti, rilascia ai cittadini italiani un documento di viaggio provvisorio conforme alla normativa europea valido per un solo viaggio di rientro in Italia o verso lo Stato di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione.

2. Il capo dell'ufficio consolare, compiuti gli opportuni accertamenti e previa autorizzazione delle competenti autorità del Paese di cui il richiedente è cittadino, rilascia un documento di viaggio provvisorio conforme alla normativa europea, valido per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino o verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione, ai cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea, in assenza di una loro rappresentanza consolare o diplomatica.

3. Il documento di viaggio provvisorio è rilasciato:

a) in caso di furto, smarrimento, distruzione o temporanea indisponibilità del passaporto o di altro documento di viaggio, previa denuncia all'ufficio consolare;

b) in tutti i casi in cui il capo dell'ufficio consolare lo ritiene necessario o opportuno.

4. Quando lo ritiene opportuno, il capo dell'ufficio consolare dà notizia all'autorità di frontiera italiana o degli altri Paesi dell'Unione europea del documento di viaggio da lui rilasciato.

Capo III

FUNZIONI DI PROTEZIONE ED ASSISTENZA, SUSSIDI E RIMPATRI

Art. 24.

Sussidi, erogazioni in danaro e rimpatrio di cittadini

1. L'ufficio consolare può concedere sussidi ai cittadini che versano in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilità fissate annualmente dal Ministero degli affari esteri.

2. Limitate erogazioni in danaro possono, altresì, essere eccezionalmente concesse, in caso di comprovata urgenza, a cittadini che versano in stato di occasionale grave necessità non altrimenti fronteggiabile. In tal caso l'interessato è tenuto a firmare una promessa di restituzione, cui è attribuita efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile. L'autorità consolare trasmette al Ministero degli affari esteri copia dell'obbligazione degli interessati spedita in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice di procedura civile.

3. Il capo dell'ufficio consolare, nei casi e con l'osservanza delle condizioni e modalità di cui al comma 2, può fornire i mezzi per il rimpatrio, scegliendo la forma di rimpatrio più appropriata e meno onerosa per l'erario e facendo ricorso, ove del caso, ai poteri di cui all'articolo 197 del codice della navigazione.

4. Il Ministero competente in materia, in conformità all'articolo 363, terzo comma, del codice della navigazione, emette ingiunzione a carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per il rimpatrio in favore della gente di mare.

Art. 25.

Rimpatrio su navi ed aeromobili militari nazionali

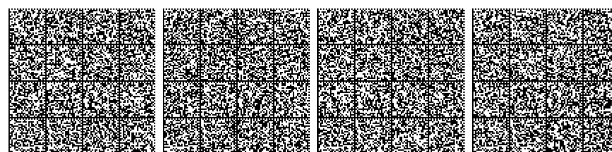
1. In casi eccezionali, il capo dell'ufficio consolare può chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali.

2. Il comandante, se ritiene di non poter aderire alla richiesta, è tenuto ad indicare per iscritto all'ufficio consolare i motivi del rifiuto.

Art. 26.

Rimpatri, evacuazioni e trasferimenti in circostanze eccezionali

1. Quando circostanze eccezionali impongono di provvedere al rimpatrio urgente di cittadini, o comunque al loro trasferimento altrove, e se il disposto dell'articolo 197 del codice della navigazione non risulta adeguato alle necessità, il capo dell'ufficio consolare può disporre, su istruzioni o di sua iniziativa, la requisizione per impiego temporaneo di navi mercantili o di aeromobili civili nazionali.



2. Nei casi eccezionali in cui è necessario provvedere all'evacuazione dei cittadini, l'ufficio consolare sovrintende all'organizzazione delle operazioni in base ai piani di emergenza all'uopo predisposti. Esso assume tutte le iniziative necessarie anche sulla base delle istruzioni del Ministero degli affari esteri, che si avvale eventualmente del concorso di altre Amministrazioni. L'evacuazione è coordinata, laddove possibile, con le iniziative adottate dalle autorità diplomatiche o consolari degli Stati Membri dell'Unione europea e dei Paesi alleati.

3. L'ufficio consolare comunica col mezzo più celere i provvedimenti adottati al Ministero degli affari esteri ed agli altri Ministeri eventualmente competenti. Alle requisizioni effettuate ai sensi del comma 1 si applicano, per quanto concerne le indennità, i criteri di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

Art. 27.

Assistenza a persone prive di cittadinanza italiana

1. L'ufficio consolare presta assistenza ai cittadini dell'Unione europea ed ai non cittadini, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Capo IV

FUNZIONI NOTARILI E DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Art. 28.

Funzioni notarili

1. Il capo dell'ufficio consolare esercita, secondo le modalità e con i limiti di seguito stabiliti, le funzioni di notaio nei confronti dei cittadini, attenendosi alla legislazione nazionale.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere specificati gli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono chiamati a stipulare, tenendo conto della possibilità di accedere ad adeguati servizi notarili in loco.

3. Non è necessario il requisito della residenza in Italia, richiesto dalle vigenti disposizioni per i testimoni non cittadini.

Art. 29.

Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno

1. Il capo dell'ufficio consolare trasmette al pubblico ministero presso il tribunale competente, ai sensi del comma 2, ogni utile dato istruttorio al fine di promuovere procedimenti relativi all'interdizione, all'inabilitazione e all'amministrazione di sostegno nei confronti di cittadini residenti nella circoscrizione.

2. Competente a pronunciarsi sull'interdizione, sull'inabilitazione e sull'amministrazione di sostegno di cittadini residenti all'estero è il tribunale di ultima residenza in Italia. Se il soggetto interessato non ha mai avuto residenza in Italia, è competente il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE.

3. Il tribunale provvede, ai sensi dell'articolo 419 del codice civile, all'esame del soggetto interessato avvalendosi, se del caso, di rogatoria consolare. Nell'espletamento della rogatoria, il capo dell'ufficio consolare è assistito da un consulente tecnico nominato dall'ambasciata o, in mancanza, approvato dal Ministero degli affari esteri.

4. Quando non è possibile provvedere all'esame di cui al comma 3, il capo dell'ufficio consolare trasmette all'autorità rogante ogni elemento di prova in suo possesso.

Art. 30.

Riconoscimento e legittimazione dei figli naturali

1. Il capo dell'ufficio consolare riceve la dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale di cui all'articolo 254 del codice civile. Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 262 del codice civile, il capo dell'ufficio consolare riceve, altresì, la domanda di assunzione del cognome paterno e la trasmette al tribunale dei minorenni competente.

2. L'ufficio consolare riceve la domanda di legittimazione dei figli naturali di cui agli articoli 280 e 288 del codice civile e la trasmette al tribunale competente. Se la competenza non può essere determinata ai sensi dell'articolo 288, primo comma, del codice civile, è competente il tribunale nel cui circondario si trova il Comune in cui l'interessato ha avuto la sua ultima residenza in Italia ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'interessato.

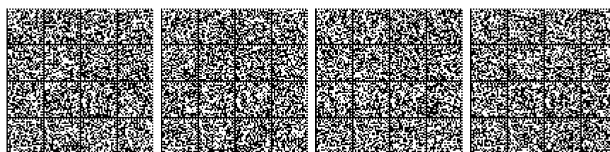
Art. 31.

Adozione internazionale di minori

1. Competente a decidere sulla dichiarazione di disponibilità all'adozione di un minore straniero residente all'estero, quando gli adottanti non hanno residenza in Italia, è il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza. Se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, è competente il Tribunale per i minorenni di Roma.

2. L'ufficio consolare territorialmente competente in base alla residenza degli adottanti può essere delegato dal Tribunale per i minorenni titolare della procedura allo svolgimento delle attività di cui all'art. 29-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184. Nello svolgimento di tali attività, il capo dell'ufficio consolare può avvalersi del supporto di strutture locali adeguatamente qualificate.

3. L'ufficio consolare, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 38, comma 1, della citata legge n. 184 del 1983, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, in ordine all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore.



Art. 32.

Adozione di persone di maggiore età

1. Competente in materia di adozione di persone di maggiore età, quando l'adottante non ha residenza in Italia, è il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'adottante ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il comune di ultima residenza in Italia dell' interessato.

2. Il capo dell'ufficio consolare può essere delegato a ricevere il consenso dell'adottante, dell'adottato o del legale rappresentante di questo. Può anche essere delegato a compiere le indagini e ad assumere le informazioni di cui all'articolo 312 del codice civile.

Art. 33.

Tutela, curatela, amministrazione di sostegno

1. Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati, inabilitati e sottoposti ad amministrazione di sostegno, residenti nella circoscrizione, le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata, che le leggi dello stato attribuiscono al giudice tutelare.

2. Il tutore, il protutore, il curatore, il curatore speciale e l'amministratore di sostegno, nominati in virtù dei poteri di cui al comma 1, provvedono anche alla protezione degli interessi che la persona sottoposta alla tutela o alla curatela ha in Italia, previa autorizzazione del giudice tutelare competente per territorio. Essi cessano dall'ufficio dal giorno in cui è loro notificata la nomina, rispettivamente, di un nuovo tutore, protutore, curatore o curatore speciale, amministratore di sostegno, tanto se la sostituzione è decisa dal capo dell'ufficio consolare quanto se, in caso di rientro del minore o incapace in Italia, essa è decisa dalla competente autorità nazionale. A tale fine, è considerata competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del minore o dell' incapace.

3. I cittadini residenti nella circoscrizione hanno l'obbligo di accettare le nomine di cui al comma 2.

Art. 34.

Altri provvedimenti di volontaria giurisdizione

1. Il capo dell'ufficio consolare, anche al di fuori delle ipotesi previste dal presente decreto, emana nei confronti dei cittadini residenti nella circoscrizione i provvedimenti di volontaria giurisdizione, in materia di diritto di famiglia e di successioni, che per le leggi dello Stato sono di competenza del giudice tutelare, del tribunale e del presidente di tribunale, ivi compreso quello per i minorenni.

Art. 35.

Tribunali competenti

1. Dei ricorsi avverso i provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati dal capo dell'ufficio consolare, nonché per l'omologazione degli stessi, è competente a decidere il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'interessato.

2. Se l'interessato non è iscritto all'AIRE ed è stato residente in Italia, è competente il tribunale del luogo di ultima residenza.

Capo V

FUNZIONI IN MATERIA DI CONTROVERSIE, DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Art. 36.

Amichevole composizione di controversie ed arbitrato

1. Il capo dell'ufficio consolare:

a) si adopera, se richiesto dalle parti, per comporre amichevolmente le controversie sorte fra cittadini o fra questi e non cittadini. Se il tentativo di conciliazione riesce e le parti ne fanno richiesta, egli redige il processo verbale dell'avvenuta conciliazione. Il processo verbale ha efficacia di scrittura privata riconosciuta in giudizio;

b) esplica le funzioni di arbitro unico nelle, controversie fra cittadini purché questi lo abbiano autorizzato a pronunciare secondo equità, ferme restando le eccezioni previste dall'articolo 806 del codice di procedura civile. Con il deposito negli archivi dell'ufficio, il lodo ha forza esecutiva. Il deposito ha luogo nel termine perentorio di dieci giorni dalla sottoscrizione e di esso deve essere data notizia alle parti ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del codice di procedura civile. Le impugnazioni di cui agli articoli 827 e seguenti, codice di procedura civile, si propongono innanzi alla Corte di Appello di Roma.

Art. 37.

Notificazioni, atti istruttori, dichiarazioni ed istanze

1. L'ufficio consolare:

a) provvede, direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea, alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad esso rimessi a norma delle vigenti disposizioni;

b) compie gli atti istruttori ad esso delegati dalle autorità nazionali competenti; riceve le dichiarazioni, anche giurate, da chiunque rese, da far valere in giudizi nazionali; le istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali; le istanze di procedimento o le querele e la loro remissione; gli atti di impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorità nazionali.

2. L'ufficio consolare trasmette direttamente gli atti espletati o ricevuti all'autorità nazionale competente.

Art. 38.

Funzioni di polizia giudiziaria

1. Il capo dell'ufficio consolare informa direttamente le competenti autorità giudiziarie nazionali di tutte le



ipotesi di reato giunte a sua conoscenza e suscettibili di interessare la giustizia italiana e provvede, d'iniziativa o su istruzioni, ai possibili accertamenti.

2. Egli cura, altresì, che sia assicurata dalle autorità locali la custodia delle persone delle quali sia richiesta l'estradizione e, ove sia del caso, di quelle ad essa consegnate dai comandanti di navi mercantili e di aeromobili civili italiani, per reati commessi a bordo.

Art. 39.

Esercizio di funzioni giurisdizionali

1. Le norme relative ai doveri ed alle prerogative dell'autorità giudiziaria si applicano ai funzionari consolari quando questi esercitano funzioni attribuite in Italia alla magistratura.

Art. 40.

Esecuzione di rogatorie consolari

1. Della data e del luogo fissati dall'ufficio consolare per l'esecuzione della rogatoria è data tempestiva comunicazione alle parti.

2. Le convocazioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione della rogatoria, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro idoneo sistema di comunicazione. Nella convocazione sono indicati gli estremi della causa, la natura e l'oggetto dell'atto istruttorio da compiersi. I termini di presentazione non possono essere inferiori a trenta giorni. Se l'interessato non si presenta nei termini fissati, l'ufficio consolare rinnova la convocazione. Ove anche questa rimanga senza effetto, l'ufficio consolare restituisce gli atti all'autorità rogante. In presenza di adeguate giustificazioni, il capo dell'ufficio consolare può disporre una terza ed ultima convocazione.

3. Copia delle comunicazioni e delle convocazioni è allegata agli atti.

Art. 41.

Luogo di compimento degli atti istruttori

1. Le deposizioni testimoniali e gli altri atti istruttori hanno luogo, se non è altrimenti richiesto dalla natura dell'atto da compiersi, nella sede dell'ufficio. Può essere scelta altra sede ove particolari circostanze lo suggeriscano.

Art. 42.

Consulenti e difensori

1. Quando la legislazione nazionale prevede la presenza ad atti istruttori di consulenti o difensori, l'appartenenza a tali categorie professionali può essere accertata anche in base alle leggi locali.

Capo VI

FUNZIONI RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE DI INTERESSI PRIVATI

Art. 43.

Deposito consolare

1. Il capo dell'ufficio consolare, in caso di riconosciuta necessità ed urgenza, può ricevere in deposito somme di danaro e ogni altro bene, su richiesta di cittadini o di altri nell'interesse di cittadini o dello Stato. Il deposito ha termine venute meno le cause che ne hanno giustificato l'accettazione.

2. Il capo dell'ufficio consolare stabilisce i limiti e le condizioni del deposito. Per quanto non previsto si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui agli articoli 1766 e seguenti e 1798 e seguenti del codice civile.

3. Il capo dell'ufficio consolare non è tenuto ad alcun obbligo di amministrazione dei beni depositati; egli adotta tuttavia i provvedimenti che si rendono necessari nell'interesse degli aventi diritto.

4. Il capo dell'ufficio consolare, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, può ordinare la vendita dei beni volontariamente depositati, quando vi è pericolo di deperimento o sussistono, comunque, ragioni di forza maggiore.

Art. 44.

Termine del deposito

1. Il capo dell'ufficio consolare, quando ritiene venute meno le cause che hanno determinato il deposito, ne dà comunicazione agli aventi diritto, intimando loro di provvedere entro congruo termine, al ritiro delle somme di danaro o degli altri beni depositati.

2. Se gli aventi diritto non provvedano al ritiro delle somme di danaro depositate, l'ufficio consolare, qualora non vi siano motivi ostativi e comunque su istruzione del Ministero degli affari esteri, anche per quanto concerne l'eventuale cambio in moneta italiana, trasmette tali somme alla Tesoreria dello Stato, sezione provinciale di Roma. Per quanto concerne i beni diversi dal danaro, il capo dell'ufficio consolare, tenuto conto delle situazioni giuridiche e di fatto locali e su istruzione del Ministero degli affari esteri, può eseguirne il deposito presso idoneo magazzino od istituto, ovvero può ordinarne la vendita. Le somme di danaro ricavate dalla vendita sono trasmesse alla Tesoreria dello Stato, sezione provinciale di Roma.

3. Se gli aventi diritto non sono reperibili, e non si può quindi provvedere alla comunicazione ed intimazione di cui al comma 1, le somme di danaro, nonché gli altri beni, restano depositati presso l'ufficio consolare per un massimo di altri tre anni, trascorsi i quali, e salvo diversa indicazione nel frattempo pervenuta dagli aventi diritto, il capo dell'ufficio consolare provvede ai sensi del comma 2.



4. Per quanto non previsto dal codice civile, con provvedimento del Ministero degli affari esteri sono disciplinati il luogo di restituzione dei beni depositati presso l'ufficio consolare, nonché le modalità di conservazione e di verbalizzazione dei depositi consolari.

Art. 45.

Vendita di beni

1. Quando, in materia di volontaria giurisdizione, di amministrazione di interessi privati, di navigazione, di successioni, ed in ogni altro caso in cui tale potere è a lui conferito, il capo dell'ufficio consolare autorizza la vendita di beni e vi procede, la vendita stessa è effettuata, con le opportune cautele, su istruzioni del Ministero degli affari esteri, tenuto anche conto della legislazione locale.

Art. 46.

Successioni

1. L'ufficio consolare, quando ne è richiesto o vi è tenuto in ragione dell'esercizio delle funzioni notarili, dà notizia alle competenti autorità nazionali e, se del caso, locali, della apertura nella circoscrizione consolare di successioni di cittadini o di successioni cui sono o possono essere chiamati cittadini.

2. L'ufficio consolare trasmette alle competenti autorità nazionali le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia all'eredità, di accettazione con beneficio di inventario, nonché ogni altra manifestazione di volontà o istanza attinente all'eredità. Esso trasmette, per la via più breve, le richieste di apposizione di sigilli relative a beni ereditari che si trovano in Italia.

3. Su richiesta di un tribunale italiano presso cui si è aperta una successione, l'Ufficio consolare provvede a disporre, nell'interesse degli aventi diritto, ogni possibile misura atta alla custodia dei beni relativi alla successione pervenuti all'Ufficio stesso.

Art. 47.

Imputazione di spese e cauzione

1. Le spese incontrate dall'ufficio consolare nell'esercizio delle funzioni previste dal presente capo sono a carico degli interessati. A tale fine può essere esercitato diritto di ritenzione sulle somme a questi eventualmente spettanti.

2. L'ufficio consolare può chiedere il preventivo versamento di una cauzione a copertura delle spese di cui al comma 1.

Capo VII

FUNZIONI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE

Art. 48.

Funzioni di amministrazione marittima

1. Il capo dell'ufficio consolare esercita le funzioni di autorità marittima, attenendosi alla legislazione nazionale.

Art. 49.

Attribuzione di polizia giudiziaria, polizia della navigazione e poteri disciplinari

1. Il capo dell'ufficio consolare:

a) ha le attribuzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per i reati commessi a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani;

b) esercita il potere di polizia della navigazione nei confronti delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani;

c) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani.

Art. 50.

Assistenza da parte di navi o aeromobili militari nazionali

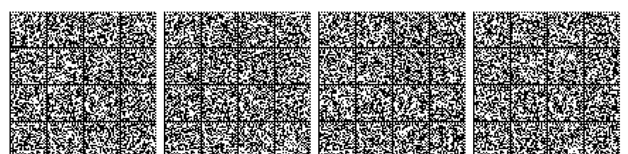
1. Il capo dell'ufficio consolare può richiedere assistenza al comandante di nave o aeromobile militare in caso di guerra civile o di altri eventi eccezionali o quando l'assistenza stessa è necessaria per l'esecuzione di istruzioni del Ministero degli affari esteri o dell'ambasciata. Tali istruzioni sono comunicate al comandante della nave o dell'aeromobile.

2. Il comandante, se ritiene di non poter aderire alla richiesta, indica per iscritto al funzionario consolare i motivi del rifiuto.

Art. 51.

Dichiarazioni giurate del comandante per il rilascio di passavanti provvisorio

1. In caso di smarrimento o di distruzione dell'atto di nazionalità, e prima di rilasciare il passavanti provvisorio, il capo dell'ufficio consolare accerta, mediante giuramento deferito al comandante, se sull'atto di nazionalità smarrito o distrutto non esistessero annotazioni relative ad atti costitutivi, traslativi od estintivi di proprietà o di altri diritti reali. L'ufficio consolare appone sul passavanti provvisorio il contenuto delle annotazioni la cui esistenza, sull'atto smarrito o distrutto, risultasse dalle dichiarazioni giurate del comandante e ne informa la capitaneria di porto del compartimento marittimo di iscrizione della nave.



Capo VIII

FUNZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 52.

Certificati, legalizzazioni, vidimazioni

1. L'ufficio consolare:

a) rilascia certificati di esistenza in vita a cittadini; li rilascia anche a non cittadini per l'utilizzo in Italia;

b) rilascia o vidima certificati di origine delle merci ed ogni altro certificato o documento previsto dalle leggi italiane o dalle convenzioni internazionali;

c) conferma le patenti di guida ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) comunica il numero di codice fiscale attribuito dalla competente Agenzia delle Entrate;

e) rilascia copia autentica degli atti da esso ricevuti o presso di esso depositati;

f) legalizza gli atti rilasciati dalle autorità locali, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi di ogni mezzo utile di accertamento;

g) può rilasciare attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza;

h) può rilasciare certificati concernenti gli atti compiuti ed i fatti accertati nell'esercizio delle proprie funzioni;

i) può rilasciare e certificare traduzioni di atti dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa.

2. Nei casi in cui non è in grado di ottenere dalle autorità locali copie degli atti di stato civile formati all'estero e da trascrivere in Italia, l'ufficio consolare rilascia, effettuati gli accertamenti del caso, motivata certificazione sostitutiva della documentazione che non si è potuto acquisire, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali sull'ordinamento dello stato civile.

3. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

4. Sugli atti di cui al presente articolo sono riscossi i diritti di cui al Titolo IV del presente decreto, con le modalità e salve le eccezioni ivi previste.

Art. 53.

Attestazione di condizione economica

1. Quando la legislazione nazionale prescrive un'attestazione del Comune o di altri uffici, relativa alla condizione economica dell'interessato, la medesima può essere sostituita, per la parte di sua competenza, da un'attestazione motivata dell'ufficio consolare della circoscrizione in cui l'interessato ha la sua residenza.

2. L'attestazione può venir rilasciata, per ogni uso consentito dalla legislazione nazionale, anche a non cittadini.

Art. 54.

Non applicazione agli atti consolari delle norme sulla legalizzazione

1. Le firme apposte dal funzionario consolare su atti da valere in Italia non sono soggette a legalizzazione.

Capo IX

FUNZIONI IN MATERIA ELETTORALE, SCOLASTICA E DI SERVIZIO MILITARE

Art. 55.

Funzioni in materia elettorale

1. L'ufficio consolare assicura gli adempimenti previsti, in base alla legislazione vigente, per l'esercizio del diritto di voto all'estero da parte dei cittadini che ne abbiano titolo.

Art. 56.

Funzioni in materia scolastica

1. Il capo dell'ufficio consolare, nei riguardi delle scuole italiane e di tutte le altre istituzioni e attività d'assistenza scolastica, operanti nella circoscrizione, a carico dello Stato o sussidiate, esercita, in conformità alla legislazione nazionale ed in armonia con la legislazione locale, le funzioni che competono ai dirigenti generali degli uffici scolastici regionali, fatte salve le funzioni spettanti al Direttore generale per la promozione e cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri.

Art. 57.

Funzioni in materia di servizio militare

1. L'ufficio consolare esplica ogni attività in materia di servizio militare, relativamente alle persone residenti nella circoscrizione, attenendosi alla vigente legislazione nazionale.

Capo X

FUNZIONI IN MATERIA DI VISTI

Art. 58.

Rilascio dei visti

1. L'ufficio consolare rilascia i visti d'ingresso nel territorio della Repubblica ai cittadini stranieri che ne fanno una motivata e documentata richiesta. Le condizioni ed i requisiti per il rilascio di ciascuna tipologia di visto sono disciplinati da apposito decreto del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con gli altri dicasteri competenti.

2. Se non sussistono i requisiti previsti per il rilascio del visto, l'ufficio consolare comunica per iscritto al cittadino straniero il diniego indicando, altresì, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.



Capo XI

FUNZIONI IN FAVORE DELLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DELLA PROMOZIONE ECONOMICA

Art. 59.

Sviluppo delle attività culturali

1. L'ufficio consolare promuove la diffusione della lingua e della cultura italiana, secondo le indicazioni delle competenti strutture del Ministero degli affari esteri e con il coordinamento dell'ambasciata.

Art. 60.

Promozione delle attività economiche e commerciali

1. L'ufficio consolare promuove e stimola le attività economiche e commerciali che interessano l'Italia e le imprese italiane, secondo le indicazioni delle competenti strutture del Ministero degli affari esteri e con il coordinamento dell'ambasciata.

TITOLO III

ALBO E REGISTRI CONSOLARI

Art. 61.

Albo consolare

1. Nella sede dell'ufficio consolare, in luogo accessibile al pubblico, è collocato apposito albo, per l'affissione degli atti ufficiali.

Art. 62.

Registri dell'ufficio consolare

1. Presso gli uffici consolari è tenuto un unico archivio informatico in cui sono registrati e conservati tutti gli atti ivi formati riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte. Fino all'entrata in funzione del predetto archivio informatico, continuano ad essere tenuti i seguenti registri:

a) degli atti di nascita;

b) degli atti di matrimonio;

c) degli atti di cittadinanza;

d) degli atti di morte.

2. Sono, altresì, tenuti presso gli uffici consolari i seguenti registri:

a) dei passaporti;

b) del protocollo in arrivo e in partenza;

c) delle operazioni in materia di servizio militare.

3. Se l'ufficio consolare rilascia le carte di identità è istituito il relativo registro.

4. Presso gli uffici consolari che esercitano funzioni relative alla navigazione marittima ed aerea, sono tenuti i registri previsti dalla legislazione nazionale in materia.

5. I registri di stato civile e il repertorio degli atti notarili sono tenuti in conformità alle disposizioni generali ed a quelle speciali impartite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con quelli dell'interno e della giustizia, tenuto conto delle diverse situazioni locali. In assenza di dette disposizioni o per quanto esse non dispongano è fatto ricorso, per quanto possibile, alle disposizioni legislative e regolamentari stabilite per gli uffici di stato civile in Italia ed a quelle sul notariato.

6. Per quanto concerne gli altri registri, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con gli altri Ministeri eventualmente interessati, impartisce le disposizioni generali e quelle speciali, tenuto conto delle diverse situazioni locali, per la loro tenuta, per la loro riunione o suddivisione o per l'istituzione di altri, nonché per la loro eventuale sostituzione con schedari o altri idonei sistemi di repertorio.

Art. 63.

Raccolta delle firme delle autorità locali

1. A fini di legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare è istituita e mantenuta aggiornata, per quanto possibile, una raccolta degli esemplari delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e documenti.

2. Se la firma è compresa nella raccolta, l'ufficio consolare provvede direttamente alla sua legalizzazione; in caso contrario, fa uso di altri opportuni mezzi di accertamento.

TITOLO IV

DIRITTI CONSOLARI

Art. 64.

Tariffa dei diritti consolari

1. I diritti consolari sono riscossi per gli atti elencati nella tabella allegata, secondo gli importi tariffari in essa specificati.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ogni due anni all'adeguamento degli importi tariffari.

3. Se intervengono provvedimenti vincolanti di organi dell'Unione europea concernenti variazioni di importi tariffari, il Ministro degli affari esteri provvede a darvi attuazione con propri decreti.

Art. 65.

Valuta di riscossione

1. I diritti previsti dalla tariffa sono riscossi nella moneta avente corso legale sul posto.

2. Se sussistono particolari ragioni, il Ministero degli affari esteri può autorizzare con proprio decreto la riscossione dei diritti in valuta diversa da quella locale.

Art. 66.

Atti rilasciati gratuitamente

1. Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni, l'ufficio consolare rilascia gratuitamente atti, o copie di atti, necessari per il servizio dello Stato, nonché quelli richiesti:

a) da cittadini indigenti;

b) da indigenti non cittadini, se gli atti stessi sono necessari per procedure richieste da autorità italiane;

c) da cittadini residenti all'estero, o da non cittadini, per accertati motivi di studio, di previdenza ed assistenza sociale;

d) dal personale civile e militare dello Stato in servizio all'estero, nonché dai loro familiari a carico;



e) da eminenti personalità estere e, eccezionalmente, nazionali, a titolo di cortesia.

2. La gratuità di cui al comma 1 non si applica ai diritti d'urgenza previsti dalla tariffa.

Art. 67.

Modifica o esenzione dei diritti stabiliti dalla tariffa

1. I diritti stabiliti in una o più voci della tariffa possono essere modificati o soppressi per i non cittadini, a titolo di reciprocità, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro degli affari esteri può, con proprio decreto, disporre l'esenzione o la diminuzione dei diritti stabiliti nella tariffa limitatamente a quelle voci che presentano un più diretto interesse per i residenti all'estero e per i loro familiari.

3. Il Ministero degli affari esteri, se per motivi di convenienza internazionale o nazionale ravvisa l'opportunità di agevolare l'ingresso di non cittadini in Italia, può disporre il rilascio di atti consolari mediante pagamento di diritti inferiori a quelli stabiliti nella tariffa od anche in esenzione dai diritti stessi.

4. L'ufficio consolare, su direttiva del Ministro degli affari esteri, rilascia gratuitamente atti consolari a favore di operatori economici italiani, dei Paesi membri dell'Unione europea o anche di altri Paesi per fini di interesse nazionale.

Art. 68.

Tasso di cambio consolare

1. Il tasso di cambio consolare tra l'euro e la valuta locale è fissato con decreto del capo della competente rappresentanza diplomatica.

2. Il decreto è emesso all'inizio del periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente in materia di rendicontazione delle entrate consolari.

3. Esso è valido anche per tutti gli uffici dipendenti.

Art. 69.

Modalità di fissazione del tasso di cambio consolare

1. Il decreto di cui all'articolo 68 stabilisce il rapporto di cambio consolare sulla base della media dei cambi ufficiali del periodo di riferimento previsto in materia di rendicontazione delle entrate consolari. In caso di cambi plurimi o comunque, se la situazione locale lo richiede, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, impartisce istruzioni circa i criteri di fissazione del tasso.

2. Nei casi di rapida svalutazione delle valute locali o di fissazione di cambi ufficiali non corrispondenti al reale valore internazionale delle valute stesse, nei quali l'applicazione del rapporto di cambio secondo i criteri stabiliti al comma 1 si traduce in diritti consolari eccessivamente elevati in rapporto al costo della vita locale, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può autorizzare il capo della rappresentanza diplomatica ad adottare un diverso tasso di cambio consolare.

3. Se durante il periodo di riferimento di cui al comma 1 si verificano oscillazioni nel corso dei cambi, tali da determinare variazioni nel tasso superiori al dieci per cento, il capo della rappresentanza diplomatica emana un nuovo decreto di cambio consolare.

4. Copia del decreto consolare è affissa nella sede dell'ufficio che deve applicarlo, unitamente alla tariffa.

Art. 70.

Percezione dei diritti consolari

1. La percezione dei diritti consolari è comprovata mediante evidenze informatiche o, se ciò non è possibile, mediante apposizione ed annullamento sugli atti di speciali marche o etichette.

2. Il Ministero degli affari esteri autorizza, in via eccezionale ed in presenza di speciali ragioni, particolari modalità di percezione dei diritti stessi.

3. L'ufficio consolare può chiedere un'anticipazione dei diritti dovuti.

4. L'ufficio consolare, in caso di dubbio circa l'assoggettabilità di un atto a percezione consolare, ovvero circa l'applicabilità ad esso di una od altra voce della tariffa, adotta provvisoriamente, in attesa di istruzioni in merito da parte del Ministero degli affari esteri, la soluzione più favorevole agli interessati.

5. Se non è stato possibile provvedere in tutto o in parte alla percezione dei diritti consolari, ai crediti relativi si provvede, nei riguardi degli obbligati, in base alle norme generali sul recupero dei crediti dello Stato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 71.

Collaborazione con le autorità locali

1. L'ufficio consolare presta ogni possibile collaborazione alle autorità locali cui è affidata la cura di interessi che concernono cittadini nonché, a condizione di reciprocità, a quelle che curano interessi che concernono loro cittadini in Italia.

Art. 72.

Corrispondenza degli uffici consolari

1. Gli uffici consolari corrispondono direttamente con le altre amministrazioni nazionali, per quanto riguarda le materie di loro competenza.

Art. 73.

Inapplicabilità di norme nazionali

1. Se, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, una norma nazionale non risulta applicabile, il capo dell'ufficio consolare ne motiva l'inapplicabilità e si conforma ai principi risultanti dall'articolo 12, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale, tenuto conto delle finalità dell'atto.



Art. 74.

Poteri in circostanze eccezionali

1. In circostanze eccezionali il capo dell'ufficio consolare adotta, su istruzione del Ministero degli affari esteri o di iniziativa propria nei casi di emergenza, tutte le misure necessarie per la difesa degli interessi nazionali e per la protezione di quelli dei cittadini.

Art. 75.

Ricorsi avverso i provvedimenti consolari

1. Se non è diversamente stabilito dal presente decreto o da altre disposizioni speciali, i provvedimenti amministrativi emanati dall'ufficio consolare sono considerati definitivi.

2. Avverso i medesimi sono ammessi i mezzi di impugnazione ordinariamente previsti dalla legislazione nazionale.

3. Gli interessati possono, in ogni caso, proporre al medesimo ufficio consolare istanza di riesame finalizzata all'annullamento o alla revoca del provvedimento in autotutela, ai sensi degli articoli 21-*nonies* e 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'ufficio è tenuto a pronunciarsi sull'istanza stessa nei modi e termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 76.

Trasmissione di atti e documenti ad autorità nazionali

1. L'ufficio consolare trasmette direttamente, salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorità nazionali, atti di stato civile, atti notarili o copie dei medesimi, nonché qualunque altro atto o documento la cui trasmissione è richiesta dal codice civile, dalle leggi notarili, dalle leggi sulla navigazione marittima ed aerea o da altre leggi dello Stato.

2. Si applica in ogni caso l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 77.

Rimessione ad altro ufficio consolare

1. Se l'ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o che deve provvedere a notificazioni, viene a conoscenza che l'interessato si trova nella circoscrizione di altro ufficio, rimette gli atti a quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorità delegante.

Art. 78.

Esecuzione diretta delle notificazioni

1. Le notificazioni cui l'ufficio consolare provvede direttamente sono eseguite mediante sistema di comunicazione idoneo alla conferma dell'avvenuto invio.

Art. 79.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti testi normativi:

a) decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

b) legge 2 maggio 1983, n. 185.

Art. 80.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le attribuzioni, le funzioni ed i compiti previsti dal presente decreto devono essere svolti dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali ordinariamente disponibili a legislazione vigente.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e/o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO



Allegato **(Previsto dall'art. 64, comma 1)**

TABELLA DEI DIRITTI CONSOLARI DA RISCUOTERSI DAGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI (A) (1)

Sezione I

ATTI DI STATO CIVILE (2)

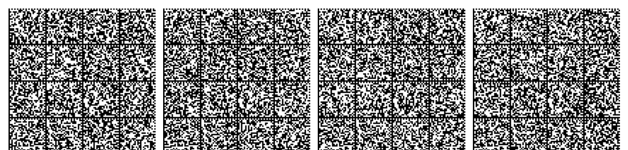
Art. 1	Estratti per copia integrale di atti di stato civile - Copie di atti e documenti inseriti nel volume degli allegati: per ogni foglio..	........................€ 6,20
Art. 2	a) Estratti per riassunto di atti di stato civile - Certificati e dichiarazioni d'ufficio concernenti lo stato civile (3): per ogni foglio.. b) Certificato di avvenuta pubblicazione di matrimonio diritto fisso.. c) certificato di capacità matrimoniale o nulla osta..	........................€ 4,20 ....€ 4,20 ....€ 4,20
Art. 3	Affissione dell'atto di pubblicazione di matrimonio: diritto fisso..	........................€ 4,20
Art. 4	a) Certificato di cittadinanza: diritto fisso.. b) atto di rinuncia cittadinanza diritto fisso..	........................€ 8,30 ....€ 31,00
Art. 5	Traduzione atti stato civile (4): in lingua italiana per ogni foglio.. in lingua non italiana per ogni foglio..	........................€ 6,20 ....€ 12,40
Art. 6	Copia di traduzione di atto di stato civile per ogni foglio..	........................€ 2,10
Art. 7	Legalizzazione atti di stato civile	......................€ 7,80
Art. 8	Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione per ogni atto (5):	...............€ 8,30



Sezione II
ATTI NOTARILI

Art. 9	Vendita all'asta pubblica o in altra forma di beni immobili e beni mobili in genere- inclusi aeromobili, navi o galleggianti, carati di essi - Permuta, cessione di diritti e atti di liberalità - Costituzione di rendita, di usufrutto, uso o servitù, di enfiteusi: (6) ad valorem	..........................5‰ importo minimo...€ 100
Art. 10	Vendita all'asta pubblica di nave sommersa ed altri relitti della navigazione; provviste, attrezzi o arredi della nave, nel caso previsto dall'articolo 307 del codice della navigazione, o altri oggetti descritti nell'inventario della nave.........	....................gratuito
Art. 11	Locazione, cessione, proroga, modificazione o risoluzione di locazione - Contratti di società - Proroga, modificazione o scioglimento di società con liquidazione - Associazione in partecipazione - Atti di divisione o liquidazione di comunione - Convenzione di matrimonio a carattere patrimoniale - Transazione - Ricognizione di diritti - Mutuo - Apertura di credito - Cessione di credito - Fideiussione, pegno, ipoteca, costituiti con atto separato (7) (8): ad valorem..	..........................5‰ Importo minimo... € 100
Art. 12	Atto di quietanza e di liberazione: ad valorem..	..........................5‰ Importo minimo....€ 50
Art. 13	Contratti di utilizzazione di nave, previsti dal libro III, titolo I, del Codice della navigazione - Concessione d'ipoteca su nave - Pegno su provviste, attrezzi o arredi della nave o sulle cose caricate, nelle ipotesi previste dal Codice della navigazione - Contratto di assicurazione marittima - Risoluzione totale o parziale dei contratti di utilizzazione di nave o di assicurazione marittima (9): ad valorem..	..........................5‰
Art. 14	Scioglimento di società senza liquidazione – Compromesso (artt. 806 e seguenti Cod. proc. civ.): diritto fisso..	......................€ 12,40
Art. 15	Atto di ricevimento o di revoca di testamento pubblico: a) per ogni atto.. b)per iscrizione dell'atto nel Registro Generale dei Testamenti ...	......................€ 62,00 ....€ 12,50

Art. 16	Processo verbale di presentazione, ritiro o apertura e pubblicazione di testamento segreto. Processo verbale di deposito, ritiro o pubblicazione di testamento olografo: a) per ogni processo verbale a foglio..	......................€ 11,40



	b)per iscrizione dell'atto nel Registro Generale dei Testamenti..........................	.... € 2,30
Art. 17	Procura o mandato generale - Procura generale alle liti - Conferma, modificazione o revoca: per ogni atto..	.......................€ 51,70
Art. 18	Procura speciale - Mandato speciale con o senza rappresentanza (10) - Modificazione, revoca, rinunzia, ratifica o conferma: per ogni atto..	.......................€ 36,20
Art. 19	Atto di assenso o autorizzazione dei genitori o ascendenti a favore dei discendenti, o di un coniuge in favore dell'altro: per ogni atto o autorizzazione...	.......................€ 12,40
Art. 20	Protesto di cambiale o di altro titolo di credito: sino a € 520.. oltre a € 520..	.......................€ 12,40 ....€ 21,70
Art. 21	Consenso a cancellazione di ipoteca o a riduzione della somma per la quale è iscritta ipoteca - Compenso a liberazione parziale di beni da ipoteca o a frazionamento di ipoteca - Consenso a separazione di quote ipotecarie - Consenso a liberazione di cosa sottoposta a sequestro convenzionale - Ratifica o convalida di atto: per ogni atto..	.......................€ 18,60
Art. 22	Inventario: per la prima ora o frazione di ora .... per ogni ora o frazione di ora successiva.. per ogni foglio (11)...	.......................€ 49,60 ....€ 24,80 ....€ 9,30
Art. 23	Processo verbale di deposito di scrittura privata o di qualsiasi altro atto o documento: per ogni foglio...	.......................€ 9,30
Art. 24	Autenticazione di sottoscrizione apposta a scrittura privata non avente contenuto patrimoniale: diritto fisso...	.......................€ 9,30
Art. 25	Copia integrale o per estratto di qualsiasi atto notarile: per ogni atto..	.......................€ 10,40
Art. 26	Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione (12):	



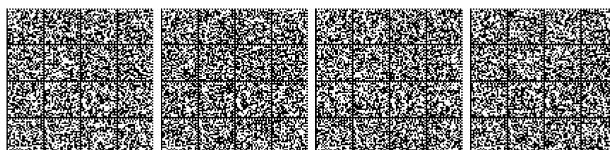
	per ogni foglio...	....................€ 18,60

Sezione III
PASSAPORTI (13), DOCUMENTI DI IDENTITA' E VISTI

Art. 27	Passaporto. Il contributo da esigersi per il passaporto e la relativa tassa di concessione governativa, se dovuta, sono uguali a quelli previsti per il rilascio sul territorio nazionale (14).	
Art. 28	Carta d'identità. Il diritto fisso è uguale a quello da corrispondersi in territorio nazionale. (14).	
Art. 29	Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto su passaporti ordinari e collettivi (15): transito aeroportuale (tipo A).. transito (tipo B)... breve durata (1-90 giorni) (tipo C).. ingressi molteplici, validità 1-5 anni (tipo C)... validità territoriale limitata (tipo B e C)... rilasciato in frontiera (tipi B e C).. visto collettivo (tipi A, B e C).. visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D).............................. visto nazionale per soggiorni di lunga durata valido contemporaneamente come visto di breve durata (tipo D e C)..	 ....€ 60 ....€ 60 ....€ 60 ....€ 60 ....€ 60 ....€ 60 ....€ 90 per persona (importo fissato dai singoli Stati membri) (16) ....€ 90 (importo fissato dai singoli Stati membri) (16)

Sezione IV
ATTI IN MATERIA DI CONTROVERSIE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA E DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA

Art. 30	Processo verbale di conciliazione - Lodo arbitrale: ad valorem	.........................1% Importo minimo....€ 150
Art. 31	Istanza al capo dell'ufficio consolare e provvedimenti da questo adottati nell'esercizio dei poteri spettanti ai giudici tutelari ed ai presidenti di tribunale (17): per ogni istanza o provvedimento..	......................€ 8,30
Art. 32	Approvazione del conto finale relativo alla tutela:	



	sino a € 2.000 oltre € 2.000	gratuito 4‰
Art. 33	Nomina di perito, consulente tecnico, interprete: per ogni atto di nomina	€ 18,60
Art. 34	Deposito di relazione di perizia, di consulenza tecnica o di dichiarazione di interprete : ad valorem (18)	1% Importo minimo € 150
Art. 35	Assistenza alle udienze, interrogatori, inchieste, ispezioni, esami eseguiti fuori ufficio, apposizione o rimozione di sigilli, sequestri, incanti od altri simili atti che si compiono davanti o con l'intervento dell'autorità giudiziaria locale ovvero di altre autorità estere, su richiesta degli interessati: per la prima ora o frazione di ora per ogni ora o frazione di ora successiva	€ 33,10 € 16,60
Art. 36	Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione: per ogni atto	€ 20,70

Sezione V
ATTI RELATIVI AD AMMINISTRAZIONE DI INTERESSI PRIVATI

Art. 37	Realizzo di attivo ereditario, recupero o riscossione di crediti, di somme di danaro o valori qualsiasi mediante l'opera esclusiva o il diretto appoggio dell'autorità diplomatica o consolare: scaglione : sino a € 258 da € 258 a € 2.580 oltre € 2.580	€ 4,20 2% 4%
Art. 38	Deposito o custodia di somme di danaro o di ogni altra cosa, compreso l'atto di ritiro (19) (20): per somme di danaro per ogni altra cosa ad valorem (21)	1% all'anno 1% all'anno

Sezione VI
ATTI RELATIVI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

Art. 39	Spedizione di navi (22) (23) sino a 50 tonnellate di stazza netta da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta da 3.001 tonnellate di stazza netta in su	 gratuito gratuito gratuito



		....................gratuito
Art. 40	Vidimazione del manifesto di carico, o di altri documenti di bordo, di aeromobili immatricolati in Italia : per ogni vidimazione..	........................€ 9,30
Art. 41	Vidimazione del giornale di rotta di aeromobili italiani, ai soli fini della liquidazione di sovvenzioni statali:...	....................gratuito
Art. 42	Vidimazione dei documenti di bordo di aeromobili immatricolati all'estero e che devono fare scalo in Italia: per ogni vidimazione..	......................€ 30

Art. 43	Deposito e relativo processo verbale di atti di stato civile compilati a bordo di navi o riguardanti la scomparsa in mare - Deposito di inventario fatto a bordo di nave e degli oggetti ivi descritti:...	....................gratuito
Art. 44	Ricezione delle dichiarazioni fatte e dei documenti consegnati dai comandanti di aeromobili italiani relativi ad atti di stato civile formati durante la navigazione o ad eventi che possano importare conseguenze civili o penali avvenuti durante la navigazione (artt. 834 e seguenti del codice della navigazione):....................	....................gratuito
Art. 45	Autorizzazione a caricare armi, munizioni da guerra, gas tossici e altre merci pericolose in genere, salvo che per uso della nave (art. 193 del codice della navigazione). per tonnellata metrica..	........................€ 9,30
Art. 46	Consegna all'autorità consolare di cose imbarcate il cui trasporto sia vietato da norme di polizia: diritto fisso..	........................€ 9,30
Art. 47	Autorizzazione al comandante della nave a contrarre obbligazioni per urgenti necessità della nave o del viaggio (artt. 307 e 315 del codice della navigazione): diritto fisso..	........................€ 9,30
Art. 48	Autorizzazione a vendere la nave in caso di assoluta innavigabilità della stessa (artt. 311 e 315 del codice della navigazione): sino a 50 tonnellate di stazza netta... da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta................................... da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta.............................. da 3001 tonnellate di stazza netta in su..	 ....gratuito ....€ 7,80 ....€ 15 ....€ 31
Art. 49	Verbale di deposito della relazione del comandante (artt. 304 e 315 del codice della navigazione) con o senza assunzione di prove. Dichiarazione supposta	

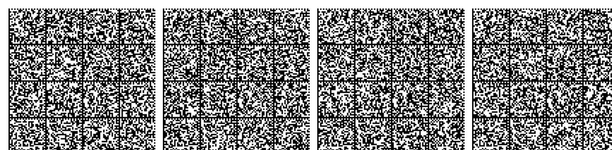


	avaria: sino a 50 tonnellate di stazza netta.. da 51 tonnellate di stazza netta in su..	 ....gratuito ......€ 0,01 per tonnellata

Art. 50	Verbale di assunzione di prove: per ogni foglio..	 ....€ 9,30
Art. 51	Annotazione della dichiarazione di esercente sul certificato di immatricolazione dell'aeromobile (art. 875 del codice della navigazione): diritto fisso..	 ....€ 30
Art. 52	Ricezione delle richieste di pubblicità relative a navi o galleggianti, nonchè ad aeromobili:..	....................gratuito
Art. 53	Atti relativi ad assunzione di comandante non appartenente all'Unione Europea (artt. 294 e 886 del codice della navigazione): per ogni atto..	 ....€ 49,60
Art. 54	Atti relativi ad assunzioni di personale marittimo o di volo (non appartenente all'Unione Europea (artt. 319, 742 e 898 del codice della navigazione): per ogni persona assunta..	 ....€ 9,30
Art. 55	Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione: (24) per ogni atto..	 ....€ 9,30

Sezione VII
ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 56	Vidimazione di contratti di lavoro: per ogni contratto......	 ....€ 9,30
Art. 57	Vidimazione di atto di chiamata ed atti similari per ogni vidimazione..	 ....€ 6,20
Art. 58	Certificato di esistenza in vita - o sua traduzione e legalizzazione quando rilasciato da autorità estere - per riscossione di pensioni a carico dello Stato o di enti pubblici o di beneficenza:..	 ....gratuito
Art. 59	Certificato di esistenza in vita - o sua traduzione e legalizzazione quando rilasciato da autorità estere - per riscossione di rendite o di somme (25):	



	sino a € 250....... da € 250 a € 520....... da € 520 a € 800....... oltre € 800.......	.......gratuito ....€ 6,20 ....€ 12,40 ....€ 18,60
Art. 60	Rilascio o vidimazione di patente di sanità, vidimazione di manifesto o di qualsiasi altro documento di nave estera o di aeromobile estero: per ogni rilascio o vidimazione.......	.......€ 62
Art. 61	Certificato di sanità per passeggeri: per ogni certificato.......	.......€ 18,60
Art. 62	Rilascio o vidimazione di certificato di sanità per merci: per ogni rilascio o vidimazione.......	.......€ 62
Art 63	Rilascio o vidimazione di certificato di origine, di destinazione o di sbarco: sino a € 800....... da € 800 a € 1.600 superiori a € 1.600.......	.......€ 12,40 ....€ 31 ....€ 62
Art. 64	Vidimazione di documenti doganali (26): per ogni vidimazione.......	.......€ 62

Art 65	Attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza: per ogni attestazione.......	.......€ 49,60
Art. 66	Certificati, dichiariazioni, vidimazioni, pubblicazioni per affissione, ed ogni altro atto non enunciato nei precedenti articoli della presente sezione (27): per ogni atto.......	.......€ 31

Sezione VIII

ATTI DIVERSI DA QUELLI DI STATO CIVILE E NOTARILI , LEGALIZZAZIONI E TRADUZIONI

Art 67	Apposizione di sigilli e Processi verbali (28): per ogni foglio.......	.......€ 10,40
Art. 68	Decreti, certificati, notificazioni, affissioni ed autorizzazione (29): per ogni atto.......	.......€ 12,40
Art. 69	Legalizzazione di atti e firme	



	per ogni legalizzazione..	.....................€ 15,50
Art. 70	Traduzione di atti diversi dallo stato civile: in lingua italiana per ogni foglio.. in lingua non italiana per ogni foglio...	 ....€ 12,40 ....€ 20,70
Art. 71	Copia integrale o per estratto degli atti di cui alle sezioni IV,VI e VIII per ogni foglio..	........................€ 6,20

Art. 72	Certificazione di conformità ad originale di traduzione non eseguita dall'ufficio consolare (5): in lingua italiana per ogni foglio.. in lingua non italiana per ogni foglio..	 ....€ 8,30 ....€ 12,40
Art. 73	Copia di qualunque altro atto o documento acquisibile in virtù del diritto di accesso di cui all'art.25 Legge n.241/1990	........a foglio € 0,26

Sezione IX
DIRITTI DI URGENZA

Art .74	Diritti di urgenza per atti da rilasciare entro le 24 ore	..........................€ 31

VISTO
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

VISTO
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE

A) I tributi previsti a livello nazionale (imposta di bollo, tassa di concessione governativa) sono aggiuntivi a quanto previsto dalla presente tabella e regolati dalla disciplina prevista per il territorio italiano.
Resta fermo quanto stabilito dalla nota 14 in materia di vacatio all'estero per l'applicazione di nuovi importi di tasse di concessione governativa ed altri tributi.

(1) Per gli atti consolari tassati a foglio, questo è calcolato in ragione di 25 linee per facciata. Il foglio è di due facciate. Per ogni foglio cominciato è dovuto l'intero diritto.
(2) Gli originali degli atti di stato civile non danno luogo a percezioni di tassa.
Certificato di stato libero
La traduzione o la certificazione di conformità se fatte per uso trascrizione nei registri dello stato civile italiano sono gratuite.
Situazione di famiglia, eccetera
6) La tassa ad valorem del 5‰ si calcola:



per la permuta, sulla cosa permutata di maggiore valore;
per la rendita, sul cumulo di 20 annualità, se è perpetua; sul cumulo di 10 annualità, se è vitalizia od eccedente gli anni 10, sopra un capitale uguale alla rendita accumulata, se essa è costituita per 10 anni o meno ;
per l'enfiteusi, sul cumulo di 20 annualità, se è perpetua;
sul cumulo delle annualità sino ad un massimo di 10, se è temporanea.
(7) La tassa ad valorem del 5‰ va calcolata:
per la locazione, sul valore delle pigioni dovute per la intera durata della locazione;
per i contratti di società, sul valore delle cose conferito in società, qualora si tratti di costituzione di società; sull'attivo lordo, qualora si tratti di trasformazione di società; sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle società che si fondono, qualora si tratti di fusione; sull'ammontare del capitale sociale e delle riserve della società che viene incorporata, qualora la fusione avvenga mediante incorporazione;
per l'associazione in partecipazione, sul valore dell'apporto;
per la divisione, sull'importo della massa da dividere o delle quote da separare;
per la liquidazione della comunione dei beni, sul valore delle cose poste in comunione;
per le transazioni, sul valore concordato dalle parti.
(8) Quando l'atto contiene convenzioni distinte, la tassa del 5‰ è dovuta per ogni singola convenzione; se però trattasi di convenzioni che debbono considerarsi accessorie, la tassa è dovuta sulla convenzione che comporta la tassazione più elevata.
(9) La tassa ad valorem va calcolata sul valore del contratto non ancora eseguito o la cui esecuzione non ha più luogo per effetto della risoluzione.
(10) Quando il mandato sia relativo ad atti di stato civile il diritto è ridotto alla metà.
(11) In caso di tariffa oraria , non si applica la tassazione a foglio.
(12) Tra cui , atto rinuncia eredità, dichiarazione giurata, accettazione donazione.
(13) Non sono soggetti alle disposizioni della presente sezione i passaporti speciali nazionali e, a titolo di reciprocità, quelli diplomatici o di servizio stranieri. I documenti di viaggio di cui all'art. 23 del decreto legislativo ......, sono rilasciati gratuitamente.
(14) In caso di variazione dell'ammontare della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo e del diritto fisso per la carta di identità, il nuovo importo del corrispondente diritto consolare è applicabile dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento che stabilisce la suddetta variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo che il provvedimento stesso stabilisca un termine più ampio per la sua entrata in vigore.

(15) Gli importi e le eventuali riduzioni ed esenzioni sono stabiliti in applicazione di decisioni del Consiglio dell'Unione Europea, valide per tutti gli Stati membri, come specificato analiticamente nell'Istruzione Consolare Comune.

(16) Ai sensi art.4, c.4 e 5 del Decreto legge 1 gennaio 2010, n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 5.3.2010, n.30, a decorrere dal 1 luglio 2010, l'importo di 75 euro di cui all'art.1, c.1315 della legge 27 dicembre 2006, n.296, è rideterminato in 90 euro, e a decorrere dal 1 luglio 2011, in euro 105. Le successive variazioni all'importo saranno determinate con decreto interministeriale
(17) Decreto consolare di emancipazione, verbale di affidamento minore.
(18) Qualora non si abbia un contenuto economicamente valutabile, si applica la seguente tassa:per ogni foglio € 5,20. La tassa ad valorem dell'1% deve essere riscossa una sola volta per gli atti che si riferiscono alla medesima procedura.
(19) Qualora si tratti di deposito o custodia di somme di danaro o di ogni altra cosa che abbia formato oggetto dell'attività dell'autorità diplomatica o consolare, prevista dall'art. 37 della presente tabella, non si fa luogo alla percezione della tassa stabilita nel presente articolo.
20) Non dà luogo a percezione di tassa il deposito o la custodia di somme, valori o documenti, che avvenga in occasione di sinistro terrestre, marittimo od aereo.
(21) In caso di mancata dichiarazione del valore della cosa, l'autorità consolare determina il valore stesso in base agli elementi in suo possesso. Nel caso di impossibilità di fissazione del valore, questo è stabilito in € 1.000
(22) Sotto questa denominazione sono compresi tutti o parte degli atti o delle operazioni che sono richiesti agli uffici consolari in occasione dell'arrivo o della partenza di una nave. Tali atti ed operazioni a titolo esemplificativo sono i seguenti:
visto sulla dichiarazione integrativa di partenza – previsto dall'art. 181 del codice della navigazione;



denuncia del comandante all'arrivo, prevista dall'art. 182 del codice della navigazione;

rapporto sullo stato sanitario;

vidimazione del giornale nautico e degli altri libri di bordo prescritti; visto sul ruolo di equipaggio e sulla licenza con menzione dell'imbarco, sbarco o diserzione di marinai e di altre persone addette al servizio della nave e della sostituzione del comandante; aggiunta di fogli al ruolo ed ai registri di bordo; rilascio o surrogazione del giornale nautico, del ruolo e del passavanti provvisorio; convalida dei libri provvisori formati dal comandante della nave;

vidimazione e legalizzazione di manifesti di entrata o di uscita;

deposito e relativo processo verbale di ogni atto compilato dal comandante per causa di diserzione o di altri reati;

dichiarazione e certificato di semplice approdo, di approdo forzato, anche solo per scontare contumacia, e della loro durata;

rilascio di patente di sanità, eventuale vidimazione o rettificazione o sottoscrizione di questa o di altro analogo documento;

atto di deposito di cauzione di somme destinate alle spese di rimpatrio, di malattia, di sepoltura di marinai lasciati a terra, e delle loro paghe;

visto su certificati e vidimazione di atti relativi all'equipaggio;

copia od estratto del ruolo o d'altre carte di bordo, certificati richiesti dall'autorità locale, per concedere il caricamento, lo scaricamento o il permesso d'uscita della nave;

compilazione del manifesto di entrata o di uscita, quando richiesto, o d'una polizza di carico;

convenzione di arruolamento dell'equipaggio appartenente all'Unione Europea

sostituzione del comandante o padrone marittimo appartenente all'Unione Europea ed atti occorrenti per tale sostituzione;

processo verbale di visita ed ispezione nei casi contemplati dall'art. 165 del codice della navigazione e dall'art. 347 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

menzione dell'imbarco e sbarco di passeggeri;

visita sanitaria di una nave nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento sul trasporto dei passeggeri, compresa la redazione dei relativi processi verbali;

indagini a seguito di denunzia, da parte del comandante, di avvenimenti straordinari (art. 182 del codice della navigazione).

(23) Atti gratuiti in esecuzione dell'art. J.2.1.1., aggiunto all'art. 5 dell'Annesso alla "Convenzione sulle facilitazioni del traffico marittimo internazionale", fatta a Londra il 9 aprile 1965, ratificata a seguito della Legge 8 maggio 1971, n. 831, come emendato con la Risoluzione FAL.3(21) adottata il 1° maggio 1992.

Le frazioni di tonnellate sono computate per intero se superano metà tonnellata; diversamente, non se ne tiene conto. La suddivisione per classi di tonnellate è mantenuta per soli fini statistici.

(24) quali a titolo esemplificativo, endorsement e certificati di sicurezza

(25) Per le rendite, il diritto viene percepito in base all'ammontare annuo della rendita, per la riscossione di altre somme, in base all'ammontare delle medesime.

(26) Qualora il documento doganale sostituisca, agli effetti amministrativi, il certificato di origine, di destinazione o di sbarco, si applica la tariffa di cui all'art. 61. Qualora i documenti siano richiesti per l'introduzione in Italia di beni godenti franchigia, la vidimazione è gratuita.

(27) Quali a titolo esemplificativo : Attestato doganale, autenticazione di fotografia, temporanea importazione arma da fuoco, atto di rinuncia cittadinanza italiana, atto di adozione, attestato venatorio, passaporto mortuario, dichiarazione acquisto autovetture in Italia (EE = Escursionisti Esteri), conferma patenti di guida.

(28) Tra cui anche trasporto salme.

(29) Certificato di residenza, certificato di domicilio, certificato di buona condotta, atto di riconoscimento

NOTE DELL'UFFICIO II DELLA D.G.A.A.B.P.

* Estremi degli atti di modifica della "Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari" allegata al DPR 5.1.1967 n. 200

- Legge 2.5.1983 n. 185 (nuova Tariffa Consolare)
- D.I. del 2.5.1985 (aggiornamento)
- D.I. n. 038/4075 del 2.5.1987(aggiornamento)



- D.I. n. 038/3659 del 2.5.1989 (aggiornamento)
- D.I. n. 038/5781 del 2.5.1991(aggiornamento)
- D.I. n. 038/4389 del 2.5.1993 (aggiornamento)
- D.I. n. 038/4041 del 25.9.1997 (aggiornamento)
- D.I. n. 038/4040 del 25.9.1997 (aggiornamento ed inserimento visti Schengen)
- D.I. n. 642/1281 del 14.4.2000 (aggiornamento)
- D.I. n. 642/5697 del 21.12.2001 (cambio valuta di riferimento: Euro)
- D.I. n. 642/2691 del 15.9.2003 (modifica articolo 26: aumento a Euro 50 i visti nazionali; istituzione del criterio delle spese amministrative da corrispondersi per il trattamento della domanda di richiesta visto – handling fee)
- D.I. n. 642/2275 del 29.6.2004 (modifica articolo 26: accorpamento visti e aumento a Euro 35)
- D.I. n. 642/232 del 22.12.2006 (modifica articolo 26: aumento visti a Euro 60, aumento visti nazionali a Euro 75 in base al disposto della Legge finanziaria 2007 n. 296 del 27.12.2007, articolo 1, comma 1316 - differenziazione automatica di Euro 15 tra visti area Schengen e visti nazionali)
D.I. n. 83 del 25.6.2007 (modifica articolo 25: inserimento carta d'identità

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate a alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione è il seguente:

«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.



Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari» ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1967, n. 98, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 14, comma 18 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1 dicembre 2005, n. 280, è il seguente:

«18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19».

— La legge 2 maggio 1983, n. 185, abrogata dal presente decreto, recava: «Modifica della tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari» ed è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1983, n. 134.

— La legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 1988, n. 261.

— La legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1990, n. 302.

— Il testo dell'art. 126, comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, così come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, è il seguente:

«5-*bis*. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-*bis* e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5.».

— La decisione 96/409/PESC, relativa all'istituzione di un documento di viaggio provvisorio, adottata dai Rappresentanti degli Stati Membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, in data 25 giugno 1996 è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee n. L 168 del 6 luglio 1996.

— Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 20 — 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

a-*bis*) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei princìpi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'àmbito dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;



4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei princìpi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3-*bis*. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei princìpi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera *c)*, e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f-*bis*) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f-*ter*) conformazione ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-*quater*) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-*quinquies*) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai princìpi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e princìpi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;



e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

8-*bis*. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo.

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa».

— Il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 75, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, è il seguente:

«3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, quali autonomi centri di responsabilità amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle inerenti all'attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le università e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilità del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione è costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 1999, n. 258, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2000, n. 303, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 33 — 1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.

2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.

3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.

5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.».

— La legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 gennaio 2004, n. 14.

— Il testo dell'art. 1, comma 1319 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, è il seguente:

«1319. A decorrere dal 1° giugno 2007, gli uffici consolari sono autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta d'identità a favore dei cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti al registro dell'AIRE. Il costo per il rilascio e il rinnovo della carta d'identità è fissato in misura identica a quello previsto per i cittadini italiani residenti in Italia».

— Il Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti – Codice dei visti, è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea n. L243/1 del 15 settembre 2009.

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106 Supplemento Ordinario n.84.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 45 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è il seguente:

«Art. 45 *(Funzioni degli uffici consolari)*. — L'ufficio consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:

proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;

assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero;



provvedere alla tutela dei lavoratori italiani particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale;

favorire le attività educative, assistenziali e sociali nella collettività italiana nonché promuovere, assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla legge, vigilare l'attività delle Associazioni, delle Camere di commercio, degli Enti italiani;

stimolare nei modi più opportuni ogni attività economica interessante l'Italia, curando in particolare lo sviluppo degli scambi commerciali;

sviluppare le relazioni culturali.

L'ufficio consolare esercita, in conformità al diritto internazionale, le altre funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento italiano, in particolare in materia di stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 42, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è il seguente:

«Art. 42 *(Classificazione e circoscrizioni).* — Gli uffici consolari sono di I e di II categoria. Agli uffici consolari di I categoria è preposto, quale titolare, un funzionario di carriera, agli uffici consolari di II categoria un funzionario onorario. Gli uffici consolari si suddividono in Consolati generali, Consolati, Vice consolati e Agenzie consolari.

I Vice consolati e le Agenzie consolari di I categoria dipendono da un Consolato generale o da un Consolato di pari categoria; i Vice consolati e le Agenzie consolari di II categoria da un Consolato generale o da un Consolato. Le Agenzie consolari possono, ove le esigenze del servizio lo richiedano, essere poste alle dipendenze di Vice consolati di I categoria. I Vice consolati e le Agenzie consolari non dipendenti da altro ufficio consolare dipendono direttamente dalla Missione diplomatica.

La circoscrizione e, ove del caso, la dipendenza degli uffici consolari sono determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 43 del Codice Civile è il seguente:

«Art. 43 *(Domicilio e residenza).* — Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.».

— Il testo dell'art. 44 del Codice Civile è il seguente:

«Art. 44 *(Trasferimento della residenza e del domicilio).* — Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.».

— Il testo dell'art. 45 del Codice Civile è il seguente:

«Art. 45 *(Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto).* — Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore.».

— Il testo dell'art. 46 del Codice Civile è il seguente:

«Art. 46 *(Sede delle persone giuridiche).* — Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.».

— Il testo dell'art. 47 del Codice Civile è il seguente:

«Art. 47 *(Elezione di domicilio).* — Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari .

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.».

Note all'art. 13:

— Il testo dell'art. 54 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è il seguente:

«Art. 54 *(Attività d'ufficio).* — 1. Ricevuta la richiesta della pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni degli sposi o di chi li rappresenta, la documentazione acquisita, la durata della pubblicazione o se essa è stata abbreviata o dispensata. Provvede quindi, all'affissione con atto separato sul quale annota l'eventuale riduzione dei termini della pubblicazione.

2. Il processo verbale e l'atto affisso sono inseriti negli archivi di cui all'articolo 10 con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1».

— Il testo dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 è il seguente:

«Art. 32 *(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea).* — 1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell' articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È fatta salva la pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici



relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

— Il testo dell'art. 116 del Codice Civile è il seguente:

«Art. 116. *(Matrimonio dello straniero nella Repubblica)*. — Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.

Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.».

Note all'art. 14:

— Il testo dell'art.100, primo e secondo comma del Codice Civile è il seguente:

«Art. 100 *(Riduzione del termine e omissione della pubblicazione)*. — Il tribunale su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.».

— Il testo dell'art. 58 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è il seguente:

«Art. 58 *(Omissione della pubblicazione)*. — Quando è stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, ai sensi dell'articolo 100, primo comma, del codice civile, gli sposi per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile il provvedimento di autorizzazione previsto dall'articolo 52, comma 1, e rendere la dichiarazione di cui all'articolo 51, comma 1.».

— Il testo dell'art. 84 del Codice Civile è il seguente:

«Art. 84 *(Età)*. — I minori di età non possono contrarre matrimonio.

Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma senza che sia stato proposto reclamo.».

— Il testo dell'art. 101 del Codice Civile è il seguente:

«Art. 101 *(Matrimonio in imminente pericolo di vita)*. — Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.

L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.».

Note all'art. 15:

— Il testo dell'art. 107 del Codice Civile è il seguente:

«Art.107 *(Forma della celebrazione)*. — Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.».

— Il testo dell'art. 110 del Codice Civile è il seguente:

«Art. 110 *(Celebrazione fuori della casa comunale)*. — Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'articolo 107.».

Note all'art. 16:

— Il testo del secondo comma dell'art. 111 del Codice Civile è il seguente:

«Art. 111 *(Celebrazione per procura)*. — (*omissis*)

La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

(*omissis*)».

Il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è il seguente:

«Art. 17 *(Trasmissione di atti)*. — L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta.».

Note all'art. 17:

— Il testo degli artt. 98 e 112 del Codice Civile è il seguente:

«Art. 98 *(Rifiuto della pubblicazione)*. — L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.».

«Art. 112 *(Rifiuto della celebrazione)*. — L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.

Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi.

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.».

Note all'art. 20:

Il testo degli artt. 86 e 90 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 , è il seguente:

«Art. 86 *(Affissioni)*. — 1. Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente è autorizzato a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di sua residenza attuale un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all'avviso.



2. Con il decreto con cui si autorizza la pubblicazione, si può prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.».

«Art. 90 *(Affissione)*. — Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso.».

— Per il testo dell'art. 32 della legge 18 luglio 2009, n. 69, si vedano le note all'art. 13.

Note all'art. 24:

— Il testo degli artt. 474 e 475 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 474 *(Titolo esecutivo)*. — L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.».

«Art. 475 *(Spedizione in forma esecutiva)*. — Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica italiana- In nome della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula:

«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».».

— Il testo dell'art. 197 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 197*(Rimpatrio di cittadini italiani)*. — Nelle località estere ove non risieda una autorità consolare il comandante della nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani che si trovassero abbandonati.

Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito italiano che per qualsiasi motivo l'autorità consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare.

Il regolamento stabilisce i limiti e le modalità relative al ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso delle spese di mantenimento e di trasporto.».

— Il testo del terzo comma dell'art. 363 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 363 *(Obbligo del rimpatrio dell'arruolato)*. — (*omissis*)

Qualora l'armatore non provveda, il rimpatrio è eseguito a cura dell'autorità marittima o consolare. L'autorità marittima emette ingiunzione a carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.».

Note all'art. 26:

— Per il testo dell'art. 197 del codice della navigazione si vedano le note all'art. 24.

— Per i riferimenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 29:

— Il testo dell'art. 419 del Codice Civile è il seguente:

«Art. 419 *(Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori)*. — Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.

Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.

Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando.».

Note all'art. 30:

— Il testo degli artt. 254, 262, 280 e 288 del Codice Civile è il seguente:

«Art. 254 *(Forma del riconoscimento)*. — Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile [o davanti al giudice tutelare] o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.».

«Art. 262 *(Cognome del figlio)*. — Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto [c.c. 258]. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.

Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre.».

«Art. 280 *(Legittimazione)*. — La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice.».

«Art. 288 *(Procedura)*. — La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.



Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all'atto di nascita del figlio.».

Note all'art. 31:

— Il testo degli artt. 29-*bis* e 38, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) è il seguente:

«Art. 29-*bis* — 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.

4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:

a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-*ter*;

b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;

c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.

5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.».

«Art. 38. — Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.».

Note all'art. 32:

— Il testo dell'art. 312 del Codice Civile è il seguente:

«Art. 312 *(Accertamenti del tribunale)*. — Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

2) se l'adozione conviene all'adottando.».

Note all'art. 36:

— Il testo degli art. 806, 825, secondo comma e 827 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 806 *(Controversie arbitrabili)*. — Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.

Le controversie di cui possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.».

«Art. 825 *(Deposito del lodo)*. — (*omissis*)

— Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell'articolo 133, secondo comma.

(*omissis*)».

«Art. 827 *(Mezzi di impugnazione)*. — Il lodo è soggetto all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.

I mezzi d'impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.».

Gli artt. 828-831 completano il Capo V del codice di procedura civile (Delle Impugnazioni) e disciplinano i vari mezzi d'impugnazione.

Note all'art. 43:

— Gli artt. 1766 e seguenti del Codice Civile disciplinano l'istituto del deposito.

— Gli artt. 1798 e seguenti del Codice Civile disciplinano l'istituto del sequestro convenzionale.

Note all'art. 52:

— Per il testo dell'art. 126, comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 286 si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 33, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) è il seguente:

«Art. 33 *(Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero)*. — (*omissis*)

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.».

Note all'art. 73:

«Art. 12 *(Interpretazione della legge)*. — (*omissis*)

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato».



Note all'art. 75:

— Il testo degli artt. 21-*nonies*, 21-*quinquies* e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 21-*nonies (Annullamento d'ufficio)*. — 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies* può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.».

«Art. 21-*quinquies (Revoca del provvedimento)*. — 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

1-*bis*. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

1-*ter*. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.».

«Art. 2 *(Conclusione del procedimento)*. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.».

Note all'art. 76:

— Per il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 si vedano le note all'art.16.

Note all'art. 79:

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e alla legge 2 maggio 1983, n. 185 si vedano le note alle premesse.

11G0109



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 febbraio 2011.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione del progetto «L'esperienza italiana nel contrasto alle frodi all'Unione europea a supporto dell'azione preventiva e repressiva svolta dalle competenti Autorità bulgare al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea», nell'ambito del programma d'azione comunitaria Hercule II, per il periodo 2010 - 2011. (Decreto n. 7/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 878/2007/CE del 23 luglio 2007 che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE, la quale istituisce un programma comunitario per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (programma Hercule *II)* per il periodo 2007-2013;

Visto il «Grant Agreement» n. OLAF/2010/D7/035, sottoscritto in data 16 dicembre 2010 tra la Commissione europea - Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Guardia di Finanza italiana, concernente il progetto formativo «L'esperienza italiana nel contrasto alle frodi all'Unione europea a supporto dell'azione preventiva e repressiva svolta dalle competenti Autorità bulgare al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea»;

Vista la nota n. 390717/10 del 29 dicembre 2010, con la quale il Comando Generale della Guardia di Finanza, a fronte di contributi comunitari pari a 73.875,37 euro, richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il cofinanziamento della quota parte nazionale del suddetto progetto formativo, ammontante a 36.937,68 euro;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati, il Fondo di rotazione *ex lege* n.183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 8 febbraio 2011 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate:

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il progetto formativo, «L'esperienza italiana nel contrasto alle frodi all'Unione europea a supporto dell'azione preventiva e repressiva svolta dalle competenti Autorità bulgare al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea», di cui in premessa, è di 36.937,68 euro.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo le modalità previste dalla normativa vigente, su indicazione del Comando Generale della Guardia di Finanza.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge n. 183/1987, sulla base di apposita richiesta del predetto Comando Generale.

4. Il Comando Generale della Guardia di Finanza effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Comando Generale medesimo si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.



6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2011

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 124

11A06123

DECRETO 8 febbraio 2011.

Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE + Environment 2008 ENV/IT/000428 «Monitoring for soil protection - (SOILPRO)», di cui al regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 4/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 614/2007, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE +) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE + Natura e biodiversità; LIFE + Politica e governanza ambientali; LIFE + Informazione e comunicazione;

Visto il contratto n. LIFE08 ENV/IT/000428, di concessione del contributo per la realizzazione di apposito progetto, stipulato il 14 novembre 2008 tra la Commissione europea e il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, beneficiario incaricato del coordinamento, che prevede tra i beneficiari associati la regione Sicilia ed altri soggetti internazionali, il cui costo complessivo è pari a 1.445.167,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE + ed in parte con risorse nazionali;

Vista la nota del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura n. 321/4.2. del 18 gennaio 2011, che quantifica in 454.424,00 euro il totale delle spese ammissibili di propria competenza, relative al suddetto progetto di durata quadriennale;

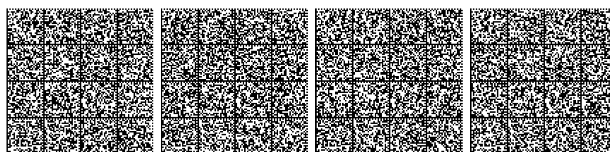
Vista la medesima nota del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura n. 321/4.2. del 18 gennaio 2011 che, a fronte di contributi comunitari pari a 227.212,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 227.212,00 euro, pari al 50 per cento del costo totale ammissibile della propria quota del suddetto progetto approvato;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 8 febbraio 2011 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE + Environment 2008 «Monitoring for soil protection - (SOILPRO)» (LIFE08 ENV/IT/000428), che ha durata quadriennale, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE + di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 227.212,00 euro al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura.



2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, per il tramite del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Eventuali rettifiche apportate dalla Commissione europea alla quota comunitaria, dopo la chiusura del progetto, comportano una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie viene rimborsata al Fondo medesimo.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2011

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 126

11A06224

DECRETO 8 febbraio 2011.

Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al regolamento CE n. 1234/2007, per la campagna 2010-2011, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 3/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio dell'Unione europea, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, che nella sezione VI stabilisce le disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura;

Visto che il predetto regolamento abroga dal 1° gennaio 2008 il regolamento CE n. 797/2004 del Consiglio dell'Unione europea, mantenendo inalterate le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

Vista la decisione della Commissione europea C(2010) 6089 del 14 settembre 2010 di approvazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura presentato dall'Italia;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 3.060.484,00 euro per la campagna 2010-2011, a valere sul FEAGA, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a 3.060.484,00 euro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9610 del 16 novembre 2010;

Considerato che sulle risorse *ex lege* n. 183/1987, relative alla campagna 2009-2010, assegnate con proprio decreto n. 17 del 16 giugno 2010 e trasferite all'AGEA ed agli organismi pagatori regionali, risultano inutilizzati 90.365,17 euro, come rappresentato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la citata nota n. 9610 del 16 novembre 2010;

Considerata l'opportunità di utilizzare il suddetto importo di 90.365,17 euro per la parziale copertura della quota nazionale pubblica relativa alla campagna 2010-2011;



Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura della predetta quota nazionale pubblica, di 3.060.484,00 euro, è necessario disporre di nuove assegnazioni per 2.970.118,83 euro, ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 8 febbraio 2011 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per l'attuazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, richiamato in premessa, è di 3.060.484,00 euro, per la campagna 2010-2011, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) per 90.365,17 euro con risorse provenienti dalle assegnazioni *ex lege* n. 183/1987 di cui al proprio decreto n. 17 del 16 giugno 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2010), già trasferite all'AGEA e agli organismi pagatori regionali, e resesi disponibili per la campagna 2010-2011 in quanto non utilizzate nella campagna precedente;

b) per 2.970.118,83 euro con nuove assegnazioni sempre a valere sulle risorse del predetto Fondo di rotazione.

2. La predetta quota, di cui al punto *b)*, viene trasferita agli organismi pagatori interessati, previa indicazione mensile di AGEA coordinamento, d'intesa col Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEAGA, comportano una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per la campagna 2010-2011, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie costituiscono acconto per le successive campagne.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche per il tramite dei competenti organismi pagatori, trasmette per ciascuna campagna al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di compensazione da apportare nelle campagne successive a quella di riferimento.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

6. L'AGEA invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato i dati per le necessarie rilevazioni.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2011

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 131

11A06225

DECRETO 8 febbraio 2011.

Assegnazione, a valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione, delle risorse necessarie alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) connessa a pagamenti relativi ad interventi, a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cofinanziati per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo per la pesca (FEP), di cui al regolamento CE n. 1198/06, nonché dai regolamenti CE n. 1543/2000 e n. 861/2006. (Decreto n. 2/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;



Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP);

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 498 del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del predetto regolamento (CE) 1198/2006;

Vista la decisione della Commissione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 che ha approvato il programma operativo dell' intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1543/2000 che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 1639/2001 che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1543/2000;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea 2000/439/CE del 29 giugno 2000 relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 861 del 22 maggio 2006 che, nell'istituire un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, prevede, tra l'altro, una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese in materia di controllo, ispezione e sorveglianza della pesca per il periodo 2007-2013;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 391 dell'11 aprile 2007 recante modalità di attuazione del regolamento (CE) 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto l'art. 2-*ter* del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito in legge 1° ottobre 2010, n. 163 che prevede che l'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai pagamenti relativi a operazioni cofinanziate per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per la pesca, nonché dai regolamenti CE n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000 e n. 861/2006 del 22 maggio 2006, inserite nell'ambito di interventi a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pari a 25,5 milioni di euro, fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la nota n. 8231 del 16 settembre 2010 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali specifica la ripartizione dei suddetti 25,5 milioni di euro, in 16,5 milioni di euro per la copertura dell'IVA sugli interventi previsti nel predetto programma della Rete rurale nazionale, relativo alla programmazione 2007-2013, e in un massimo di 9 milioni per la copertura dell'IVA sugli interventi del settore della pesca;

Considerato che, del predetto importo di 25,5 milioni di euro, euro 16.583.953,20 sono stati assegnati con decreto n. 45 del 16 dicembre 2010, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui alla citata legge n. 183/1987, per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai pagamenti relativi ad operazioni cofinanziate per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, di cui al regolamento CE n. 1698/2005, inserite nell'ambito del programma della Rete rurale;

Considerato, pertanto, che restano a disposizione euro 8.916.046,80 per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) riferita ad interventi, a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cofinanziati per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo per la pesca, nonché dai regolamenti CE n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000 e n. 861/2006 del 22 maggio 2006;

Vista la nota n.36828 del 28 dicembre 2010 e, da ultimo, la nota n. 2362 del 14 gennaio 2011, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto a comunicare l'esatta ripartizione del predetto importo di euro 8.916.046,80 tra i regolamenti del settore pesca sopra richiamati;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso la Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 8 febbraio 2011, con la partecipazione delle amministrazioni interessate:

Decreta:

1. Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai pagamenti relativi ad interventi, a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cofinanziati per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo per la pesca (FEP), nonché dai regolamenti CE n. 1543/2000 e n. 861/2006 è posto a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/1987, l'importo di euro 8.916.046,80, secondo la ripartizione indicata nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il predetto importo di euro 8.916.046,80, a carico del Fondo di rotazione, viene trasferito, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.



3. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettua i controlli di competenza.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2011

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 132

TABELLA A

Assegnazione di risorse, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione, per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'I.V.A. connessa a pagamenti relativi ad operazioni cofinanziate nel settore Pesca, ai sensi dell'art. 2-*ter* del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito in legge 1° ottobre 2010.

(importi in euro)

Regolamenti settore pesca	Fondo di rotazione *ex lege* n.183/1987
Reg. (CE) 1543/00	1.169.320,00
Reg. (CE) 861/06	1.449.110,00
Reg. (CE) 1198/06	6.297.616,80
Totale	8.916.046,80

11A06226

DECRETO 8 febbraio 2011.

Integrazione del cofinanziamento nazionale dell'annualità 2010 relativo al programma di controllo dell'attività di pesca, di cui al regolamento CEE n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 1/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione di un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, nonché il regolamento CE n. 2371/02, relativo alla conservazione ed allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 861 del 22 maggio 2006 che, nell'istituire un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, prevede, tra l'altro, una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese in materia di controllo, ispezione e sorveglianza della pesca per il periodo 2007-2013;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 391 dell'11 aprile 2007 recante modalità di attuazione del regolamento (CE) 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca;

Vista la decisione della Commissione n. 2010/711/UE del 23 novembre 2010 che, nel quantificare in 4.040.000,00 euro l'ulteriore importo delle spese ammissibili per l'anno 2010, di cui euro 340.000,00 per nuove tecnologie e reti informatiche ed euro 3.700.000,00 per acquisto di dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione, nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca, stabilisce in 3.636.000,00 euro il relativo contributo finanziario comunitario, per cui la restante quota occorrente per la realizzazione delle suddette azioni ammonta a 404.000,00 euro;



Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 30416 del 2 dicembre 2010 che quantifica complessivamente in 404.000,00 euro per l'anno 2010 l'ulteriore fabbisogno finanziario nazionale per l'attuazione del programma di controllo dell'attività di pesca;

Considerato che, con proprio decreto direttoriale n. 28 del 5 novembre 2010, sono state assegnate per l'attuazione del programma di controllo dell'attività di pesca, annualità 2010, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n.183/1987, risorse nazionali pubbliche per un importo pari a euro 1.312.800,00;

Considerata la necessità di ricorrere per tale ulteriore fabbisogno di euro 404.000,00 alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso la Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 8 febbraio 2011, con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione delle azioni previste nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca è autorizzata per l'anno 2010 una ulteriore quota di cofinanziamento nazionale pubblico di 404.000,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come specificato nella tabella A allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Fondo di rotazione, di cui al comma 1, è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche apportate dalla Commissione europea alla quota comunitaria dopo la chiusura del programma comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure costituirà acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2011

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 133

TABELLA *A*

Legge n. 183/1987: Cofinanziamento nazionale del programma comunitario di controllo dell'attività di Pesca di cui al Regolamento CEE n. 2847/93 - Integrazione anno 2010 (Decisione n. 2010/711/UE).

(importi in euro)

Interventi	Fondo di rotazione legge n.183/1987 2010
Nuove tecnologie e reti informatiche (allegato I della Decisione n. 2010/711/UE)	34.000,00
Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione (allegato IV della Decisione n. 2010/711/UE)	370.000,00
Fabbisogno della Direzione generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura	404.000,00

11A06227

DECRETO 14 aprile 2011.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati «IFR IPERBOX», «MAXIORO by IFR», «LE TRE STELLE tipo MAXI BOX SL/250», «LE TRE STELLE tipo FIAMMIFERONE S/45».

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1994, concernente le condizioni e modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di provenienza comunitaria;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2002, con



il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto direttoriale 30 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2002, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «IFR IPERBOX»;

Visto il decreto direttoriale 5 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2008, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «MAXIORO by IFR»;

Visto il decreto direttoriale 29 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2008, con il quale sono stati iscritti nella tariffa di vendita al pubblico nuovi tipi di fiammifero denominati «LE TRE STELLE tipo MAXI BOX SL/250» e «LE TRE STELLE tipo FIAMMIFERONE S/45»;

Vista la richiesta di variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati «IFR IPERBOX» e «MAXIORO by IFR» presentata dalla società Angiolo Rosselli & F.lli S.r.l.;

Vista la richiesta di variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati «LE TRE STELLE tipo MAXI BOX SL/250» e «LE TRE STELLE tipo FIAMMIFERONE S/45» presentata dalla società Swedish Match;

Attesa la necessità di procedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di fiammiferi, per singolo condizionamento, è variato come segue:

Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «IFR IPERBOX»	da euro 1,00	a euro 1,20
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 255 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «MAXIORO by IFR» tipo Maxi Box	da euro 1,00	a euro 1,20
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «LE TRE STELLE tipo MAXI BOX SL/250»	da euro 1,00	a euro 1,20
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «LE TRE STELLE tipo FIAMMIFERONE S/45»	da uro 1,20	a euro 1,50

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione, ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 2002 e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento dei fiammiferi di ordinario consumo di cui all'art. 3, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «IFR IPERBOX»	1,20	0,24	0,2
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 255 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «MAXIORO by IFR» tipo Maxi Box	1,20	0,24	0,2
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «LE TRE STELLE tipo MAXI BOX SL/250»	1,20	0,24	0,2
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «LE TRE STELLE tipo FIAMMIFERONE S/45»	1,50	0,2582	0,25



Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2011

Il direttore: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2011
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 159

11A06314

DECRETO 20 aprile 2011.

Decadenza della impresa individuale Agenzia di Scommesse Sportive di Seminara Maurizio, dalla concessione n. 3226 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto 1° marzo 2006, n. 111.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111, concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 3226 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della impresa individuale Agenzia di scommesse sportive di Seminara Maurizio nei locali siti in via Roma Galleria del Centro, Gioia Tauro (Reggio Calabria);

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *d)*, delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»;

Vista la nota prot. n. 2011/6631/Giochi/SCO del 23 febbraio 2011 con la quale il predetto Concessionario è stato invitato alla regolarizzazione della posizione contabile;

Considerato che con la predetta nota è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 17, comma 2, lettera *d)*, a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con l'invito a provvedere, entro 10 giorni, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria;

Considerato che il Concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;

Tenuto conto che, con nota prot. n. 2011/11384/Giochi/SCO del 30 aprile 2011 è stata disposta, sulla base delle disposizioni recate dall'art.17, comma 7 della convenzione di concessione, l'interruzione del collegamento telematico con il Totalizzatore nazionale della concessione sportiva n. 3226;

Dispone

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della convenzione di concessione n. 3226 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con Agenzia di scommesse sportive di Seminara Maurizio, con sede legale in via Roma Galleria del Centro - 89013 Gioia Tauro (Reggio Calabria), operante nel comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2011

Il direttore: TAGLIAFERRI

11A06315

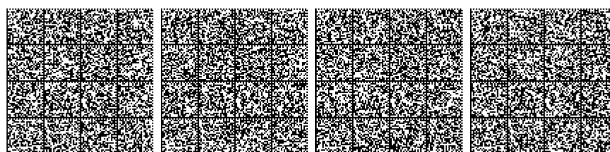
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 aprile 2011.

Autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia Psicoumanitas» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica da Frascati a Roma e a diminuire gli allievi iscritti da 20 a 17.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati



presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Vistoil decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 2 novembre 2005, con il quale l'«Istituto di psicoterapia Psicoumanitas» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Pistoia, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 25 gennaio 2008 di abilitazione della sede periferica di Frascati;

Visto il decreto in data 27 febbraio 2009 di abilitazione della sede periferica di Taranto;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica da Frascati (Roma) via Colle Pizzuto, 2 a Roma - via Sebino, 11, nonché la diminuzione del numero massimo degli allievi ammissibile al primo anno di corso da 20 a 17;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 17 dicembre 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 9 marzo 2011 trasmessa con nota prot. 150 del 14 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto di psicoterapia Psicoumanitas» abilitato con decreto in data 25 gennaio 2008 ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Frascati, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da Frascati (Roma) - via Colle Pizzuto, 2, a Roma - via Sebino, 11.

Art. 2.

Il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso è pari a 17 unità e, per l'intero corso, a 68 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2011

Il direttore generale: TOMASI

11A06037

DECRETO 28 aprile 2011.

Autorizzazione all'Istituto «SSPIG - Scuola di specializzazione in psicoterapia interpersonale e di gruppo» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia di Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;



Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 15 luglio 2008, con il quale l'istituto «SSPIG – Scuola di specializzazione in psicoterapia interpersonale e di gruppo» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Palermo, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Palermo da via Libertà, 199 a via Infermeria Cappuccini, 3;

Visto il parere favorevole al trasferimento della sede principale espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 17 dicembre 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 9 marzo 2011, trasmessa con nota n. 150 del 14 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «SSPIG - Scuola di specializzazione in psicoterapia interpersonale e di gruppo» abilitato con decreto in data 15 luglio 2008 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Palermo, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Libertà, 199 a via Infermeria Cappuccini, 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2011

Il direttore generale: TOMASI

11A06038

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Trabalza Nicola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Trabalza Nicola, nato il 27 settembre 1974 a Foligno, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Trabalza è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 25 ottobre 2002 in Italia presso la Università degli studi di Perugia;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Perugia;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 3 maggio 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogaados de Madrid» (Spagna);

Considerato che la pratica notarile effettuata non può essere considerata al fine di agevolazioni al conseguimento del titolo professionale in Italia attraverso una diminuzione della misura compensativa;

Ritenuto che anche i certificati relativi alla frequenza di corsi per difensori d'ufficio, conciliatori ed altro simili non possono essere tenuti in considerazione al medesimo fine;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;



Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Trabalza Nicola, nato il 27 settembre 1974 a Foligno, cittadino italiano, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 21 aprile 2001

Il direttore generale: SARAGNANO

11A05999

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 22 marzo 2011.

Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata dall'Italia;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2003;

Visti gli articoli 544-*ter*, 650 e 727 del codice penale;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2009;

Considerato che continua a sussistere la necessità di mantenere e rafforzare sia le disposizioni cautelari di cui alla predetta ordinanza del 3 marzo 2009 a tutela dell'incolumità pubblica, sia il sistema di prevenzione del ri-



schio di aggressione da parte di cani basato sulla formazione dei proprietari e detentori di cani;

Considerata la necessità di apportare talune modificazioni all'ordinanza del 3 marzo 2009 al fine di migliorare il sistema di prevenzione a tutela dell'incolumità pubblica, in particolare relativamente alla formazione dei detentori e proprietari di cani per migliorare la loro capacità di gestione degli animali e ridurre i rischi di aggressione e morsicatura;

Considerato che nell'organizzazione dei percorsi formativi è opportuno individuare un responsabile scientifico a garanzia della corretta modalità di organizzazione e espletamento dei percorsi formativi;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 2004, recante: «Istituzione di nuovi centri di referenza nazionali nel settore veterinario», e in particolare l'art. 1, comma 4, che ha attivato, presso la sede dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, il «Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria»;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani»;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante «Delega delle attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»(registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2010, registro n. 5, foglio n. 315);

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di efficacia dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, è differito di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

2. All'ordinanza di cui al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1:

- comma 4: le parole «in collaborazione con» sono sostituite dalle seguenti: «e a tal fine questi possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti:»; alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «Il comune, sentito il servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.»;

- comma 6: le parole «in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale» sono sostituite dalle seguenti: «, su indicazione dei servizi veterinari a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio,»;

b) all'art. 2, comma 1:

- la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformità all'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201;»;

- alla lettera *e)*, dopo la parola «vendita» è aggiunta la seguente: «, l'esposizione»;

c) all'art. 3, il comma 2 è così sostituito: «2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, in caso di rilevazione di rischio elevato stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.».

Art. 2.

1. La presente ordinanza ha efficacia per ventiquattro mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2011

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato:
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 392

11A06125

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 aprile 2011.

Concessione del trattamento di mobilità, per i lavoratori della società «Kata'ne Handling S.r.l.». (Decreto n. 58609).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;



Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166 che prevede: «I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa»;

Visto l'accordo in data 23 febbraio 2011, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Kata'ne Handling srl nonché delle OO.SS, con il quale, ai sensi del combinato disposto delle normative sopra indicate, è stato previsto il ricorso al trattamento di mobilità, per la durata di 24 mesi, per un massimo di 4 lavoratori della società in parola che saranno collocati in mobilità a decorrere dalla data dei licenziamenti intervenuti tra l'11 febbraio 2011 al 28 febbraio 2011;

Vista l'istanza con la quale la società Katàne Handling srl, ha richiesto la concessione del trattamento di mobilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per la durata di 36 mesi, in favore di un massimo di 4 lavoratori della società in parola che saranno collocati in mobilità a decorrere dalla data dei licenziamenti intervenuti tra l'11 febbraio 2011 al 28 febbraio 2011 dipendenti presso l'unità di Catania - Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, per la durata di 24 mesi, in favore di un massimo di 4 lavoratori della società Katàne Handling srl, che saranno collocati in mobilità a decorrere dalla data dei licenziamenti intervenuti tra l'11 febbraio 2011 al 28 febbraio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23 febbraio 2011, per 24 mesi, in favore di un numero massimo di 4 lavoratori della società Kata'ne Handling srl, che saranno collocati in mobilità a decorrere dal dalla data dei licenziamenti intervenuti tra l'11 febbraio 2011 al 28 febbraio 2011:

n. 4 dipendenti presso l'unità di Catania (Catania) - Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa.

Matricola INPS: 2109669874.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A05998

DECRETO 7 aprile 2011.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale CIG, settore industria, della provincia di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO DELLE MARCHE

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa direzione n. 18 del 23 ottobre 2007, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale CIG, settore industria, relativa alla provincia di Pesaro;

Vista la nota in data 6 aprile 2011 del direttore dell'INPS di Pesaro, con la quale, viene designato, il dott. Ricci Francesco in sostituzione del dott. Amagliani Bruno collocato a riposto per pensionamento;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Ricci Francesco è nominato membro effettivo della Commissione provinciale CIG, settore industria, della provincia di Pesaro, in rappresentanza dell'INPS, in sostituzione del dott. Amaglini Bruno collocato a riposto per pensionamento.

Ancona, 7 aprile 2011

Il direttore regionale: DAMIANI

11A05992



DECRETO 13 aprile 2011.

Accorpamento di «E.B.I.RE.F» in «FORMA.TEMP», senza modifica della natura giuridica.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifizioni;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro del 18 dicembre 2000 con il quale all'associazione «FORMA.TEMP - Fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione» è stata riconosciuta la personalità giuridica ed autorizzata all'esercizio delle attività di cui all'art. 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come sostituito dall'art. 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Ministro del lavoro del 10 maggio 2006 con il quale all'associazione «E.B.I.RE.F. - Ente bilaterale per l'integrazione al reddito e alla formazione» è stata riconosciuta la personalità giuridica ed autorizzata all'esercizio delle attività di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'operazione di accorpamento di «E.B.I.RE.F.» in «FORMA.TEMP», di cui ai verbali di assemblea del 14 dicembre 2010 a rogito notaio Paolo Farinaro di Roma, repertori n. 231425/36512 e n. 231426/36518;

Visti lo statuto o il regolamento allegati al verbale di assemblea di «FORMA.TEMP», di cui ai verbali di assemblea del 14 dicembre 2010, rep. n. 231426/36518 a rogito notaio Paolo Farinaro di Roma;

Visto l'art. 12 comma 4 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere di congruità reso dal direttore generale per le politiche, l'orientamento e la formazione in data 1° aprile 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'intervenuta operazione di accorpamento «E.B.I.RE.F.» in «FORMA.TEMP» non modifica la natura giuridica di «FORMA.TEMP» come associazione riconosciuta con decreto del Ministro del lavoro del 18 dicembre 2000, dotata di personalità giuridica.

Art. 2.

L'associazione «FORMA.TEMP» con sede in Roma, via Milano n. 58, a seguito dell'operazione di accorpamento di «E.B.I.RE.F.», è autorizzata all'esercizio delle attività di cui all'art. 12, commi 1 e 2 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2011

Il Ministro: SACCONI

11A06122

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 marzo 2011.

Ulteriori condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale di cui all'articolo 3 del decreto 24 marzo 2005 per il 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del citato regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2005 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 3 del citato decreto ministeriale 24 marzo 2005, che disciplina le modalità di definizione delle condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1537, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle pere e delle pesche destinate alla trasformazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2007;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1539, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2007;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2008, n. 2693, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regime transitorio di cui all'art. 68-*ter* del regolamento (CE)



n. 1782/2003 previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore delle pere, delle pesche e delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2008;

Considerato che con il decreto n. 3478 del 23 marzo 2010 sono state fissate le condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale a partire dal 2010;

Considerato che è necessario prevedere l'accesso alla riserva nazionale in relazione agli investimenti dei settori delle pere, pesche e prugne destinate alla trasformazione, limitatamente all'anno 2011;

Sentiti i rappresentanti tecnici delle Regioni nella riunione del 15 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. La richiesta di titoli all'aiuto in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, può essere presentata dagli agricoltori che hanno acquistato o affittato per almeno cinque anni — a partire dalla fine della campagna 2006/2007 di commercializzazione delle pere, pesche e prugne destinate alla trasformazione ed entro il 1° novembre 2007 — una superficie coltivata a pere, pesche o prugne destinate alla trasformazione ed hanno percepito, per la medesima superficie nella campagna 2007/2008, un aiuto previsto all'art. 1 del decreto ministeriale n. 1537 del 22 ottobre 2007 e/o all'art. 1 del decreto ministeriale n. 1539 del 22 ottobre 2007 citati in premessa.

2. Ai fini dell'accesso della misura di cui al comma 1, gli agricoltori sono tenuti a:

a) produrre copia della documentazione attestante l'acquisto o l'affitto per almeno cinque anni di una superficie coltivata a pere, pesche o prugne destinate alla trasformazione;

b) dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 34 e 38 del regolamento (CE) n. 73/2009 e le superfici di cui alla precedente lettera *a)*;

c) presentare la documentazione attestante la produzione di pere, pesche o prugne destinate alla trasformazione nella campagna 2007/2008 e l'aiuto percepito nella medesima campagna.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2011

Il direttore generale: AULITTO

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 89

11A06124

DECRETO 21 aprile 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Parmigiano Reggiano».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999;

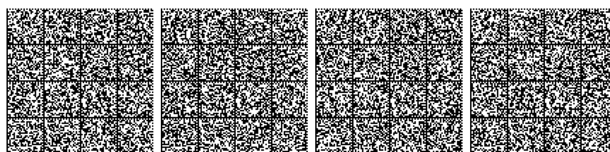
Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;



Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Parmigiano Reggiano»;

Visto il decreto del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio del formaggio «Parmigiano Reggiano» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Parmigiano Reggiano»;

Visto il decreto del 26 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 166 del 19 luglio 2005, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Parmigiano Reggiano»;

Visto il decreto del 16 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 102 del 2 maggio 2008, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio al Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Parmigiano Reggiano»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo dipartimento controllo qualità PR Soc. coop. a r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 24 aprile 2002 e già confermato con decreti del 26 aprile 2005 e del 16 aprile 2008, al Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano con sede in Reggio Emilia, via J.F.K. Kennedy, 18 a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Parmigiano Reggiano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 24 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A05993

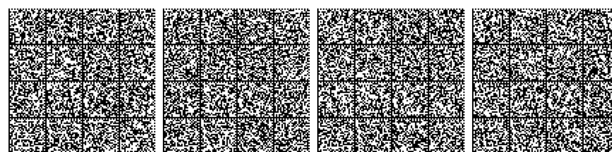
DECRETO 26 aprile 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato «Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal regolamento (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)



n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 29 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 257 del 2 novembre 2004, con il quale l'organismo denominato «Check Fruit Srl» con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna»;

Visto il decreto 27 agosto 2007 con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo;

Considerato che l'associazione turistica pro-loco di Riolo Terme ha indicato per il controllo sulla indicazione geografica protetta «Check Fruit Srl» con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24;

Considerato che «Check Fruit Srl» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art.14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella riunione del 20 aprile 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Check Fruit Srl» con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Check Fruit Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Scalogno di Romagna», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n.526, dovrà comunicare all'Autorità



nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Check Fruit Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Check Fruit Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A05994

DECRETO 26 aprile 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato «Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal regolamento (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 1° aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 197 del 23 agosto 2004, con il quale l'organismo denominato «Check Fruit Srl» con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio»;

Visto il decreto 13 febbraio 2007 con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio», è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che «Check Fruit Srl» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella riunione del 20 aprile 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;



Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Check Fruit Srl» con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Check Fruit Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art.14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Marrone di Castel del Rio», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Check Fruit Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Check Fruit Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A05995

DECRETO 26 aprile 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato «Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal Reg. (CE) n.510/06.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il rgolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;



Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 492 del 18 marzo 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 6 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 150 del 1° luglio 2003, con il quale l'organismo denominato «Check Fruit srl» con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo»;

Visto il decreto 25 settembre 2006 con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo», è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che «Check Fruit Srl» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art.14 della legge 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella riunione del 20 aprile 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Check Fruit Srl» con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 492 del 18 marzo 2003.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Check Fruit Srl»del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato «Check Fruit Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Asparago Verde di Altedo», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità



nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Check Fruit Srl»o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Check Fruit Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n.526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A05996

DECRETO 27 aprile 2011.

Elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE E REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, concernente la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, che ripropone la pubblicazione annuale dell'elenco dei laboratori presenti nel territorio nazionale che sono competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui al campo di applicazione del decreto stesso, già disposta dal decreto legislativo n. 217/2006;

Visto l'art.17 del succitato decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 che abroga il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217;

Vista la circolare 25 febbraio 2008, n. 4786/2008 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, emanata in applicazione del decreto legislativo n. 217/2006 e, in particolare, il punto C che individua le modalità ed i requisiti per l'inserimento dei laboratori interessati nel citato elenco annuale, affidandone la pubblicazione al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;

Visto l'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei fertilizzanti, per l'anno 2010, di cui al decreto dirigenziale 6 maggio 2010;

Considerate le nuove istanze presentate dai laboratori interessati all'inserimento nell'elenco e verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'allegato 11 del citato decreto legislativo n. 75/2010;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti disciplinati dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, limitatamente alle sole prove analitiche riportate nell'elenco stesso, è costituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il responsabile del laboratorio ha l'onere di comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari ogni cambiamento riguardante il possesso dei requisiti di cui all'allegato 11 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, richiesti per l'inclusione nell'elenco.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda l'inserimento di ogni laboratorio nell'elenco.

Art. 3.

Il decreto dirigenziale 6 maggio 2010, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 111 del 14 maggio 2010, è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2011

Il direttore generale: GATTO

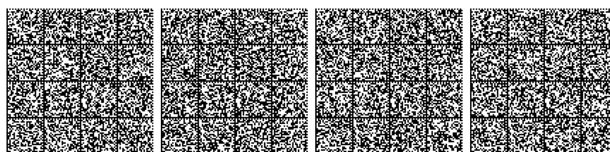


Allegato

Laboratorio Agriparadigma S.r.l. Via Faentina, 224 48100 Ravenna	**Numero di accreditamento 0060 Documento di sistema: Rev. 27, Data 25 febbraio 2011 Scheda 12 di 27 Scheda 13 di 27 Scheda 14 di 27 Scheda 15 di 27**
Matrice	**Denominazione della prova**
Fertilizzanti	Azoto ammoniacale
	Azoto nitrico ed ammoniacale secondo Devarda
	Azoto totale
	Carbonio Organico (Metodo secondo Springer-Klee)
	Fosforo solubile in acqua
	Fosforo solubile in citrato ammonico neutro e acqua
	Fosforo totale
	Potassio solubile in acqua
	Ricerca dello ione cloro in assenza di sostanza organica
	Umidità
Compost	Indice SAR
	Salinità
Compost, ammendanti	Azoto totale
	Azoto organico
	pH
Ammendanti, concimi, fertilizzanti e torba umificata	Carbonio organico estraibile in soda e pirofosfato o già estratto (TEC) - Frazionamento e quantificazione del carbonio organico umificato (HA+FA) - Grado e tasso di umificazione (DH% e HR%)
Laboratorio Est S.r.l. Via Guglielmo Marconi, 14 24050 Grassobbio (BG)	**Numero di accreditamento 0084 Documento di sistema: Rev. 14, Data 12 agosto 2010 Scheda 2 di 6 Scheda 3 di 6**
Matrice	**Denominazione della prova**
Ammendanti del suolo, Compost, Substrati di coltura	Azoto totale
	Azoto ammoniacale
	Conducibilità
	Cromo esavalente
	Fluoruri
	Mercurio
	Nitrato, Fosfato
	pH
	Carbonio organico
	Sostanza organica e cenere



	Umidità, sostanza secca
	Zinco, Rame, Nichel, Cadmio, Piombo, Mercurio, Cromo, Molibdeno, Selenio, Arsenico, Fosforo, Potassio
Laboratorio CRC S.r.l. Via Sigalina a Mattina, 22 Loc. Rò 25018 Montichiari (BS)	**Numero di accreditamento 0521 Documento di sistema: Rev. 11, Data 9 giugno 2009 Scheda 4 di 10**
Matrice	**Denominazione della prova**
Compost, Ammendanti	Azoto ammoniacale (N), ammoniaca (NH_4^+)
	Azoto organico totale
	Azoto totale (Kjeldhal)
	Carbonio organico totale (TOC) (misurazione titrimetrica)
	Cromo esavalente
	Metalli totali: Arsenico, Cadmio, Cromo, Fosforo, Mercurio, Nichel, Piombo, Potassio, Rame, Zinco
	Umidità residua
	Umidità totale
Laboratorio pH S.r.l. Via Sangallo, 29 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)	**Numero di accreditamento 0069 Documento di sistema: Rev. 24, Data 14 gennaio 2010 Scheda 18 di 50 Scheda 22 di 50 Scheda 23 di 50 Scheda 26 di 50**
Matrice	**Denominazione della prova**
Ammendanti del suolo, Substrati di coltivazione	Azoto ammoniacale solubile/assimilabile
	Azoto totale
	Conducibilità
	Fosforo totale
	Nitrati solubili/assimilabili, Fosfati solubili/assimilabili
	pH
	Potassio solubile /assimilabile
	Potassio totale, Molibdeno
	Rapporto C/N
	Sostanza organica e ceneri
	Sostanza secca, umidità
Compost	Acidi fulvici (AF), acidi umici (AU), humus totale
	Azoto ammoniacale
	Azoto nitrico
	Azoto organico
	Azoto totale
	Boro



	Carbonio organico estraibile (TEC) – Carbonio umico (HA+FA) - Grado di umificazione (DH), Indice di umificazione (HI), Tasso di umificazione (HR)
	Carbonio organico totale (TOC)
	Cloruri
	Contenuto in plastica, contenuto in vetro, contenuto di inerti
	Enterobacteriaceae
	Fosforo totale
	Granulometria
	Arsenico, Cadmio, Calcio, Cromo, Cromo (III), Cromo (VI), Magnesio, Mercurio, Nichel, Piombo, Potassio, Rame, Selenio, Sodio, Zinco
	Nematodi: forme libere e attive
	pH
	Rapporto C/N
	Rapporto NO_3^-/NH_4^+
	Salinità, conducibilità specifica
	Salmonelle
	Semi infestanti
	Solfati solubili
	Streptococchi fecali
	Umidità
	Uova di elminti parassiti (Nematodi, Cestodi, Trematodi)
Concimi, Ammendanti e Correttivi	Cadmio, Cromo, Rame, Nichel, Zinco totali
	Piombo totale
Fertilizzanti, Ammendanti organici	pH
Laboratorio Istituto di ricerche agroindustria S.r.l. Via Staffette Partigiane, 9 41100 Modena (MO)	**Numero di accreditamento 0153 Documento di sistema: Rev. 16, Data 24 novembre 2009 Scheda 7 di 14**
Matrice	**Denominazione della prova**
Compost	Azoto organico
	Azoto totale
	Carbonio organico estraibile (TEC) e carbonio umico (HA+FA)
	Carbonio organico
	Conducibilità, salinità
	Materiali inerti totali
	pH
	Solidi volatili, ceneri
	Umidità, sostanza secca



Laboratorio LAB-CONTROL S.R.L. Via Marco Polo, 3 30014 Cavarzere (VE)	**Numero di accreditamento 0228 Documento di sistema: Rev. 18, Data 14 settembre 2010 Scheda 12 di 19 Scheda 13 di 19 Scheda 17 di 19**
Matrice	**Denominazione della prova**
Fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)	Azoto totale
	Azoto ammoniacale
	Fosforo solubile in citrato ammonico neutro
	pH
	Potassio solubile in acqua
	Carbonio organico, sostanza organica
Matrici organiche, compost	Azoto ammoniacale
	Azoto organico
	Azoto totale
	Carbonio organico estraibilie (TEC), carbonio organico umificato (HA+FA), acidi umici e fulvici, carbonio umico e fulvico, grado di umificazione (DH), tasso di umificazione (HR), sostanza umificata
	Carbonio organico totale (TOC), sostanza organica (metodo colorimetrico)
	Conducibilità
	Contenuto in metalli: Potassio, Sodio, Calcio, Magnesio, Cadmio, Cromo, Nichel, Mercurio, Piombo, Rame e Zinco
	Residuo 550°C, ceneri
	Residuo 105°C, sostanza secca
	Salinità
	Umidità totale
	Escherichia coli
	Indice di respirazione dinamico potenziale
	pH
	Plastica (ø < 3,33 mm), Plastica (3,33<ø<10 mm), Vetro e metalli (ø<3,33 mm), Vetro e metalli (3,33<ø<10 mm), Plastica e altri inerti (ø>10 mm)
	Rapporto C/N (da calcolo)
	Salmonella spp
	Solidi totali volatili
Laboratorio LA.CHI.VER. LABORATORI S.R.L. Via Leida, 5 37135 Verona (VR)	**Numero di accreditamento 0658 Documento di sistema: Rev. 7, Data 13 dicembre 2010 Scheda 2 di 4**
Matrice	**Denominazione della prova**
Ammendanti	Metalli: Cadmio, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Zinco



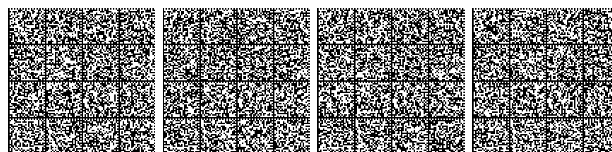
	Salinità
	Umidità
	pH
	Azoto totale
	Carbonio organico
Cuoio	Cromo VI
Laboratorio Tecnolab S.r.l. Via Farfusola, 4 Loc. Bonavicina 37050 San Pietro di Morubio (VR)	**Numero di accreditamento 0735 Documento di sistema: Rev.3, Data 24 giugno 2009 Scheda 1 di 4 Scheda 2 di 4**
Matrice	**Denominazione della prova**
Concimi	Azoto nitrico ed ammoniacale
	Azoto ammoniacale
	Azoto totale nell'urea
	Biureto
	Carbonio organico di origine biologica
	Fosforo solubile in acqua
	Fosforo solubile in acidi minerali
	Fosforo solubile in citrato ammonico neutro
	Zolfo totale
	Potassio solubile in acqua
Laboratorio IGIENSTUDIO S.R.L. Viale del Lavoro, 37/b 60035 Jesi (AN)	**Numero di accreditamento 0778 Documento di sistema: Rev.1, Data 6 agosto 2008 Scheda 2 di 3**
Matrice	**Denominazione della prova**
Compost	Enterobatteriaceae
	Salmonella spp
	Cadmio
	Cromo
	Nichel
	pH
	Piombo
	Rame
	Zinco
Laboratorio L.A.V. S.r.l. Nuova Circonvallazione 57/D 47900 Rimini (RN)	**Numero di accreditamento 0447 Documento di sistema: Rev.13, Data 11 gennaio 2010 Scheda 3 di 5**
Matrice	**Denominazione della prova**
Compost	Alluminio, Arsenico, Bario, Berillio, Cadmio, Cromo, Cobalto, Rame, Ferro, Piombo, Mercurio, Molibdeno, Manganese, Nichel, Antimonio, Selenio, Stagno, Vanadio, Zinco, Tallio, Fosforo



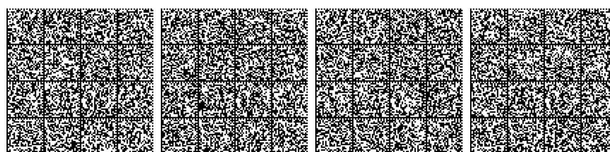
Laboratorio TECNOLOGIE D'IMPRESA SrL Via Don Minzoni,15 22060 Cabiate (CO)	**Numero di accreditamento 0175 Documento di sistema: Rev.14, Data 19 febbraio 2010 Scheda 7 di 13 Scheda 8 di 13**
Matrice	**Denominazione della prova**
Ammendanti del suolo e substrati di coltivazione	Conducibilità elettrica
	Materia secca
	Metalli (Cadmio, Manganese, Nichel, Fosforo, Piombo, Cromo, Rame, Zinco)
	Metalli (rame, manganese, zinco, cadmio, piombo, cromo, nichel)
	pH
	Sostanza organica e cenere
	Umidità
Compost	Acidi umici e fulvici
	Carbonio organico totale (TOC)
	Humus totale
Compost/Ammendanti	Conducibilità
	Cromo esavalente
	Enterobatteriaceae
	Metalli (Cromo, rame, nichel, cadmio, piombo, zinco)
	Salmonella spp
	Umidità residua
	Umidità totale
Laboratorio LA.RI.AN. SRL - Laboratorio di ricerca e analisi chimico-agrarie Via delle Albicocche 19 00040 Pomezia (RM)	**Numero di accreditamento 0542 Documento di sistema: Rev.8, Data 25 marzo 2010 Scheda 2 di 2**
Matrice	**Denominazione della prova**
Fertilizzanti	Carbonio organico di origine biologica
	Fosforo solubile
	pH
	Potassio solubile in acqua
	Salinità a 30°C
m.c.m. Ecosistemi s.r.l. Località Faggiola 29027 Gariga di Podenzano (PC)	**Numero di accreditamento 0698 Documento di sistema: Rev.4, Data 19 ottobre 2010 Scheda 2 di 5 Scheda 3 di 5 Scheda 4 di 5**
Matrice	**Denominazione della prova**
Fertilizzanti, concimi, ammendanti, compost, correttivi, substrati di coltivazione, matrici organiche destinate alla produzione di concimi	Cadmio, Cromo, Rame, Nichel, Piombo, Zinco



organo-minerali	
	Calcio espresso come CaO
	Capacità di Scambio Cationico (C.S.C.)
	Carbonio organico, sostanza organica
	Ferro
	Fosforo solubile in acidi minerali
	Fosforo solubile in acqua
	Frazionamento e quantificazione del carbonio organico umificato (HA + FA), acidi umici e fulvici, grado di umificazione, tasso di umificazione, carbonio organico di origine biologica
	Granulometria
	Magnesio
	pH
	Potassio
	Salinità
	Solfati espressi come SO3
	Solidi totali (residuo a 105°C e 550°C)
Compost	Arsenico
	Cadmio
	Mercurio
	Amianto massivo
	Fenoli: o,m,p-metilfenolo, fenolo, 2-clorofenolo, 2,4-diclorofenolo, 2,4,6-triclorofenolo, pentaclorofenolo
	Idrocarburi C<12
	Idrocarburi Policlici Aromatici (IPA): Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene Benzo(g,h,i)perilene, Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,h)pirene
	Policlorobifenili (PCB): PCB-18, PCB-28, PCB-31, PCB-44, PCB-52, PCB-101, PCB-118, PCB-138, PCB-149, PCB-153, PCB-170, PCB-180, PCB-194
	Solventi organici aromatici (BTEXS): Benzene, Etilbenzene, Toluene, m-Xylene + p-Xyilene, o-Xyilene, Stirene; Metilterbutiletere (MTBE)
	Idrocarburi C>12, Idrocarburi C12-40
CHIMIE s.r.l. - Centro Studi e Consulenze Via Kennedy 60/62 – 7 700190 Triggiano BA	**Numero di accreditamento 0759 Documento di sistema: Rev.2, Data 6 novembre 2009 Scheda 1 di 2**
Matrice	**Denominazione della prova**
Ammendanti, fertilizzanti, concimi	Azoto ammoniacale



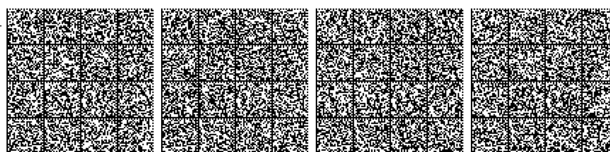
	Azoto totale
	Metalli: Cadmio, Piombo,Cromo, Rame, Nichel, Zinco
	Metalli: Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Piombo, Cromo, Rame, Mercurio, Selenio, Nichel, Stagno, Tellurio, Tallio, Vanadio, Zinco, Manganese, Ferro.
LaboratoRI SpA - Gruppo ACEA SpA Via Vitorchiano, 165 00189 Roma (RM)	**Numero di accreditamento 0172 Documento di sistema: Rev.22, Data 8 settembre 2010 Scheda 6 di 9 Scheda 7 di 9 Scheda 8 di 9 Scheda 9 di 9**
Matrice	**Denominazione della prova**
Compost	Enterobacteriacee totali
	Escherichia coli (>1 UFC/g tq)
	Indice di germinazione
	pH
	Salinità
	Salmonella spp
	Streptococchi fecali
	Umidità
	Solidi totali (residuo a 550°C – Solidi totali volatili, Solidi totali fissi)
	Alluminio, Antimonio, Arsenico, Bario, Berillio, Cadmio, Calcio, Cobalto, Cromo, Ferro, Magnesio, Manganese, Molibdeno, Nichel, Piombo, Potassio, Rame, Selenio, Sodio, Tallio, Vanadio, Zinco, Fosforo totale
	Carbonio totale e organico / Azoto totale
Fertilizzanti, Compost	Grado di umificazione (DH%), Acidi umici e fulvici – Carbonio umico e fulvico
CIERRE snc di RENZETTI FABIO & C. Via Don Luigi Sturzo 96 52100 Arezzo (AR)	**Numero di accreditamento 0416 Documento di sistema: Rev.12, Data 10 marzo 2010 Scheda 1 di 4 Scheda 2 di 4 Scheda 3 di 4**
Matrice	**Denominazione della prova**
Ammendante compostato	Azoto totale
	Carbonio organico totale (TOC)
	Salinità e conducibilità
	Umidità e residuo secco
	Enterobatteriaceae
	Elementi: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Zinco
Ammendanti e concimi organici e organominerali	Carbonio organico (metodo Springer-Klee)



Concimi contenenti azoto nelle diverse forme	Azoto totale solubile ed insolubile (in presenza di nitrati)
Concimi nazionali, ammendanti e correttivi	Metalli pesanti totali: Cadmio, Cromo, Rame, Nichel, Zinco
SAVI S.r.l. Via Roma, 80 46037 Roncoferraro (MN)	**Numero di accreditamento 0183 Documento di sistema: Rev.20, Data 23 febbraio 2010 Scheda 4 di 6**
Matrice	**Denominazione della prova**
Compost	Residuo a 105°C (sostanza secca), umidità (da calcolo)
Gruppo C.S.A. S.p.A. Via al Torrente, 22 47900 Rimini (RN)	**Numero di accreditamento 0181 Documento di sistema: Rev.26, Data 21 marzo 2011 Scheda 12 di 30 Scheda 13 di 30**
Matrice	**Denominazione della prova**
Compost	Alluminio, Antimonio, Arsenico, Bario, Berillio, Boro, Cadmio, Calcio, Cobalto, Cromo, Ferro, Fosforo, Magnesio, Manganese, Molibdeno, Nichel, Piombo, Potassio, Rame, Selenio, Sodio, Stagno, Tallio, Vanadio, Zinco
	Cromo esavalente
	Enterobatteriaceae (ricerca e conteggio)
	Indice di respirazione dinamico
	Indice di respirazione statico
	Materiali plastici diam. fino a 3,33 mm, Materiali plastici diam. da 3,33 mm a 10 mm, Materiali inerti diam. fino a 3,33 mm, Materiali inerti diam. da 3,33 mm a 10 mm, Materiali plastici diam. >10 mm, Materiali inerti diam. >10 mm
	Mercurio
	Rapporto Carbonio organico totale/Azoto totale (Rapporto C/N) (>1)
	Salinità, Conducibilità, Conducibilità specifica per substrati
	Salmonella spp. (Presenza/Assenza)
	Streptococchi fecali
	Carbonio organico totale (TOC)
	pH
	Umidità a 105 °C/Perdita di peso a 105 °C, Residuo secco a 105 °C/Solidi totali, Ceneri/Solidi totali fissi, Perdita di peso a 550 °C/Solidi totali volatili (STV, SV)
	Carbonio, idrogeno, azoto
ECOL STUDIO SrL Via dei Bichi, 293 55100 Lucca (LU)	**Numero di accreditamento 0130 Documento di sistema: Rev.30, Data 16 marzo 2011 Scheda 6 di 13 Scheda 7 di 13**
Matrice	**Denominazione della prova**



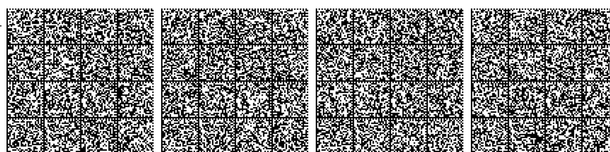
Compost, ammendanti del suolo	Conducibilità e salinità
	Contenuto di plastica, contenuto di vetro, contenuto di inerti
	Granulometria
	Carbonio Organico Estraibile (TEC), Carbonio Umico (HA+FA), Grado di umificazione (DH), Indice di umificazione (HI), Tasso di umificazione (HR)
	Metalli: cadmio, cromo, nichel, piombo, rame, zinco, arsenico, selenio, potassio, fosforo, calcio
	Metalli: mercurio
	Azoto (N) ammoniacale
	Azoto (N) organico
	Azoto (N) Totale
	Cromo esavalente
	pH
	Residuo secco a 103÷105°C, Solidi totali fissi a 550°C, umidità
	Carbonio organico totale (TOC)
AMBIENTE s.c. Via Frassina, 21 54033 Nazzano – Carrara (MS)	**Numero di accreditamento 0510 Documento di sistema: Rev.15, Data 16 marzo 2010 Scheda 8 di 18 Scheda 9 di 18**
Matrice	**Denominazione della prova**
Ammendanti, Compost	Batteri eterotrofi aerobi
	Coliformi totali e coliformi fecali
	Conduttività elettrica
	Fosforo totale
	Metalli: Alluminio, Ferro, Cadmio, Cobalto, Cromo, Rame, Manganese, Nichel, Piombo, Zinco, Arsenico, Mercurio, Antimonio, Selenio, Berillio, Molibdeno, Vanadio
	pH
	Sostanze volatili, ceneri
	Umidità residua
	Umidità totale
LABANALYSIS SrL Via Europa, 5 27041 Casanova Lonati (PV)	**Numero di accreditamento 0077 Documento di sistema: Rev.23, Data 18 giugno 2010 Scheda 10 di 19 Scheda 11 di 19 Scheda 16 di 19 Scheda 17 di 19**
Matrice	**Denominazione della prova**
Fertilizzanti e correttivi	Metalli: Piombo, Cadmio, Nichel, Zinco, Mercurio, Rame
	Calcare totale (espresso come CaO)



	Zolfo elementare (come SO3)
	Carbonio organico totale
	Cromo esavalente
Correttivi calcici	Azoto Kjeldahl
Fertilizzanti, correttivi calcici	Azoto nitrico e ammoniacale
	Azoto organico (da calcolo)
	Azoto totale (da calcolo)
AGRI-BIO-ECO s.r.l. Via delle Albicocche, 19 00040 Pomezia (RM)	**Numero di accreditamento1057 Documento di sistema: Rev.1, Data 10 gennaio 2011 Scheda 2 di 3**
Matrice	**Denominazione della prova**
Fertilizzanti	Carbonio organico di origine biologica
	Fosforo solubile
	pH
	Potassio solubile in acqua
	Salinità a 30°C
NEOSIS s.a.s. Via Juglaris, 16/4 10024 Moncalieri (TO)	**Numero di accreditamento 729 Documento di sistema: Rev.8, Data 8 marzo 2011 Scheda 3 di 12 Scheda 5 di 12 Scheda 8 di 12**
Matrice	**Denominazione della prova**
Compost, ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, ammendante vegetale semplice non compostato, ammendante torboso composto	Mercurio
	Umidità a 105°C
	Solidi Totali - Residuo secco a 105 °C Solidi Totali, Solidi Totali Fissi - Residuo a 550 °C Solidi Totali, Solidi Totali volatili (Calcolo)
	Cadmio, Argento, Nichel, Manganese, Magnesio, Ferro, Cromo totale, Potassio, Calcio, Rame, Boro, Bario, Alluminio, Cobalto, Titanio, Piombo, Molibdeno, Zinco, Vanadio, Stagno, Sodio, Silicio, Antimonio, Arsenico,Berillio, Selenio, Tallio
LEOCHIMICA SRL Via Viatta, 1 – Orcenico Inferiore 33080 Zoppola (PN)	**Numero di accreditamento 157 Documento di sistema: Rev.26, Data 19 gennaio 2011 Scheda 16 di 24 Scheda 17 di 24**
Matrice	**Denominazione della prova**
Fertilizzanti, concimi, ammendanti, correttivi, compost	Azoto totale solubile ed insolubile
	Carbonio organico (Metodo Springer e Klee)
	Fosforo
	pH

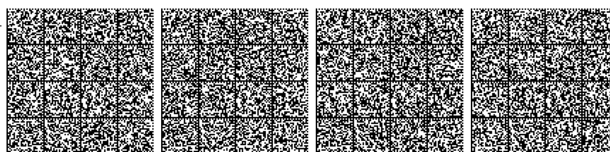


	Potassio solubile in acqua
	Umidità
LASER LAB SrL Via Custoza 31 66013 Chieti (CH)	**Numero di accreditamento 142 Documento di sistema: Rev.20, Data 23 settembre 2010 Scheda 11 di 22 Scheda 14 di 22**
Concimi, fertilizzanti, compost, ammendanti	pH
Fertilizzanti, compost, ammendanti	Umidità
BIOCHEMIE LAB S.r.l. Via Francesco Petrarca, 35/a - 35/b 50041 - Calenzano (FI)	**Numero di accreditamento 195 Documento di sistema: Rev.26, Data 18 febbraio 2011 Scheda 14 di 31 Scheda 18 di 31 Scheda 19 di 31 Scheda 20 di 31 Scheda 30 di 31**
Ammendanti del suolo, compost, substrati di coltura	Acidi umici e fulvici, Humus totale
	Ammoniaca, Azoto ammoniacale
	Arsenico, Cadmio, Calcio, Cromo, Magnesio, Nichel, Piombo, Potassio, Rame, Selenio, Sodio, Zinco
	Arsenico, Cadmio, Cromo, Molibdeno, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco
	Azoto nitroso, Azoto nitrico
	Azoto totale - Kjeldahl modificato
	Boro
	Carbonio organico totale (TOC)
	Conducibilità e salinità
	Contenuto di plastica e vetro
	Densità apparente, volume d'aria, volume d'acqua
	Fosforo, Fosfati
	Nitrati, Solfati, Cloruri, Fluoruri, Nitriti
	pH
	Potassio, Calcio, Magnesio, Sodio, Rame, Ferro, Manganese, Zinco
	Salmonella
	Sostanza organica e ceneri
	Streptococchi fecali
	Umidità, sostanza secca
Compost	Ricerca di enterobatteriacee
	Microrganismi indicatori di inquinamento fecale: Coliformi fecali, Escherichia Coli
	Microrganismi indicatori di inquinamento fecale: Coliformi totali
	Microrganismi indicatori di inquinamento fecale: Spore di anaerobi solfito riduttori



	Analisi della fitotossicità della sostanza organica in decomposizione mediante biosaggio Lepidium sativum
Fertilizzanti	Azoto totale
	Carbonio organico
	Fosforo
	Grado di umificazione
	Potassio
CHELAB **Via Fratta, 25** **31023 Resana (TV)**	**Numero di accreditamento 51** **Documento di sistema: Rev.57, Data 3 dicembre 2010** **Scheda 42 di 79** **Scheda 43 di 79**
Concimi	Azoto ammoniacale
	Azoto in varie forme: nitrica, ammoniacale e ureica
	Azoto nitrico
	Azoto totale
	Azoto ureico
	Biureto
	Calcio solubile in acqua
	Carbonio organico di origine biologica (sostanza organica), Carbonio umificato (sostanza umificata), Grado di umificazione (DH), Indice di umificazione (HI), Tasso di umificazione (HR)
	Carbonio organico
	Fosforo solubile in acidi minerali
	Fosforo solubile in acido citrico
	Fosforo solubile in acido formico
	Fosforo solubile in citrato ammonico alcalino
	Fosforo solubile in citrato ammonico neutro
	pH
	Potassio solubile in acqua
	Rapporto carbonio/azoto
	Umidità
	Zolfo solubile in acqua da solfati
	Zolfo totale da solfati
PROTEZIONE AMBIENTALE SrL **Via dell'Automobile, 6/8** **15100 Alessandria (AL)**	**Numero di accreditamento 381** **Documento di sistema: Rev.12, Data 22 luglio 2010** **Scheda 4 di 7**
Compost	Enterobatteriaceae

11A06048



DECRETO 9 maggio 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato «Consorzio di Ricerca Filiera Carni – CoRFilCarni-GCC» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Salame Sant'Angelo», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92, come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto il regolamento (CE) n. 944 del 25 settembre 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Salame Sant'Angelo»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 23 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 272 del 21 novembre 2009, con il quale l'organismo di controllo «I.C.Q. – Istituto Calabria Qualità» con sede in Cosenza, via F.Mancuso n. 1, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Salame Sant'Angelo»;

Considerato che il regolamento (CE) n. 510/06 prevede che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformità della stessa;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella G.U della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2010, «Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Vista la nota del 6 maggio 2011 con la quale ACCREDIA ha disposto per «I.C.Q. – Istituto Calabria Qualità» l'adozione di un provvedimento di sospensione, della durata di sei mesi, dell'accreditamento a decorrere dal 5 maggio 2011;

Vista l'urgenza di individuare e autorizzare altra struttura di controllo in considerazione del fatto che la denominazione tutelata in assenza di certificazione non potrebbe essere rivendicata;

Vista la nota n. 27347 del 9 maggio 2011 con la quale la Regione Siciliana chiede di autorizzare in sostituzione di «I.C.Q. – Istituto Calabria Qualità» il «Consorzio di Ricerca per la Filiera Carni Sicilia–CoRFilCarni–GCC» con sede presso l'Università degli Studi di Messina – Facoltà di Medicina Veterinaria Polo Universitario dell'Annunziata, per le attività di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/06 sulla indicazione geografica protetta «Salame Sant'Angelo»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Salame Sant'Angelo»;

Decreta:

Art. 1.

1. Considerata la situazione di estrema urgenza il «Consorzio di Ricerca per la Filiera Carni Sicilia–CoRFilCarni–GCC» con sede presso l'Università degli Studi di Messina – Facoltà di Medicina Veterinaria Polo Universitario dell'Annunziata», è autorizzato, in via provvisoria, per le attività di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/06 sulla indicazione geografica protetta «Salame Sant'Angelo», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 944 del 25 settembre 2008.

2. Il «Consorzio di Ricerca per la Filiera Carni Sicilia–CoRFilCarni–GCC» opererà sulla base del piano dei controlli e del prospetto tariffario predisposti da «I.C.Q. – Istituto Calabria Qualità» ed approvati dal Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge 526/99.

3. L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà qualora il Consorzio di Tutela del Salame S.Angelo individui altra struttura di controllo iscritta nell'elenco di cui all'art. 14 della legge 526/99.

Art. 2.

1. La Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore trasmette al «Consorzio di Ricerca per la Filiera Carni Sicilia–CoRFilCarni–GCC» il piano di controllo relativo alla indicazione geografica protetta «Salame Sant'Angelo» comprensivo del prospetto tariffario.

Art. 3.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

2. L'organismo di controllo «I.C.Q. – Istituto Calabria Qualità» deve rendere disponibile al «Consorzio di Ricerca per la Filiera Carni Sicilia–CoRFilCarni–GCC» la documentazione inerente il controllo della denominazione in questione svolto fino alla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A06306



DECRETO 9 maggio 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulle denominazioni di origine protette «Soppressata di Calabria», «Salsiccia di Calabria», «Pancetta di Calabria» e «Capocollo di Calabria» registrate in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92, come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto il regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, delle denominazioni di origine protette «Soppressata di Calabria», «Salsiccia di Calabria», «Pancetta di Calabria» e «Capocollo di Calabria»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i decreti 7 giugno 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 22 giugno 2002 e successive proroghe, con i quali l'organismo di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità» con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulle denominazioni protette «Soppressata di Calabria», «Salsiccia di Calabria», «Pancetta di Calabria» e «Capocollo di Calabria»;

Considerato che il regolamento (CE) n. 510/06 prevede che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformità della stessa;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2010, «Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Vista la nota del 6 maggio 2011 con la quale ACCREDIA ha disposto per «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità» l'adozione di un provvedimento di sospensione, della durata di sei mesi, dell'accreditamento a decorrere dal 5 maggio 2011;

Vista l'urgenza di individuare e autorizzare altra struttura di controllo in considerazione del fatto che le denominazioni tutelate in assenza di certificazione non potrebbero essere rivendicate;

Vista la nota del 9 maggio 2011 con la quale il Consorzio di tutela dei salumi di Calabria a DOP, acquisito il parere favorevole della Regione Calabria, chiede di autorizzare in sostituzione di «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità», l'organismo di controllo denominato «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, corso Meridionale n. 6, per le attività di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.510/06 sulle denominazioni protette «Soppressata di Calabria», «Salsiccia di Calabria», «Pancetta di Calabria» e «Capocollo di Calabria»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente le denominazioni protette «Soppressata di Calabria», «Salsiccia di Calabria», «Pancetta di Calabria» e «Capocollo di Calabria»;

Decreta:

Art. 1.

1. Considerata la situazione di estrema urgenza «Is. Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, corso Meridionale n. 6, è autorizzato, in via provvisoria, per le attività di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/06 sulle denominazioni protette «Soppressata di Calabria», «Salsiccia di Calabria», «Pancetta di Calabria» e «Capocollo di Calabria», registrate in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998.

2. «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» opererà sulla base dei piani dei controlli e dei prospetti tariffari predisposti da «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità» ed approvati dal Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999.

3. L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà qualora il Consorzio di tutela dei salumi di Calabria DOP individui altra struttura di controllo iscritta nell'elenco di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999.

Art. 2.

1. La Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore trasmette a «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» i piani di controllo relativi alle denominazioni protette «Soppressata di Calabria», «Salsiccia di Calabria», «Pancetta di Calabria» e «Capocollo di Calabria» comprensivi dei prospetti tariffari.

Art. 3.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

2. L'organismo di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità» deve rendere disponibile al «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» la documentazione inerente il controllo delle denominazioni in questione svolto fino alla data di emanazione del presente decreto.



Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A06307

DECRETO 10 maggio 2011.

Cancellazione dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 14 comma 7 della legge 526 del 21 dicembre 1999 dell'organismo per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite «ICQ - Istituto Calabria Qualità s.r.l.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti in particolare gli articoli 15 del Regolamento (CE) 509/2006 e 11 del Regolamento (CE) 510/2006 che prevedono che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformità della stessa;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2010, «Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Visto il decreto n. 10006 del 27 aprile 2010 con il quale veniva confermata l'iscrizione dell'Organismo «ICQ – Istituto Calabria Qualità s.r.l.» nell'elenco di cui all'art 14 della legge n. 526/1999;

Vista la nota con la quale ACCREDIA in data 6 maggio 2011, ha disposto per «I.C.Q. – Istituto Calabria Qualità» l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'accreditamento per un periodo di mesi sei a decorrere dal 5 maggio 2011;

Visto il Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di certificazione RG01 di Accredia che prevede che nonostante la sospensione dell'accreditamento l'Organismo può procedere alla sorveglianza ed al rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate;

Considerato tuttavia che la succitata previsione si pone in contrasto con l'art. 11 del Regolamento (CE) 510/2006, in quanto di fatto autorizza al controllo un soggetto che non possiede uno dei requisiti tassativamente richiesti dal comma 3 del citato art. 11;

Considerato pertanto che non è più possibile mantenere l'iscrizione di «ICQ – Istituto Calabria Qualità s.r.l.» nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge n. 526/1999;

Decreta:

1. «La s.r.l. I.C.Q. – Istituto Calabria Qualità», con sede in Cosenza, via Mancuso n. 1, è cancellata dall'elenco di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999.

2. La cancellazione di cui al presente decreto non preclude per l'Istituto di cui al comma precedente la possibilità di essere iscritta nuovamente nell'elenco di cui al citato art. 14 una volta ottenuto l'accreditamento e previo esito positivo dell'esame della documentazione di sistema da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art 14 della legge n. 526/1999.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A06308

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 aprile 2011.

Nomina del commissario straordinario della S.r.l. Omicron's, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

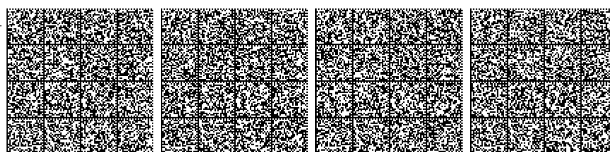
Visto il decreto del Tribunale di Mantova in data 24-29 marzo 2011, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Omicron's S.r.l.;

Visti gli articoli 38 e 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giurdiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedura alla nomina di un commissario straordinario;

Ritenuto di preporre alla procedura di amministrazione straordinaria il soggetto già nominato quale commissario giudiziale;



Visti gli articoli 38, comma 3 secondo periodo, e 105 comma 2 del citato decreto legislatio n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Omicron's S.r.l. è nominato commissario straordinario l'avv. Daniele Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Mantova;

alla Camera di commercio di Matera ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Basilicata;

alla Regione Lombardia;

al Comune di Policoro (Matera);

al Comune di Serravalle a Po (Mantova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 aprile 2011

Il Ministro: ROMANI

11A06039

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 13 aprile 2011.

Consultazione pubblica sullo schema di nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale. (Deliberazione n. 212/11/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio del 13 aprile 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222 e, in particolare, l'art. 2-*bis*, comma 5, secondo il quale «le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2012. A tal fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificata dalla legge n. 88 del 2009 ed in particolare l'art. 8-*novies*, comma 4, secondo il quale nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze i diritti di uso delle frequenze per le reti televisive digitali sono assegnati «in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2009»;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le successive modificazioni e integrazioni, con il quale, in ottemperanza all'articolo 8-*novies* della citata legge n. 101/2008, è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Vista la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante «Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri», ed in particolare i criteri di conversione delle reti analogiche e di pianificazione delle reti digitali riportati nell'allegato A alla delibera, che modifica-



no i criteri in precedenza previsti dalla delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, ai fini della loro piena conformazione al diritto comunitario;

Vista la delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009, recante «Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale»;

Vista la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, recante «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali»;

Vista la delibera n. 497/10/CONS del 23 settembre 2010, recante «Procedure per l'assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza»;

Vista la delibera n. 606/10/CONS del 25 novembre 2010, recante «Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1-*bis*, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la delibera n. 607/10/CONS del 25 novembre 2010, recante «Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell'art. 22-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la legge 13 dicembre 2000, n. 220 (legge di stabilità 2011) e, in particolare, l'art. 1, comma 11;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 , recante «Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazione alla Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 4;

Vista la delibera n. 278 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 maggio 2009, n. 117;

Rilevata l'esigenza di sostituire il regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con la delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, con una nuova disciplina che tenga conto delle modificazioni normative intervenute in materia di radiodiffusione televisiva terrestre e della regolamentazione medio tempore adottata dall'Autorità in tale materia;

Considerato che l'Autorità, stante la particolare rilevanza della materia oggetto di regolamentazione, destinata a sostituire in toto la disciplina della radiodiffusione televisiva analogica su frequenze terrestri, intende sottoporre a consultazione pubblica lo schema di regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva digitale terrestre;

Ritenuto congruo il termine di trenta giorni entro il quale i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni;

Udita la relazione del commissario Stefano Mannoni , relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È sottoposto a consultazione pubblica lo schema di regolamento, allegato B alla presente delibera, di cui forma parte integrante, recante «Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale».

2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato A alla presente delibera.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata integralmente nel sito web dell'Autorità e priva degli allegati A e B nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2011

Il Presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: MANNONI

11A06228

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 29 aprile 2011.

Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (BCE) e, in particolare, l'art. 1 (definizioni), l'art. 2 comma 1 ai sensi del quale le banche centrali nazionali assistono la BCE nella raccolta di informazioni statistiche per quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del SEBC, l'art. 2 comma 2, relativo all'individuazione degli «operatori» soggetti agli obblighi di segnalazione nonché l'art. 7 relativo all'irrogazione di sanzioni nei casi di inadempimento agli obblighi derivanti dai Regolamenti della BCE che definiscono e impongono obblighi di segnalazioni statistiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca centrale europea del 19 dicembre 2008 riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2008/30) e, in particolare,

l'art. 1, paragrafo 1 e l'art. 2, in base ai quali vengono definiti i criteri per l'individuazione delle società veicolo sottoposte agli obblighi segnaletici;



gli articoli 4, 6 e 7 in base ai quali vengono stabiliti i contenuti degli obblighi segnaletici delle società veicolo e viene prevista la raccolta dalle informazioni da parte delle banche centrali nazionali competenti entro i termini e secondo le modalità dalle stesse fissati;

le disposizioni dell'art. 3 (sulla tenuta dell'elenco delle società veicolo a fini statistici) che prevedono, tra l'altro, l'obbligo delle società veicolo di informare la banca centrale nazionale competente della propria esistenza entro una settimana dalla data in cui essa ha iniziato la propria attività;

Visto l'Indirizzo della Banca centrale europea BCE/2008/31 del 19 dicembre 2008 (2009/160/CE) che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione) e, in particolare, l'art. 20-*bis*, relativo alla gestione dell'elenco delle società veicolo dell'area dell'euro tenute agli obblighi di segnalazione e relativo, in particolare, ai relativi adempimenti ai quali sono tenute le banche centrali nazionali;

Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130 ("Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti"), ed in particolare l'art. 3, comma 3;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ("Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi"), ed in particolare l'art. 9, comma 3;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n.218 ("Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141"), ed in particolare l'art. 6, comma 1;

EMANA

le seguenti disposizioni

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.
Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

a) «Società veicolo»: l'impresa operante in Italia che è costituita conformemente al diritto nazionale o comunitario secondo una delle seguenti tipologie:

forma legale contrattuale dei fondi comuni di investimento gestiti da società di gestione;

forma legale fiduciaria;

forma legale societaria quale società di capitale, pubblica o privata;

ogni altra tipologia analoga

e la cui attività principale soddisfi entrambi i seguenti criteri:

i) è rivolta ad effettuare, o effettua, uno o più operazioni di cartolarizzazione ed è isolata dal rischio di fallimento o di ogni altro genere di insolvenza che possa riguardare il cedente;

ii) emette, o è rivolta ad emettere, obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, altri strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati, e/o possiede o potrebbe possedere, in termini giuridici o economici, attività sottostanti l'emissione di obbligazioni, di partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, di altri titoli di debito e/o di strumenti finanziari derivati che sono offerti in vendita al pubblico o venduti sulla base di collocamenti diretti.

La definizione di società veicolo non comprende:

le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7--*bis* della legge 30 aprile 1999 n. 130;

le IFM ai sensi della definizione di cui all'art. 1 del Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32);

i fondi di investimento (FI) ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (CE) della Banca centrale europea, del 27 luglio 2007 n.958, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8);

b) «Cartolarizzazione»: un'operazione in virtù della quale un'attività o un insieme di attività è trasferito ad un soggetto che è distinto dal cedente ed è istituito per la cartolarizzazione, o ne serve comunque gli scopi, e/o in virtù della quale il rischio di credito di un'attività o di un insieme di attività, o di parte di esso, è trasferito agli investitori in obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, altri strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati emessi da un soggetto che è distinto dal cedente ed è istituito per la cartolarizzazione, o ne serve comunque gli scopi, e:

in caso di trasferimento del rischio di credito, il trasferimento è realizzato mediante:

i) il trasferimento economico delle attività che vengono cartolarizzate a soggetti distinti dal cedente creati al fine di o che servano allo scopo della cartolarizzazione. Ciò è realizzato mediante il trasferimento, da parte del cedente, della proprietà degli attivi cartolarizzati o attraverso sottopartecipazione, oppure

ii) l'uso dei derivati creditizi, garanzie o qualunque meccanismo simile;

laddove tali obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati siano emessi, essi non rappresentano obblighi di pagamento del cedente.

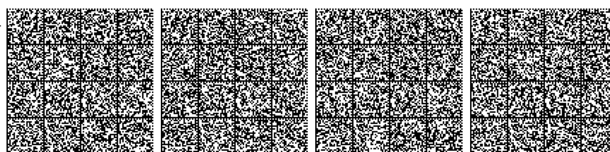
c) «Elenco delle società veicolo»: l'elenco relativo alle società veicolo soggette agli obblighi statistici comunitari.

d) »Manuale»: il documento (allegato 1) contenente gli schemi di segnalazione degli obblighi statistici, i relativi criteri di compilazione e le istruzioni per la trasmissione dei dati.

Art. 2.
Finalità

La Banca d'Italia svolge i compiti di:

1. raccolta e verifica delle informazioni statistiche al fine di fornire alla BCE un quadro statistico dell'attività delle società veicolo;



2. mantenimento dell'elenco delle società veicolo necessario per la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle società veicolo a fini statistici tenuto dalla BCE.

Art. 3.

Destinatari delle disposizioni

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle società veicolo.

TITOLO II

OBBLIGHI INFORMATIVI FINALIZZATI ALLA TENUTA DELL'ELENCO DELLE SOCIETÀ VEICOLO

Art. 4.

Elenco

È istituito presso la Banca d'Italia l'elenco delle società veicolo destinato all'assolvimento delle finalità statistiche di cui all'art. 2.

Art. 5.

Comunicazione di inizio attività di cartolarizzazione

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 le società veicolo comunicano alla Banca d'Italia di aver dato inizio all'attività entro 7 giorni dall'acquisizione delle attività oggetto della prima operazione di cartolarizzazione. A tali fini le società veicolo trasmettono le informazioni riportate nella «Comunicazione di inizio attività di cartolarizzazione» (allegato 2).

Art. 6.

Comunicazione di cessazione attività di cartolarizzazione

Le società veicolo informano entro il termine di trenta giorni la Banca d'Italia del venir meno delle condizioni relative alla tipologia di impresa e/o all'attività principale indicate nell'art. 1 lettera *a)*. La comunicazione è redatta secondo lo schema riportato nella «Comunicazione cessazione attività di cartolarizzazione» (allegato 3).

TITOLO III

OBBLIGHI STATISTICI

Art. 7.

Oggetto delle segnalazioni statistiche

Le società veicolo forniscono alla Banca d'Italia dati di bilancio, dati di stock e di flusso relativi alle operazioni di cartolarizzazione e dati sulle cancellazioni totali/parziali delle attività cartolarizzate.

Art. 8.

Modalità di segnalazione, frequenza e termini di invio

Le segnalazioni sono dovute con periodicità trimestrale e sono inviate alla Banca d'Italia entro il ventiquattresimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del trimestre. I termini e le modalità di predisposizione, verifica e trasmissione sono previsti nel «Manuale».

Art. 9.

Sanzioni

Le violazioni agli obblighi informativi e statistici di cui ai Titoli II e III sono assoggettate alla disciplina sanzionatoria di cui all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca Centrale Europea.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

Disposizioni abrogate

È abrogata la parte prima, limitatamente alle informazioni richieste alle società veicolo, e la parte seconda della Circolare della Banca d'Italia n. 273 del 5 gennaio 2009 «Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del testo unico Bancario».

Art. 11.

Disposizioni transitorie

Le società veicolo che alla data di entrata in vigore della presente disciplina risultano già iscritte nell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono cancellate da quest'ultimo elenco e sono iscritte d'ufficio nell'elenco delle società veicolo.

Fino alle segnalazioni riferite al 31 marzo 2011 continuano ad applicarsi le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 273 del 5 gennaio 2009.

Art. 12.

Allegati

Gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 13.

Entrata in vigore

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 29 aprile 2011

Il Governatore: DRAGHI





Allegato 1

MANUALE APPLICATIVO

Disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione



INDICE

Avvertenze generali

Parte prima

Parte seconda



AVVERTENZE GENERALI

1 PREMESSA

La Banca d'Italia svolge i compiti di raccolta e verifica delle informazioni statistiche al fine di fornire alla BCE un quadro statistico esaustivo dell'attività delle società veicolo in Italia.
Il presente Manuale applicativo (nel seguito Manuale), costituisce parte integrante del Provvedimento della Banca d'Italia "Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione" (d'ora innanzi Provvedimento) recante "Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione".
Il Manuale contiene le regole per la compilazione delle segnalazioni delle operazioni di cartolarizzazione effettuate dalle società veicolo ai sensi del Regolamento (CE) n. 24/2009.
Le regole di compilazione sono orientate a strutturare i dati in maniera conforme alle esigenze informative della Banca d'Italia e non devono necessariamente condizionare la struttura del piano dei conti interno e le modalità di tenuta della contabilità delle operazioni, che sono rimesse ad autonome decisioni delle società veicolo nel rispetto della normativa vigente.
In ogni caso, tutte le segnalazioni, anche quando non assumono veste di situazioni contabili, devono essere raccordabili con le rilevazioni analitico-sistematiche aziendali.
Le violazioni agli obblighi informativi e statistici sono assoggettate alla disciplina sanzionatoria di cui all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca Centrale Europea.

2 LA SEGNALAZIONE (SURVEY) "VE" : STRUTTURA DELLA SEGNALAZIONE E ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le società veicolo devono produrre la survey VE, le informazioni sono organizzate secondo gli schemi riprodotti nella parte seconda, capitolo 2.2 (*Schemi segnaletici*) e devono essere trasmesse secondo le modalità previste nella parte prima, capitolo 1.1 (*Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni*).

La struttura della segnalazione statistica si articola nei seguenti schemi:

— SEZIONE I - Dati di stato patrimoniale:
  Sottosezione 1 – Attivo
  Sottosezione 2 – Passivo

— SEZIONE II – Informazioni sulle operazioni di cartolarizzazione
  Sottosezione 1 – Dati di stock: attivo
  Sottosezione 2 – Dati di stock: passivo
  Sottosezione 3 – Dati di flusso

I dati – ove non diversamente specificato - sono espressi in unità di euro. Gli importi espressi in valute diverse dall'euro vanno valorizzati applicando le regole di bilancio. In tale ambito, occorre fare riferimento ai tassi di cambio comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest'ultima considerate. Per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d'Italia attraverso circuiti telematici.



Gli arrotondamenti devono essere effettuati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.
Le regole di compilazione del presente Manuale non rappresentano un "corpus" di criteri contabili a rilevanza esterna, ma soltanto un mezzo per strutturare il flusso dei dati diretto alla Banca d'Italia in maniera conforme alle sue necessità informative.
Nessun riflesso sulla tenuta della contabilità interna e sulla formazione del bilancio d'esercizio può essere fatto discendere dalle istruzioni dettate nel presente Manuale. Indipendentemente, pertanto, dalla specifica conformazione dei piani dei conti aziendali, le informazioni vanno ricondotte negli schemi segnaletici secondo la logica che impronta la struttura e il contenuto delle singole voci.
Nelle regole di compilazione della sezione I degli schemi segnaletici, il riferimento a voci o sottovoci del bilancio non implica necessariamente la segnalazione del medesimo importo, ma sta ad indicare che il contenuto della segnalazione va determinato secondo i medesimi criteri di redazione della corrispondente voce o sottovoce di bilancio.
In particolare:
- per gli intermediari che redigono il bilancio facendo riferimento al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 si applica il Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992;
- per gli intermediari che redigono il bilancio facendo riferimento al D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 si applica il Provvedimento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006.
Le informazioni richieste – ove non diversamente specificato – devono essere riferite alla situazione in essere alla data di riferimento (anche se giorno festivo o non lavorativo) delle segnalazioni.

3 OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE, PERIODICITÀ E TERMINI DI INVIO DEI DATI

L'obbligo di invio delle segnalazioni sorge dal trimestre in cui il soggetto abbia iniziato l'operatività (convenzionalmente dalla data di acquisto delle attività oggetto di cartolarizzazione) e permane sino al trimestre relativo alla chiusura dell'ultima operazione di cartolarizzazione effettuata (convenzionalmente la chiusura dell'operazione è identificabile dalla data di rimborso in quota capitale di tutti i titoli emessi a fronte dell'operazione di cartolarizzazione).

Le segnalazioni, che riflettono la situazione contabile delle operazioni, si effettuano con periodicità trimestrale, con riferimento al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre e devono essere inviate entro il ventiquattresimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento, indipendentemente dalla data di chiusura del bilancio.

Le voci 64524 "Titoli emessi", 64552 "Titoli: emissioni" e 64556 "Titoli: rimborsi" vanno inviate con la medesima periodicità ed entro i medesimi termini previsti per le altre voci, ma devono essere valorizzate con riferimento all'ultimo giorno di calendario di ciascuno dei mesi inclusi nel trimestre di riferimento della segnalazione (ad esempio, nella segnalazione relativa al 31 marzo, dovranno essere indicati i valori delle tre voci segnaletiche in questione, riferiti al 31 gennaio, al 28 febbraio ed al 31 marzo). A tal fine, gli intermediari segnalanti utilizzeranno l'attributo "data di riferimento" (cfr. 2.1 *"Il sistema delle codifiche"* del presente Manuale).

Le società veicolo, quando segnalano i dati per la prima volta, segnalano solo le consistenze in essere su base trimestrale a partire dall' operazione di cartolarizzazione originaria.

4 GLOSSARIO

Banche
Le banche di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del TUB.



Le banche estere sono rappresentate dagli organismi che siano stati autorizzati dalle pertinenti Autorità di vigilanza a esercitare l'attività bancaria come definita dall'art. 10, comma 1, del TUB. In particolare, per le banche comunitarie si fa riferimento all'elenco di cui all'art.3 del Regolamento della Banca Centrale Europea n. 2423 del 22 novembre 2001 pubblicato dalla medesima BCE (lista delle Istituzioni Finanziarie Monetarie).
Ai fini della classificazione fra le banche di enti esteri non ancora censiti come tali, gli intermediari segnalanti sono tenuti a trasmettere la richiesta di riconoscimento della qualifica bancaria alla Banca d'Italia, Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche, Via Nazionale 91, 00184 Roma.
Nell'ipotesi di richiesta relativa a soggetti diversi da banche comunitarie comprese nell'anzidetto elenco della BCE ovvero da aziende extracomunitarie censite nel Bankers' Almanac, gli intermediari segnalanti devono produrre copia della licenza bancaria ottenuta dal corrispondente estero oppure attestazione della competente autorità di vigilanza dalla quale risulti il rilascio dell'autorizzazione; devono altresì fornire idonea documentazione in cui sia data indicazione delle tipologie di operazioni consentite. Ove necessario, tutta la documentazione deve essere corredata dalla sua traduzione in lingua italiana, inglese o francese.
Sono assimilate alle banche le seguenti Banche Multilaterali di Sviluppo:
a) Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS);
b) Società finanziaria internazionale;
c) Banca interamericana di sviluppo;
d) Banca asiatica di sviluppo;
e) Banca africana di sviluppo;
f) Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;
g) Nordic Investment Bank;
h) Banca di sviluppo dei Caraibi;
i) Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS);
j) Banca europea per gli investimenti (BEI);
k) Fondo europeo per gli investimenti (FEI);
l) Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;
m) Banca islamica di sviluppo;
n) Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni.

Intermediari finanziari
Rientrano in questa categoria:
a) le SGR di cui all'art.1, comma 1, lett. o del decreto legislativo 58/98 (di seguito TUF);
b) le SICAV di cui all'art.1, comma 1, lett. i del TUF;
c) le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del TUB;
d) le SIM di cui all'art. 1, comma 1, lett. e del TUF;
e) i soggetti operanti nel settore finanziario previsti dai titoli V, V-bis e V-ter del TUB nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), dello stesso TUB;
f) le società finanziarie estere che svolgono attività analoghe a quelle esercitate dalle società di cui alle lettere precedenti.

Clientela
Rientrano in questa categoria tutti i soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari.



PARTE PRIMA

1.1 MODALITA' TECNICO-OPERATIVE PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI

Le segnalazioni delle società veicolo vanno trasmesse mediante l'applicazione INFOSTAT, che utilizza il canale Internet.
L'applicazione INFOSTAT è accessibile dalla pagina web "Raccolta dati via internet", contenuta nel sito della Banca d'Italia[1] e consente la compilazione guidata delle segnalazioni (data entry) o l'upload di un file di segnalazione precedentemente creato (funzione di upload), la verifica delle coerenze tra le informazioni predisposte (funzione di diagnostica) e la successiva trasmissione dei dati alla Banca d'Italia. Maggiori dettagli sulle funzionalità dell'applicazione sono disponibili nel relativo "Manuale Utente Internet (vers. 2 – INFOSTAT)"[2]; le specifiche tecniche per l'inoltro delle informazioni tramite la funzionalità di "upload" sono riportate nel documento tecnico "*Specifiche tecniche per l'invio della segnalazione VE tramite la funzionalità di upload*".[3]
Propedeutica all'utilizzo dell'applicazione è l'iscrizione della società veicolo nell'elenco istituito presso la Banca d'Italia. La richiesta di iscrizione dovrà avvenire tramite l'invio dei seguenti 3 moduli[4] da parte dell'ente segnalante:
- "*Comunicazione di inizio attività di cartolarizzazione*" (cfr. allegato n. 2);
- "*Modulo di richiesta delle credenziali di accesso all'applicazione INFOSTAT*";
- "*Richiesta di assegnazione del numero operazione di cartolarizzazione*".

Le società veicolo dovranno quindi preventivamente scaricare i moduli[5], compilarli elettronicamente ed inviarli a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo "res@pec.bancaditalia.it".
Sulla base delle informazioni contenute nei moduli, la Banca d'Italia provvederà ad assegnare un codice numerico di iscrizione all'elenco, ad assegnare un codice all'operazione di cartolarizzazione e a trasmettere in busta sigillata le credenziali di accesso all'applicazione INFOSTAT all'ente segnalante. Per una maggiore tempestività e sicurezza nella ricezione, le credenziali saranno inviate all'attenzione del destinatario indicato nel modulo di richiesta delle stesse, fermo restando che esse sono attribuite alla società veicolo di appartenenza.
Nel caso in cui circostanze eccezionali determinino l'indisponibilità dell'applicazione INFOSTAT, la Banca d'Italia fornirà ove del caso specifiche istruzioni per l'inoltro dei dati.
Per la predisposizione delle informazioni, le società veicolo possono servirsi di un centro di elaborazione dati esterno, fermo restando che la responsabilità esclusiva per l'affidabilità delle informazioni fornite e per l'osservanza degli adempimenti previsti per la loro trasmissione rimane a totale carico dell'ente tenuto ad effettuare le segnalazioni.

---

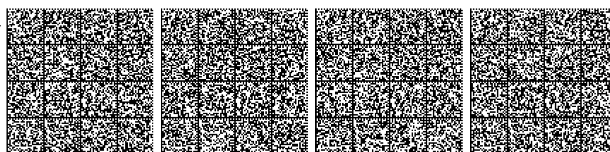
[1] L'applicazione è attivabile tramite il percorso "Home / Statistiche / Raccolta dati e servizi / Raccolta dati presso gli intermediari / Raccolta dati via internet" oppure tramite l'indirizzo Internet https://infostat.bancaditalia.it

[2] Il manuale Infostat è disponibile all'indirizzo internet: www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/intermediari/RDVI/società_veicolo /ManualeINFOSTAT.pdf

[3] Il documento è disponibile all'indirizzo internet: www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/intermediari/RDVI/società_veicolo /Specifiche_upload.pdf

[4] I moduli (limitatamente alla prima operazione di cartolarizzazione) dovranno essere inviati contestualmente . In mancanza di uno o più dei moduli sopraccitati non si potrà dar seguito alle relative richieste.

[5] I moduli sono disponibili tramite il percorso "Home / Statistiche / Raccolta dati e servizi / Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) / moduli / Comunicazione di inizio attività di cartolarizzazione



1.2. VERIFICHE SULLA AFFIDABILITA' DELLE SEGNALAZIONI

Le società veicolo devono trasmettere le informazioni dovute nel rispetto delle coerenze, delle modalità di rappresentazione dei fenomeni e degli standard tecnici indicati nella normativa segnaletica.
L'attivazione di efficaci sistemi di controllo preventivo dei dati presso gli enti segnalanti è strumento essenziale per assicurare la massima affidabilità delle informazioni prodotte. E' cura dei responsabili aziendali predisporre adeguati presidi organizzativi al processo di produzione delle informazioni.
La Banca d'Italia mette a disposizione delle società veicolo attraverso l'applicazione Infostat, una funzionalità di "diagnostica" che verifica le coerenze logiche e andamentali tra le informazioni presenti nei flussi. Gli eventuali errori devono essere sanati prima dell'invio della segnalazione, senza nocumento per il rispetto delle scadenze previste.
Per taluni controlli vengono utilizzate le informazioni contenute nell'anagrafe titoli della Banca d'Italia. Il Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche invia gratuitamente tale anagrafe a tutti i soggetti segnalanti sulla base di una specifica richiesta da inviare ad una delle caselle di posta elettronica di seguito indicate: titoli.italia@bancaditalia.it , titoli.estero@bancaditalia.it .
Il Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche sottopone comunque le informazioni ricevute ai medesimi controlli previsti dalla funzionalità di diagnostica dell'applicazione Infostat nonché ad ulteriori verifiche che ritenga necessarie; eventuali esiti negativi formeranno oggetto di comunicazione agli enti segnalanti. Le società veicolo si dovranno dotare di un indirizzo pec o in alternativa di un indirizzo di posta elettronica, non nominativo, destinato esclusivamente allo scambio di informazioni con la Banca d'Italia.
Questi dovranno provvedere alla **immediata sistemazione** degli errori rilevati ovvero, relativamente alle anomalie statistiche che trovano spiegazione nella operatività aziendale, alla conferma dei dati; in quest'ultimo caso l'ente dovrà essere in grado, ove richiesto, di fornire opportuni chiarimenti.
Le comunicazioni avvengono di norma, mediante posta elettronica e notifica nell'area dedicata dell'applicazione Infostat.

1.3 INFORMAZIONI E CONTATTI

Le società veicolo sono tenute ad inviare al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche una comunicazione[6] che attesta la conformità delle segnalazioni statistiche ai dati della contabilità aziendale – entro il mese precedente la data di invio della prima segnalazione – redatta secondo il fac simile di cui al parag. 1.4. Analoga comunicazione dovrà essere fatta ogni qualvolta occorrano variazioni a tali informazioni.
Le comunicazioni attinenti alle segnalazioni (eventuali ritardi dovuti a circostanze eccezionali, motivazioni di conferme, richieste di chiarimenti sui controlli oppure quesiti attinenti agli schemi segnaletici, al sistema delle codifiche e alle modalità di predisposizione e di trasmissione delle segnalazioni) devono essere trasmesse al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

---

[6] Le comunicazioni dovranno pervenire al seguente indirizzo:
Banca d'Italia
Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche
Via Nazionale 91
00184 – Roma



1.4 FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

Alla Banca d'Italia
Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche
Divisione Segnalazioni creditizie e finanziarie
Via Nazionale, 91
00184 ROMA

____

(denominazione della società)

______________ ______________

(codice fiscale) *(codice di iscrizione in elenco)*

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni statistiche che questa società trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della contabilità e del sistema informativo aziendale.

Le suddette segnalazioni, che derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dai competenti organi aziendali, esprimono la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'intermediario.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo, sono state predisposte idonee misure di verifica approvate dai responsabili aziendali.

Con la presente si comunicano altresì i nominativi, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica dei funzionari preposti alla produzione e all'invio delle segnalazioni, nonché la casella di posta elettronica certificata della società veicolo.

____

(funzionari preposti alle segnalazioni)

____

(telefono)

____

(indirizzo di posta elettronica)

____

(casella pec)

(data) *(timbro della società e carica del firmatario)*



PARTE SECONDA

2.1 IL SISTEMA DELLE CODIFICHE

Elenco generale dei codici di identificazione dei campi

Codice campo	*Descrizione del campo*	*Lunghezza del campo*
011	***Settore istituzionale***	***3***
022	***Finalità del credito***	***3***
032	***Titoli: codice titolo***	***12***
912	***Data di riferimento***	***8***
914	***Numero operazione***	***5***
1181	***Settore istituzionale dell'originator***	***5***
1182	***Settore istituzionale del debitore***	***5***

Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati:
- le informazioni di quantità: in unità;
- le segnalazioni di importi: in unità di euro.

Variabili di classificazione.

A) Durata. Fatto salvo quanto di seguito specificato, questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente 3 nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".
Per le voci: 64500.02, 64540.02, 64540.04, 64540.06, 64540.10 e 64572.02 i codici da utilizzare sono:

1) se il settore di attività economica del debitore è "società non finanziarie" di paesi UEM (inclusa l'Italia)
- fino ad 1 anno 5
- da oltre 1 anno e fino a cinque anni 16
- oltre 5 anni 17

2) se il settore di attività economica del debitore è diverso da "società non finanziarie" di paesi UEM (inclusa l'Italia)
- imprecisabile o irrilevante 3

B) Residenza. Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente.

C) Divisa. Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente.



D) Codice titolo (codice campo 00032): la codifica dei titoli emessi da residenti e da non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche – Divisione "Informazioni anagrafiche soggetti e strumenti finanziari". Andrà utilizzato il "codice Isin" comprensivo del valore di controllo.

E) Settore istituzionale (codice campo 011): le finalità ed i valori previsti nella classificazione adottata sono illustrate nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia. E' rappresentato mediante codici di tre posizioni numeriche.

Per la codifica delle voci 64508.02 e 64548 da 02 a 06 (indicata negli schemi con la lettera P) i valori previsti sono:
- Istituzioni finanziarie monetarie residenti (sottogruppi: 300, 245, 247, 248, 101).. 097
- Istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppi: 724, 727, 733, 791).. 909
- Società veicolo residenti 249
- Società veicolo dei paesi UEM diversi dall'Italia 717
- Soggetti diversi da Istituzioni finanziarie monetarie e Società veicolo dei paesi UEM... 970

Per la codifica delle voci 64528.00 e 64560 da 02 a 06 (indicata negli schemi con la lettera Q) i valori previsti sono:
- Società veicolo residenti 249
- Società veicolo dei paesi UEM diversi dall'Italia 717
- Soggetti diversi da Società veicolo.. 971

F) Data di riferimento (codice campo 00912): va indicata nel formato AAAAMMGG.

G) Numero operazione (codice campo 00914): è rappresentato mediante codici di cinque posizioni numeriche. Il codice va richiesto alla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche al momento dell'acquisto delle attività cartolarizzate, a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail "codifica.italia@bancaditalia.it". Il modulo per la richiesta e le istruzioni per la compilazione e l'invio delle informazioni sono reperibili sul sito www.bancaditalia.it nella Sezione Statistiche/ Anagrafe Titoli e ISIN (url : http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/index.jsp?whichArea=Anag&lingua=it).

H) Finalità del credito (codice campo 00022): è rappresentato mediante codici di tre posizioni numeriche.
La voce 64572.02 prevede – nel caso in cui il settore di attività economica del debitore sia rappresentato da famiglie e istituzioni senza scopo di lucro – i seguenti valori:

- credito al consumo 202
- prestiti per acquisto abitazioni 212
- altro 222

Nel caso in cui il settore di attività economica del debitore sia diverso da famiglie e istituzioni senza scopo di lucro, la variabile finalità del credito assumerà il valore "000".



I) Settore istituzionale dell'originator (codice campo 01181): è rappresentato mediante codici di cinque posizioni numeriche.

Per le voci: 64500.02, 64540 da 02 a 10 e 64572.02 i codici da utilizzare sono:

- Istituzioni finanziarie monetarie residenti
  (sottogruppi: 300, 245, 247, 248, 101) 00097
- Istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UEM diversi dall'Italia
  (sottogruppi: 724, 727, 733, 791) 00909
- Amministrazioni pubbliche residenti
  (sottogruppi: 100, 102, 120, 121, da 165 a 191) 00001
- Amministrazioni pubbliche dei paesi UEM diversi dall'Italia
  (sottogruppi: 704, 706, 708, 713, 794) 12007
- Altri intermediari finanziari residenti
  (sottogruppi: da 249 a 284, 329) 12018
- Altri intermediari finanziari dei paesi UEM diversi dall'Italia
  (sottogruppi: da 739, 746) 12019
- Fondi pensione e imprese di assicurazione residenti
  (sottogruppi: 294, 295 e 296) 00029
- Fondi pensione e imprese di assicurazione dei paesi UEM diversi dall'Italia
  (sottogruppo: 744) 00744
- Società non finanziarie residenti
  (sottogruppi: da 430 a 492) 00004
- Società non finanziarie dei paesi UEM diversi dall'Italia
  (sottogruppo: 757) 00757
- Altri soggetti 01001

Per le voci: 64504.00 e 64544 da 02 a 10 i codici da utilizzare sono:

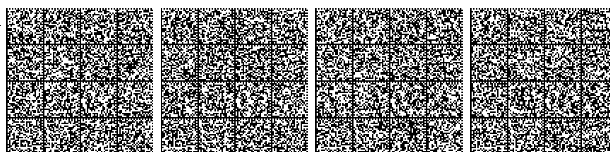
- Amministrazioni pubbliche residenti
(sottogruppi: 100, 102, 120, 121, da 165 a 191) 00001
- Amministrazioni pubbliche dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppi: 704, 706, 708, 713, 794) 12007
- Società non finanziarie residenti
(sottogruppi: da 430 a 492)... 00004
- Società non finanziarie dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppo: 757) 00757
- Altri soggetti 01003

J) Settore istituzionale del debitore (codice campo 01182): è rappresentato mediante codici di cinque posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono:

- Amministrazioni pubbliche residenti
(sottogruppi: 100, 102, 120, 121, da 165 a 191)... 00001
- Amministrazioni pubbliche dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppi: 704, 706, 708, 713, 794) 12007
- Altri intermediari finanziari residenti
(sottogruppi: da 249 a 284, 329)... 12018
- Altri intermediari finanziari dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppi: da 739, 746)... 12019
- Fondi pensione e imprese di assicurazione residenti



(sottogruppi: 294, 295 e 296) 00029
- Fondi pensione e imprese di assicurazione dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppo: 744).. 00744
- Società non finanziarie residenti
(sottogruppi: da 430 a 492).. 00004
- Società non finanziarie dei paesi UEM diversi dall'Italia
(sottogruppo: 757).. 00757
- Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie residenti
(sottogruppi: 500, 501, 600, 614, 615).. 12053
- Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie dei paesi
UEM diversi dall'Italia (sottogruppi: 768, 773, 783) 12054
- Altri soggetti 01002
- Non applicabile.. 00777
Il valore "non applicabile" va utilizzato nel caso in cui l'originator non sia una istituzione finanziaria monetaria dei paesi UEM (inclusa l'Italia).



2.2 SCHEMI SEGNALETICI

I SEZIONE: DATI DI STATO PATRIMONIALE

SURVEY	1.1 ATTIVO	VOCE	SOTVOC	DURATA	DIVISA	RESIDENZA	PERIODICITA'	NOTE
VE	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:	64040						
	- PROPRIE		02	3	1	1	T	
	- ATTINENTI ALLA LOCAZIONE FINANZIARIA		06	3	1	1	T	
VE	ALTRE ATTIVITA':	64056						
	- RATEI ATTIVI		02	3	1	1	T	
	- ALTRE		06	3	1	1	T	

I SEZIONE: DATI DI STATO PATRIMONIALE

SURVEY	1.2 PASSIVO	VOCE	SOTVOC	DURATA	DIVISA	RESIDENZA	PERIODICITA'	NOTE
VE	ALTRE PASSIVITA'	64108	00	3	1	1	T	
VE	FONDI RISCHI SU CREDITI	64112	00	3	1	1	T	
VE	FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI	64116	00	3	1	1	T	
VE	CAPITALE	64120	00	3	1	1	T	
VE	RISERVE DA VALUTAZIONE. . . . .(501)	64128	00	3	1	1	T	
(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo								
VE	ALTRE RISERVE . . . .(501)	64132	00	3	1	1	T	
(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo								



II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

SURVEY	2.1 DATI DI STOCK: ATTIVO	VOCE	SOTVOC	RESIDENZA	DIVISA	DURATA	NUMERO OPERAZ	SETT CONTROPARTE	SETT DEBITORE	COD. TITOLO	SETT ORIGINATOR	PERIODICITA'	NOTE
	CODICE VARIABILE						00914	00011	01182	00032	01181		
VE	ATTIVITA' FINANZIARIE CARTOLARIZZATE	64500											
	- FINANZIAMENTI (*) (**).		02	1	1	N	X		X		X	*T*	
	- TITOLI.		06	1	1	3	X			X		*T*	
	(*)il campo relativo alla durata deve essere valorizzato a 3 se il settore di attività economica del debitore è diverso da "società non finanziarie" di paesi UEM (inclusa l'Italia)												
	(**) il campo relativo al settore di attività economica del debitore deve essere 00777 se il settore di attività economica dell'originator è diverso da IFM di paesi UEM (inclusa l'Italia)												
VE	ALTRE ATTIVITA' CARTOLARIZZATE	64504	00	1	1	3	X				X	*T*	
VE	IMPIEGO DELLA LIQUIDITA':	64508											
	- DEPOSITI E PRESTITI		02	1	1	3	X	P				*T*	
	- TITOLI.		06	1	1	3	X			X		*T*	
	- ALTRE ATTIVITA'.		10	1	1	3	X					*T*	
VE	DERIVATI - VALORI POSITIVI	64512	00	1	1	3	X					*T*	
VE	ALTRE ATTIVITA'.	64516	00	1	1	3	X					*T*	



II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

SURVEY	2.2 DATI DI STOCK: PASSIVO	VOCE	SOTVOC	RESIDENZA	DIVISA	DURATA	DATA DI RIFER	NUMERO OPERAZ	SETT CONTROPARTE	COD. TITOLO	PERIODICITA'	NOTE
	CODICE VARIABILE						00912	00914	00011	00032		
VE	TITOLI EMESSI	64524	00	1	1	3	X	X		X	*T*	
VE	DEBITI NON RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CARTOLIZZAZIONE EMESSI.	64528	00	1	1	3		X	Q		*T*	
VE	DERIVATI - VALORI NEGATIVI.	64532	00	1	1	3		X			*T*	
VE	ALTRE PASSIVITA'.	64536	00	1	1	3		X			*T*	



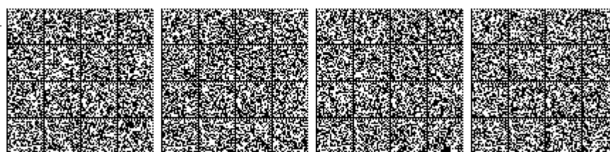
II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

SURVEY	2.3 DATI DI FLUSSO	VOCE	SOTVOC	RESIDENZA	DIVISA	DURATA	DATA DI RIFER	NUMERO OPERAZ	SETT CONTROPARTE	SETT DEBITORE	COD. TITOLO	FIN. CREDITO	SETT ORIGINATOR	PERIODICITA'	NOTE
	CODICE VARIABILE						00912	00914	00011	01182	00032	00022	01181		
VE	ATTIVITA' FINANZIARIE CARTOLARIZZATE: DATI DI FLUSSO	64540													
	FINANZIAMENTI:														
	ACQUISTI (*) (**)														
	- VALORE NOMINALE (*) (**)......................................		02	1	1	N		X		X			X	T	
	- PREZZO DI ACQUISTO (*) (**)...................................		04	1	1	N		X		X			X	T	
	INCASSI (*) (**)..		06	1	1	N		X		X			X	T	
	CESSIONI A TERZI (*) (**).......................................		10	1	1	N		X		X			X	T	
	TITOLI:														
	ACQUISTI														
	- VALORE NOMINALE..		14	1	1	3		X			X			T	
	- PREZZO DI ACQUISTO		16	1	1	3		X			X				
	RIMBORSI..		18	1	1	3		X			X			T	
	CESSIONI A TERZI..		22	1	1	3		X			X			T	

(*)il campo relativo alla durata deve essere valorizzato a 3 se il settore di attività economica del debitore è diverso da "società non finanziarie" di paesi UEM (inclusa l'Italia)

(**) il campo relativo al settore di attività economica del debitore deve essere 00777 se il settore di attività economica dell'originator è diverso da IFM di paesi UEM (inclusa l'Italia)

SURVEY	2.3 DATI DI FLUSSO	VOCE	SOTVOC	RESIDENZA	DIVISA	DURATA	DATA DI RIFER	NUMERO OPERAZ	SETT CONTROPARTE	SETT DEBITORE	COD. TITOLO	FIN. CREDITO	SETT ORIGINATOR	PERIODICITA'	NOTE
VE	ALTRE ATTIVITA' CARTOLARIZZATE: DATI DI FLUSSO	64544													
	ACQUISTI														
	- VALORE NOMINALE..		02	1	1	3		X					X	T	
	- PREZZO DI ACQUISTO		04	1	1	3		X					X	T	
	INCASSI...		06	1	1	3		X					X	T	
	CESSIONI A TERZI..		10	1	1	3		X					X	T	
VE	IMPIEGO DELLA LIQUIDITA': DATI DI FLUSSO	64548													
	DEPOSITI E PRESTITI:														
	- INCREMENTI...		02	1	1	3		X	P					T	
	- DECREMENTI...		06	1	1	3		X	P					T	
	TITOLI:														
	- ACQUISTI..		10	1	1	3		X			X			T	
	- VENDITE...		14	1	1	3		X			X			T	
VE	TITOLI: EMISSIONI...	64552	00	1	1	3	X	X			X			T	
VE	TITOLI: RIMBORSI	64556	00	1	1	3	X	X			X			T	

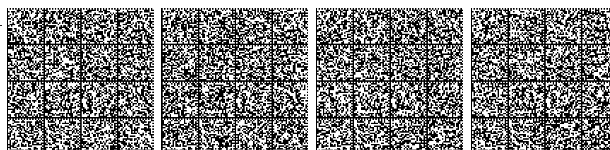


II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

SURVEY	2.3 DATI DI FLUSSO	VOCE	SOTVOC	RESIDENZA	DIVISA	DURATA	DATA DI RIFER	NUMERO OPERAZ	SETT CONTROPARTE	SETT DEBITORE	COD. TITOLO	FIN. CREDITO	SETT ORIGINATOR	PERIODICITA'	NOTE
	CODICE VARIABILE						00912	00914	00011	01182	00032	00022	01181		
VE	DEBITI NON RAPPRESENTATI DA TITOLI DI														
	CARTOLIZZAZIONE EMESSI: DATI DI FLUSSO	64560													
	- INCREMENTI...		02	1	1	3		X	Q					T	
	- DECREMENTI...		06	1	1	3		X	Q					T	
VE	CANCELLAZIONI TOTALI/PARZIALI SU ATTIVITA'CARTOLARIZZATE	64572													
	- FINANZIAMENTI (*) (**)		02	1	1	N		X		X		X	X	T	F
	- TITOLI...		06	1	1	3		X						T	
	- ALTRE ATTIVITA'..		10	1	1	3		X						T	

(*)il campo relativo alla durata deve essere valorizzato a 3 se il settore di attività economica del debitore è diverso da "società non finanziarie" di paesi UEM (inclusa l'Italia)

(**) il campo relativo al settore di attività economica del debitore deve essere 00777 se il settore di attività economica dell'originator è diverso da IFM di paesi UEM (inclusa l'Italia)



2.2.1 LEGENDA DEI SIMBOLI

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE	
SIMBOLI	**SIGNIFICATO**
X	Informazione richiesta

DURATA	
SIMBOLI	**CODICI UTILIZZABILI**
N	5, 16, 17

RESIDENZA	
N. B. :	questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni; indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dei dati

DIVISA	
N. B. :	questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni; indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dei dati

NOTE	
SIMBOLI	**SIGNIFICATO**
F	L’indicazione della variabile “Finalità del credito” riguarda soltanto le “famiglie” e le “istituzioni senza scopo di lucro” residenti e dei paesi UEM diversi dall’Italia (sottogruppi : 500, 501, 600, 614, 615, 768, 773 e 783)

PERIODICITA'	
SIMBOLI	**SIGNIFICATO**
T	Trimestrale



2.3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DI SINGOLE VOCI

SEZIONE: I – DATI DI STATO PATRIMONIALE
SOTTOSEZIONE: 1 – ATTIVO

Voce: **64040 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

02 PROPRIE

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 100 "Immobilizzazioni materiali" dell'Attivo dello stato patrimoniale, con riguardo alle immobilizzazioni diverse da quelle attinenti alla locazione finanziaria, da ricondurre nella sottovoce 64040.06 "Immobilizzazioni materiali: attinenti alla locazione finanziaria".
Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 100 "Attività materiali" dell'Attivo dello stato patrimoniale.

06 ATTINENTI ALLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Questa sottovoce va segnalata esclusivamente dagli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, che fanno riferimento alle immobilizzazioni attinenti alla locazione finanziaria, incluse nella voce 100 "Immobilizzazioni materiali" dell'Attivo dello stato patrimoniale, con riguardo alle immobilizzazioni oggetto di operazioni di locazione finanziaria. Nella presente voce vanno altresì segnalati i beni:
- in allestimento per locazione finanziaria (l'importo dei costi sostenuti sino alla data di riferimento della segnalazione);
- in attesa di locazione finanziaria (da segnalare sulla base delle fatture di fornitura ricevute e contabilizzate, anche a titolo di anticipo a valere su contratti non ancora entrati in decorrenza);
- rientrati nella disponibilità della società - in seguito al mancato esercizio dell'opzione di riscatto ovvero alla risoluzione anticipata del contratto per inadempienza dell'utilizzatore - per i quali sia già stato stipulato un contratto di rilocazione non ancora entrato in decorrenza;
- non riscattati rientrati nella disponibilità della società di leasing.

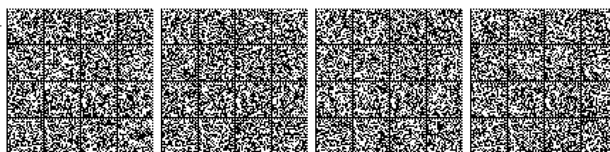
Voce: **64056 ALTRE ATTIVITÀ**

02 RATEI ATTIVI

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 140 a "Ratei attivi" dell'Attivo dello stato patrimoniale.
Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento ai ratei attivi inclusi nella voce 140 "Altre attività" dell'Attivo dello stato patrimoniale.

06 ALTRE

Figurano nella presente sottovoce le attività non ricomprese in altre voci della presente sottosezione.



SEZIONE: I – DATI DI STATO PATRIMONIALE
SOTTOSEZIONE: 2 – PASSIVO

Voce: **64108 ALTRE PASSIVITÀ**

Figurano nella presente voce le passività non ricomprese in altre voci della presente sottosezione.

Voce: **64112 FONDI RISCHI SU CREDITI**

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, che fanno riferimento alla voce 90 “Fondi rischi su crediti” del Passivo dello stato patrimoniale.

Voce: **64116 FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI**

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, che fanno riferimento alla voce 100 “Fondo per rischi finanziari generali” del Passivo dello stato patrimoniale.

Voce: **64120 CAPITALE**

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 120 “Capitale” del Passivo dello stato patrimoniale.
Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 120 “Capitale” del Passivo dello stato patrimoniale. Deve essere segnalato il valore al lordo delle azioni sottoscritte e non versate.

Voce: **64128 RISERVE DA VALUTAZIONE**

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 150 “Riserve di rivalutazione” del Passivo dello stato patrimoniale.
Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 170 “Riserve da valutazione” del Passivo dello stato patrimoniale.

Voce: **64132 ALTRE RISERVE**

Gli intermediari che redigono il bilancio in conformità delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 fanno riferimento alla voce 140 “Riserve” del Passivo dello stato patrimoniale.
Gli intermediari che redigono il bilancio utilizzando gli schemi contabili di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 Febbraio 2006 fanno riferimento alla voce 160 “Riserve” del Passivo dello stato patrimoniale.



SEZIONE: II - INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
SOTTOSEZIONE: 1 - DATI DI STOCK: ATTIVO

Voce: **64500 ATTIVITÀ FINANZIARIE CARTOLARIZZATE**

Importo complessivo delle attività cartolarizzate e detenute dalla società veicolo alla data di riferimento della segnalazione. Le attività vanno segnalate al valore nominale, anche se acquistate dal cedente ad un prezzo differente. La differenza tra il valore nominale ed il prezzo di acquisto delle attività cartolarizzate va indicato tra le "altre passività" (cfr. voce 64536).
Le rettifiche di valore che non comportano la cancellazione delle attività finanziarie vanno rilevate nella voce 64536 "altre passività". L'importo di cui alla presente voce viene ridotto in contropartita delle cancellazioni parziali o totali di attività finanziarie (cfr. voce 64572). In caso di acquisto di protezione da parte del veicolo, le attività coperte vanno cancellate in concomitanza con l'iscrizione del credito nei confronti del *"protection seller"* (cfr. voce 64512).

02 FINANZIAMENTI
Con riferimento a tale sottovoce è richiesta la suddivisione per "durata", per "settore di attività economica dell'*originator*" e per "settore di attività economica del debitore" (cfr. Il sistema delle codifiche).
La suddivisone per "durata", nel caso in cui il debitore sia una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l'Italia) può assumere i seguenti valori:
- fino ad 1 anno;
- da oltre 1 anno fino a 5 anni;
- oltre 5 anni.

Se il debitore è invece diverso da una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l'Italia) andrà utilizzata convenzionalmente la durata "imprecisabile o irrilevante".

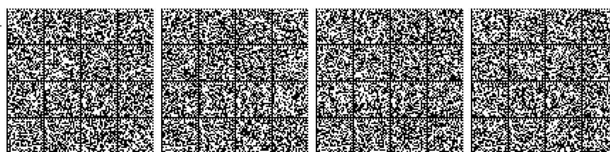
06 TITOLI
Con riferimento a tale sottovoce è richiesta la suddivisione per codice titolo (c.d. "ISIN" gestito dalla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche).

Voce: **64504 ALTRE ATTIVITÀ CARTOLARIZZATE**

Nella voce vanno segnalate le attività cartolarizzate diverse da quelle previste nella voce 64500 quali, ad esempio, i crediti di imposta o i crediti commerciali.
Gli importi vanno segnalati al valore nominale, anche se acquistati dal cedente ad un prezzo differente.
La differenza tra il valore nominale ed il prezzo di acquisto delle attività cartolarizzate va segnalato tra le "altre passività" (cfr. voce 64536).
Le rettifiche di valore che non comportano la cancellazione delle attività finanziarie vanno rilevate nella voce 64536 "altre passività". L'importo di cui alla presente voce viene ridotto in contropartita delle cancellazioni parziali o totali delle attività cartolarizzate (cfr. voce 64572).
La presente voce prevede una suddivisione per "settore di attività economica dell'*originator*".

Voce: **64508 IMPIEGO DELLA LIQUIDITA**

02 DEPOSITI E PRESTITI



Per la sottovoce è prevista la ripartizione per "settore di attività economica della controparte" (cfr. *Il sistema delle codifiche*).

06 TITOLI

Con riferimento a tale sottovoce è prevista la suddivisione per codice titolo (c.d. "ISIN" gestito dalla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche).

10 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **64512 DERIVATI – VALORI POSITIVI**

Formano oggetto di rilevazione i differenziali o margini positivi fissati, maturati e non ancora regolati alla data di riferimento della segnalazione.
Inoltre formano oggetto di rilevazione i premi pagati in via anticipata dal veicolo in qualità di *"protection buyer"*. Nelle segnalazioni successive tali premi sono ridotti della quota-parte iscritta nel conto economico. Formano altresì oggetto di rilevazione le somme da ricevere dal *"protection seller"* nel caso in cui si sia verificato il *"credit event"*.

Voce: **64516 ALTRE ATTIVITÀ**

In questa voce vanno segnalate tutte le attività non incluse in altre voci della presente sottosezione (esempio: interessi esigibili maturati su depositi e prestiti, interessi maturati su titoli diversi da azioni, ratei maturati su locazioni di capitale fisso, importi esigibili non connessi con l'attività principale della società veicolo).



SEZIONE: II - INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
SOTTOSEZIONE: 2 - DATI DI STOCK: PASSIVO

Voce: **64524 TITOLI EMESSI**

La voce include tra l'altro i titoli garantiti da attività (c.d. "*asset-baked securities*").
Nella presente voce gli importi devono essere considerati al netto di eventuali rimborsi in conto capitale. Sono esclusi i ratei maturati (interessi e rendimenti addizionali).
La presente voce prevede una suddivisione per codice titolo (c.d. "ISIN" gestito dalla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche) e per "data di riferimento" .

Voce: **64528 DEBITI NON RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CARTOLARIZZAZIONE EMESSI**

La voce ricomprende gli importi dovuti ai creditori diversi dai portatori dei titoli di cui alla voce 64524.
Viene richiesto il dettaglio informativo relativo al "Settore di attività economica della controparte" (cfr. *Il sistema delle codifiche*).

Voce: **64532 DERIVATI – VALORI NEGATIVI**

Formano oggetto di rilevazione i differenziali o margini negativi fissati, maturati e non ancora regolati alla data di riferimento della segnalazione.
Inoltre formano oggetto di rilevazione i premi incassati dal veicolo in via anticipata in qualità di *"protection seller"*. Nelle segnalazioni successive tali premi sono ridotti della quota-parte iscritta nel conto economico.
Formano altresì oggetto di rilevazione le somme da corrispondere al *"protection buyer"* nel caso in cui si sia verificato il *"credit event"*.

Voce: **64536 ALTRE PASSIVITÀ**

In detta voce vanno segnalate tutte le passività non ricomprese in altre voci della presente sottosezione (esempio ratei maturati su titoli emessi).
Nella voce vanno inclusi l'ammontare derivante dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo di acquisto delle attività cartolarizzate nonché le rettifiche di valore delle attività cartolarizzate che non comportano cancellazioni delle attività medesime.



SEZIONE: II - INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
SOTTOSEZIONE: 3 - DATI DI FLUSSO

Voce: **64540 ATTIVITÀ FINANZIARIE CARTOLARIZZATE: DATI DI FLUSSO**

FINANZIAMENTI:
Cfr. voce 64500.02.
Le presenti sottovoci prevedono la suddivisione per "durata", "settore di attività economica del debitore" e "settore di attività economica dell' *originato*r".

ACQUISTI
Sono ricompresi nella presente sottovoce i crediti acquistati nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione revolving.

02 VALORE NOMINALE
04 PREZZO DI ACQUISTO

06 INCASSI
Formano oggetto di segnalazione gli incassi a fronte dei finanziamenti cartolarizzati, relativamente alla quota in conto capitale**.**

10 CESSIONI A TERZI
Sono ricomprese le cessioni dei finanziamenti agli *originator* delle attività cartolarizzate.

TITOLI:
Cfr. voce 64500.06.
Le presenti sottovoci prevedono la suddivisione per "codice titolo".

ACQUISTI

14 VALORE NOMINALE
16 PREZZO DI ACQUISTO

18 RIMBORSI

22 CESSIONI A TERZI
Sono ricomprese le cessioni dei titoli agli *originator* delle attività cartolarizzate.

Voce: **64544 ALTRE ATTIVITÀ CARTOLARIZZATE: DATI DI FLUSSO**

Cfr. voce 64504.

Le presenti sottovoci prevedono la ripartizione per "settore di attività economica dell'*originator*".

ACQUISTI



02 VALORE NOMINALE

04 PREZZO DI ACQUISTO

06 INCASSI

10 CESSIONI A TERZI

Voce: **64548 IMPIEGO DELLA LIQUIDITA': DATI DI FLUSSO**

DEPOSITI E PRESTITI
Cfr. voce 64508.02.
E' prevista la ripartizione per "settore di attività economica della controparte".

02 INCREMENTI

Formano oggetto di segnalazione le variazioni in aumento registrate nel periodo di riferimento della segnalazione.

06 DECREMENTI

Formano oggetto di segnalazione le variazioni in diminuzione registrate nel periodo di riferimento della segnalazione.

TITOLI
Cfr. voce 64508.06.
E' prevista la ripartizione per codice titolo (c.d. "ISIN" gestito dalla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche).

10 ACQUISTI

14 VENDITE

Voce: **64552 TITOLI: EMISSIONI**

E' prevista la ripartizione per codice titolo (c.d. "ISIN" gestito dalla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche) e per "data di riferimento".
Tale voce comprende le strutture cc.dd. "Master trust" nell'ambito delle quali sono emessi nuovi titoli con un programma di durata predefinito e per un importo predeterminato. In tali casi, i nuovi titoli emessi sono garantiti, congiuntamente con quelli emessi all'origine dell'operazione, da un unico patrimonio in cui confluiscono sia i crediti acquistati inizialmente, sia quelli acquistati con i proventi delle nuove emissioni.

Voce: **64556 TITOLI: RIMBORSI**

E' prevista la ripartizione per codice titolo (c.d. "ISIN" gestito dalla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche) e per "data di riferimento".



Voce: **64560 DEBITI NON RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CARTOLARIZZAZIONE EMESSI: DATI DI FLUSSO**

Cfr. voce 64528.
Nella presente voce è richiesta l'indicazione del "Settore di attività economica della controparte".

02 INCREMENTI

06 DECREMENTI

Voce: **64572 CANCELLAZIONI TOTALI/PARZIALI SU ATTIVITA' CARTOLARIZZATE**

Nella presente voce devono essere segnalate le cancellazioni parziali o totali (c.d. *write- offs*) delle attività cartolarizzate intervenute nell'ultimo trimestre.
Le cancellazioni totali si riferiscono ai casi in cui l'attività è considerata priva di valore ed è pertanto integralmente svalutata. Le cancellazioni parziali si riferiscono ai casi in cui si ritiene che l'attività non verrà pienamente recuperata e, per la parte che si ritiene di perdere, viene valutata.
Sono incluse anche le cancellazioni totali e parziali registrate all'atto della vendita o del trasferimento a terzi delle attività. Sono di contro escluse le differenze tra il valore nominale delle attività acquistate e il prezzo di acquisto.

02 FINANZIAMENTI

Con riferimento a tale sottovoce è richiesta la suddivisione per "durata", per "settore di attività economica dell'*originator*", per "settore di attività economica del debitore" e per "finalità del credito" (cfr. *Il sistema delle codifiche*).
La suddivisone per "durata", nel caso in cui il debitore sia una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l'Italia) può assumere i seguenti valori:
- fino ad 1 anno;
- da oltre 1 anno fino a 5 anni;
- oltre 5 anni.

Se il debitore è invece diverso da una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l'Italia) andrà utilizzata convenzionalmente la durata "imprecisabile o irrilevante".

06 TITOLI

10 ALTRE ATTIVITÀ



Allegato 2

BANCA D’ITALIA
Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ DI CARTOLARIZZAZIONE

LA SOCIETA’

Denominazione sociale ……………………………………………………………………………..
Forma giuridica ………………… Codice fiscale □□□□□□□□□□□ ([7])

Iscritta nel registro delle Imprese in data …/…/…….
con numero di iscrizione camerale ……………..

CON SEDE LEGALE IN

Indirizzo ([8]) ……………………………………………………………………………
CAP □□□□□ Comune ……………………… Provincia □□
Telefono ……/…………….. Fax ……/…………….

e-mail …………@...................…

COMUNICA

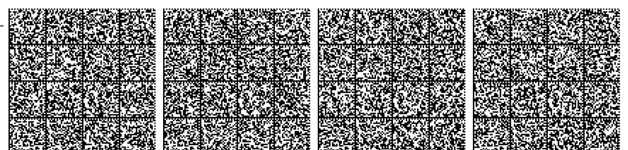
Di aver dato inizio all’attività di cartolarizzazione, così come definita dall’art. 1 comma b) di cui al provvedimento “Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”.

………………….., lì □□/□□/□□□□

Il legale rappresentante

NOME : ……………………
COGNOME : ..……………………

[7] Le società con sede legale all’estero devono indicare il codice fiscale della stabile organizzazione in Italia
[8] In caso di sede legale all’estero andrà indicato quello della stabile organizzazione in Italia



Allegato 3

BANCA D'ITALIA
Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche

COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE ATTIVITA' DI CARTOLARIZZAZIONE

LA SOCIETA'

Denominazione sociale ………………………………………………………………………………..
Forma giuridica ………………… Codice fiscale □□□□□□□□□□□ ([9])

Iscritta nell'elenco "statistico" in data …/…/…….
con numero di iscrizione ……………..

CON SEDE LEGALE IN

Indirizzo ([10]) ……………………………………………………………………………
CAP □□□□□ Comune ……………………… Provincia □□
Telefono ……/…………….. Fax ……/…………….

e-mail …………@.................…

COMUNICA

Il sopravvenuto venir meno delle condizioni indicate nell'art.1 comma a) di cui al provvedimento "Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione" a seguito di □ cessazione attività a seguito di incorporazione, fusione, cancellazione da R.I.

□ altro da specificare ……………………………………………

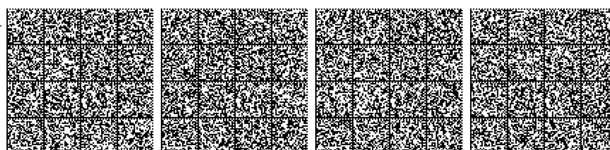
…………………., lì □□/□□/□□□□

Il legale rappresentante

NOME : …………………………
COGNOME : . ………………………

[9] Le società con sede legale all'estero devono indicare il codice fiscale della stabile organizzazione in Italia
[10] In caso di sede legale all'estero andrà indicato quello della stabile organizzazione in Italia

11A06312



PROVVEDIMENTO 4 maggio 2011.

Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visto l'art. 6, comma 6, lettera e-*bis*), del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, in base al quale la UIF, in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di cui all'art. 41;

Visto il Titolo II, Capo III e, in particolare, l'art. 41 del citato d.lgs. n. 231/2007, concernente la segnalazione di operazioni sospette;

Visto altresì l'art. 45, comma 4, del citato d.lgs. n. 231/2007, che prevede la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette e degli scambi informativi attinenti alle stesse per via telematica;

Ritenuta la necessità di impartire istruzioni omogenee per i soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione al fine di ottenere un contenuto informativo quanto più esaustivo e strutturato, avuto riguardo alle peculiarità delle varie tipologie di destinatari;

Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010, recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari;

Visto il decreto del Ministero della giustizia del 16 aprile 2010, recante determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 17 febbraio 2011, recante determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte di talune categorie di operatori non finanziari;

Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 27 maggio 2009, recante indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa;

Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011, recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente provvedimento si intendono per:

a) «decreto»: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni;

b) «finanziamento del terrorismo»: le azioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

c) «indicatori di anomalia»: fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali posti in essere dalla clientela, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

d) «operazione sospetta»: l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

e) «Paesi o territori a rischio»: i Paesi o i territori non annoverati tra quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e, in ogni caso, i Paesi e i territori indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale;

f) «riciclaggio»: le azioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto;



g) «schemi rappresentativi di comportamenti anomali»: modelli elaborati e diffusi dalla UIF, che descrivono prassi e operatività anomale riscontrate come ricorrenti e diffuse, in determinati settori ovvero con riguardo a specifici fenomeni, sulla base dell'analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate per il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

h) «UIF»: l'Unità di informazione finanziaria.

Art. 2.

Destinatari

1. I destinatari del presente provvedimento sono i soggetti tenuti ad inviare le segnalazioni di operazioni sospette alla UIF ai sensi dell'art. 41 del decreto (*infra*, segnalanti).

Art. 3.

Principi generali

1. Le presenti Istruzioni perseguono i seguenti obiettivi:

a. tempestività della segnalazione e degli scambi di informazioni tra la UIF e i segnalanti, attraverso l'utilizzo del canale telematico;

b. omogeneità e completezza delle informazioni contenute nella segnalazione, avuto riguardo alle peculiarità delle varie tipologie di segnalanti e delle operatività oggetto di segnalazione, anche al fine di ridurre gli scambi informativi con i segnalanti;

c. standardizzazione del contenuto della segnalazione, al fine di consentire un più agevole accesso agli elementi informativi nonché il trattamento degli stessi con processi automatici;

d. integrazione tra dati strutturati e documenti elettronici associati ai dati medesimi a corredo della segnalazione o in risposta a specifiche richieste della UIF;

e. sinteticità degli elementi descrittivi dell'operatività segnalata;

f. controllo dei dati, al fine di garantire la correttezza e coerenza delle informazioni inoltrate;

g. tutela della riservatezza del segnalante, anche al fine di incentivare la collaborazione attiva.

Art. 4.

Presupposti dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette

1. I segnalanti inviano alla UIF una segnalazione quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, anche alla luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell'art. 41 del decreto e degli schemi di comportamento anomalo di cui all'art. 6, comma 7, lettera *b)* del decreto stesso.

3. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anche dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito della Banca d'Italia, sezione Unità di informazione finanziaria. Non è sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera omonimia, qualora il segnalante possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi indicati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.

Capo II

MODALITÀ E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Art. 5.

Inoltro delle segnalazioni

1. Le segnalazioni sono trasmesse senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line.

2. La segnalazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF.

3. Le modalità per l'adesione al sistema di segnalazione on-line e per l'inoltro delle segnalazioni saranno indicate in un'apposita comunicazione pubblicata nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità d'informazione finanziaria.

4. Specifiche deroghe alle modalità di inoltro delle segnalazioni possono essere stabilite con appositi protocolli d'intesa stipulati tra la UIF e organismi rappresentativi di categoria.

Art. 6.

Schema e contenuto della segnalazione

1. Lo schema della segnalazione è il medesimo per tutte le categorie di segnalanti, con un diverso livello di dettaglio informativo in relazione alle peculiarità dei soggetti medesimi e dell'operatività oggetto di segnalazione.



2. Il contenuto della segnalazione si articola in:

a. dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante;

b. elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;

c. elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;

d. eventuali documenti allegati.

3. Gli standard e le compatibilità informatiche da rispettare per la compilazione delle suddette sezioni informative sono riportati in apposita comunicazione pubblicata nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità d'informazione finanziaria.

4. Il contenuto della segnalazione è soggetto a un duplice livello di controlli automatici effettuati, rispettivamente, dal segnalante, mediante diagnostico disponibile sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, e dai sistemi informativi della UIF, in fase di acquisizione della segnalazione. Tali controlli sono volti ad assicurare l'integrità e la compatibilità delle informazioni fornite, ma non possono assicurare la completezza della segnalazione.

Art. 7.

Dati identificativi della segnalazione

1. La segnalazione indica se nell'operatività segnalata è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo ovvero di proliferazione di armi di distruzione di massa.

2. La segnalazione può indicare altresì il fenomeno al quale l'operazione sospetta è riferibile, qualora corrisponda a uno degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali.

3. La segnalazione indica l'evento che ha dato origine all'inoltro della medesima, scegliendo fra quelli riportati nella comunicazione di cui all'art. 6, comma 3. Qualora concorrano più eventi deve essere indicato quello più significativo.

4. Il segnalante indica il livello di rischio attribuito dal medesimo all'operatività segnalata, secondo il suo prudente apprezzamento, in base ai valori definiti nella comunicazione di cui all'art. 6, comma 3.

5. La segnalazione contiene il riferimento (numero identificativo o numero di protocollo) ad eventuali segnalazioni ritenute collegate ed il motivo del collegamento.

Art. 8.

Elementi informativi in forma strutturata

1. La segnalazione contiene dati strutturati concernenti le operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali le operazioni o i rapporti sono riferiti, i legami tra le operazioni e i rapporti, i legami tra le operazioni/i rapporti e i soggetti, i legami tra i soggetti.

2. La segnalazione contiene il riferimento ad almeno un soggetto e a una operazione, anche non eseguita, a prescindere dall'importo e indipendentemente dal fatto che sia effettuata a valere su un rapporto preesistente.

3. La segnalazione può contenere il riferimento a più operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate. È consentito altresì riportare operazioni ritenute non sospette qualora necessarie per la comprensione dell'operatività descritta o del sospetto manifestato.

4. In caso di più operazioni, è consentito limitare la segnalazione a quelle ritenute più significative e rappresentative della complessiva attività.

5. In caso di ripetute operazioni della stessa tipologia e dello stesso segno è consentita, al ricorrere delle condizioni indicate nella comunicazione di cui all'art. 6, comma 3, la segnalazione di «operazioni cumulate», indicando nell'apposito campo il numero e l'importo complessivo delle operazioni omogenee segnalate e inserendo la data della prima e dell'ultima operazione.

6. In nessun caso il ricorso alla segnalazione di operazioni esemplificative o di operazioni cumulate deve inficiare la chiara ed esaustiva rappresentazione dell'operatività segnalata.

Art. 9.

Elementi descrittivi in forma libera

1. Gli elementi descrittivi dell'operatività si riferiscono necessariamente a soggetti e a operazioni presenti fra gli elementi informativi in forma strutturata di cui all'art. 8 del presente provvedimento.

2. Nella descrizione dell'operatività segnalata occorre fare riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto il segnalante a ritenere l'operazione collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la segnalazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito dal segnalante nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della segnalazione.

3. Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei colle-



gamenti fra le operazioni poste in essere, i rapporti e i soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari segnalati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi.

4. Il segnalante indica se la segnalazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato.

Art. 10.

Documenti allegati

1. I documenti che il segnalante ritenga necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta sono allegati alla segnalazione in formato elettronico.

2. I documenti rilevanti relativi alla segnalazione trasmessa sono comunque conservati a cura del segnalante per corrispondere alle richieste della UIF o degli organi investigativi.

Art. 11.

Segnalazione sostitutiva

1. Il segnalante, qualora riscontri errori materiali o incongruenze nel contenuto di una segnalazione inviata ovvero rilevi l'omesso riferimento di informazioni rilevanti in suo possesso, procede all'inoltro di una nuova segnalazione che sostituisce integralmente la precedente.

2. La segnalazione sostitutiva riporta:

a) il riferimento al numero di protocollo della segnalazione sostituita;

b) il contenuto integrale della segnalazione sostituita con i dati rettificati;

c) il motivo della sostituzione.

3. Una segnalazione sostitutiva deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta la UIF a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di errori materiali, di incongruenze o di lacune informative nel contenuto della segnalazione.

Art. 12.

Collegamento tra segnalazioni

1. Il segnalante indica il collegamento tra più segnalazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, qualora:

ravvisi connessioni tra operatività sospette, anche imputabili a soggetti diversi;

ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente segnalate;

debba trasmettere ulteriori documenti in ordine a una operatività già segnalata.

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 13.

Rapporti con la UIF

1. I segnalanti assicurano la massima tempestività nella gestione delle comunicazioni con la UIF.

2. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate la persona individuata quale «gestore», anche di gruppo, nonché la relativa struttura aziendale indicata in sede di adesione al sistema di segnalazione on-line di cui all'art. 5.

3. Il «gestore» di cui al comma precedente coincide con la persona che, ai sensi dell'art. 42, comma 4, e dell'art. 44, comma 2, del decreto è tenuta a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF. Pertanto, la comunicazione di cui al comma precedente soddisfa anche l'obbligo di comunicare alla UIF il nominativo del delegato, anche di gruppo, per la valutazione e la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette ovvero del titolare dell'attività o del legale rappresentante.

Art. 14.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

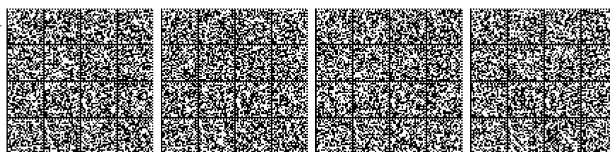
2. Le comunicazioni che riportano istruzioni operative sul contenuto della segnalazione, sul tracciato elettronico nonché sull'accesso e sull'utilizzo della procedura sono pubblicate e periodicamente aggiornate sul sito della Banca d'Italia, sezione Unità di informazione finanziaria.

3. Il presente provvedimento entra in vigore il 16 maggio 2011.

Roma, 4 maggio 2011

Il direttore: CASTALDI

11A06313



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato per nuova indicazione terapeutica per il medicinale per uso umano «Prezista»

Si comunica che la Commissione Tecnico Scientifica nella seduta dell'1-2 marzo 2011 ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità senza modifica di prezzo e condizioni per la nuova indicazione terapeutica di seguito indicata.

PREZISTA

Nuova indicazione terapeutica

PREZISTA, somministrato in associazione a una bassa dose di ritonavir è indicato per il trattamento antiretrovirale dell'infezione da HIV-1 (virus dell'immunodeficienza umana), in combinazione con altre terapie antiretrovirali (ART), in pazienti adulti pretrattati, inclusi quelli fortemente pre-trattati e per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in bambini ed adolescenti pre-trattati con altre terapie antiretrovirali, a partire dall'età di 6 anni e con peso corporeo di almeno 20 kg.

11A06015

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione/C n. 441/2010 del 29 settembre 2010 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abraxane».

Nell'estratto della determinazione n. 441/2010 del 29 settembre 2010 relativa al medicinale per uso umano ABRAXANE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 2010 - serie generale - n. 241 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: «paclitaxel»;

leggasi: «paclitaxel albumina».

11A06029

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 2136/2011 del 21 marzo 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glaubrim».

Nell'estratto della determinazione n. 2136/2011 del 21 marzo 2011 relativa al medicinale per uso umano GLAUBRIM pubblicato nel supplemento ordinario n. 94 della *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 81 dell'8 aprile 2011, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue, si intenda eliminato:

(Condizioni e modalità d'impiego);

prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

11A06030

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Albumina Umana Baxter».

Con la determinazione n. aRM - 53/2011-983 del 6 aprile 2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Baxter S.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinali:

ALBUMINA UMANA BAXTER;

confezione: n. 024735021;

descrizione: «20 G/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml;

ALBUMINA UMANA BAXTER;

confezione: n. 024735033;

descrizione: «20 G/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 100 ml;

ALBUMINA UMANA BAXTER;

confezione: n. 024735045;

descrizione: «5 G/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 250 ml;

ALBUMINA UMANA BAXTER;

confezione: n. 024735058;

descrizione: «25 G/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml.

11A06032

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Gamten»

Con la determinazione aRSM - 2/2011 del 15 aprile 2011, è revocata la sospensione, con decorrenza immediata, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, in quanto sono venute a cadere le motivazioni di sicurezza che l'avevano determinata:

Farmaco: GAMTEN.

Confezioni: 039457015 - 039457027 - 039457039 - 039457041.

Ditta titolare AIC: Octapharma Italy S.p.A. via Cisanello 145-56124 Pisa Italia.

11A06033

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Octagam»

Con la determinazione aRSM - 1/2011 del 15 aprile 2011, è revocata la sospensione, con decorrenza immediata, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, in quanto sono venute a cadere le motivazioni di sicurezza che l'avevano determinata:

Farmaco: OCTAGAM.

Confezioni: 035143015 - 035143027 - 035143039 - 035143041.

Ditta titolare AIC: Octapharma Italy S.p.A. via Cisanello 145-56124 Pisa Italia.

11A06034

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Comunicato relativo al decreto 13 dicembre 2010, recante: «Modalità di utilizzo dei fondi stanziati sul capitolo 990 "somme per il sostegno del settore turistico" destinati al potenziamento ed al sostegno della realizzazione e diffusione dei servizi innovativi in favore dell'utenza turistica organizzati e gestiti dagli Enti pubblici territoriali».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 6 aprile 2011, le parole «Enti pubblici territoriali» devono intendersi come «Enti pubblici locali territoriali».

11A06343



RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Camera dei Deputati 4 maggio 2011, recante: «Attribuzione dei rimborsi delle spese sostenute dai movimenti e partiti politici per le elezioni regionali del 28-29 marzo 2010.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2011).

Nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 146/2011 allegata al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 19, seconda colonna, all'art. 1, comma 1, quinto rigo, dove è scritto: «…4. Lista Civica *Cittadimie* per *Sonino;*», leggasi: «…4. Lista Civica *Cittadini* per *Bonino;*»; inoltre nel medesimo comma, ultimo rigo, dove è scritto: «…il *3 I* luglio di ciascun anno.», leggasi: «…il *31* luglio di ciascun anno.».

11A06335

Comunicato relativo al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante: «Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 201, n. 183.». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2011).

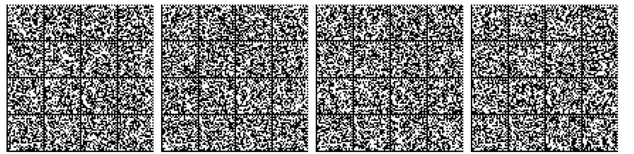
Il titolo del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 1 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi così rettificato: «Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre *2010*, n. 183.».

11A06342

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-110) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

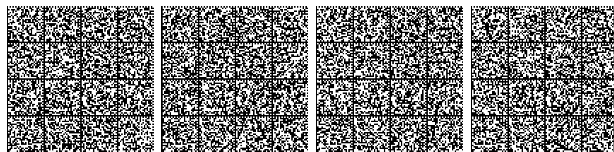
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
*(di cui spese di spedizione € 127,00)** - annuale € **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)** - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
*(di cui spese di spedizione € 39,40)** - annuale € **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)** - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

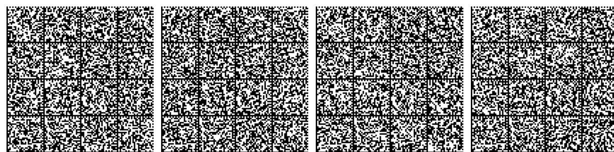
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

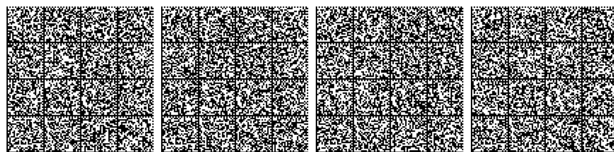
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

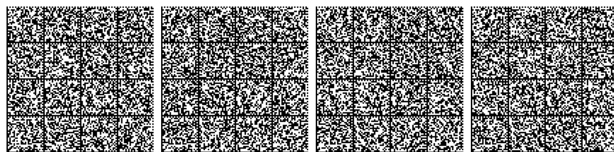
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.













€ 1,00

